

22

**AUTORIZZAZIONE E CONFERIMENTO
DI INCARICHI NON COMPRESI
NEI COMPITI E NEI DOVERI DI
UFFICIO**

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025

Sommario

NORMATIVA.....	7
Legge 27 aprile 1982, n. 186.....	8
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.	8
<i>Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.</i>	8
<i>Art. 28. Incompatibilità di funzioni.</i>	8
Legge 5 luglio 1982, n. 441.....	9
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.....	9
Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.....	10
Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.	10
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 282.....	11
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano.	11
<i>Art. 6. Termine finale del procedimento.</i>	11
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.....	12
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.	12
<i>Art. 9. Commissioni esaminatrici.</i>	12
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.....	13
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.	13
<i>Art. 4 quater Commissioni di concorso</i>	13
Legge 15 maggio 1997 n. 127.....	14
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.....	14
<i>Art. 17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo</i>	14
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.....	15
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.	15
<i>Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.</i>	15
Legge 6 luglio 2002 n. 137.....	16

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.	16
<i>Art. 8. Fondo di perequazione.</i>	16
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35.	17
Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della L. 25 luglio 2005, n. 150.	17
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133	18
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.....	18
<i>Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica.</i>	18
Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102)	19
<i>Art. 4. Interventi urgenti per le reti dell'energia</i>	19
Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3 (convertito in legge 22 marzo 2010 n. 41).....	20
<i>Art. 2 quinquies. Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'art. 4 del decreto – legge 1°luglio 2009, n.78.</i>	20
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195.....	21
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo..	21
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012.....	25
Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.	25
Legge 6 luglio 2012 n. 96.....	30
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.	30
<i>Art. 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.</i>	30
Legge 6 novembre 2012 n. 190	31
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.....	31
<i>Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.</i>	31
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Circolare 3 agosto 2012, n. 8/2012.	32
Limiti retributivi – Art. 23 – Ter, Decreto legge n. 201, convertito in Legge n. 214 del 2011 – D.P.C.M. 23 marzo 2012.....	32
Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114).....	40
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.....	40
<i>Art. 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)</i>	40

Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020	41
<i>Art. 6 Collegio Consultivo Tecnico</i>	41
Decreto Ministeriale n. 12 del 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	42
Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.....	42
Decreto Ministeriale n. 23 del 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	43
Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici	43
Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy	44
Disciplina concernente il funzionamento dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria.....	44
CRITERI	45
Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi.....	46
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (Testo consolidato)</i>	46
<i>Moduli allegati</i>	72
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.</i>	92
Criteri sulla verifica di cui all'art. 22 <i>sexies</i> della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 ss.mm.ii.	101
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 9 del 30 gennaio 2025, adottata nella seduta del 29 gennaio 2025</i>	101
Incarico di componente del collegio consultivo tecnico	103
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2020, adottata nella seduta del 20 novembre 2020 (Testo consolidato)</i>	103
<i>Modulo relativo alle istanze di autorizzazione di incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico</i>	108
Istituzione del fondo di perequazione	113
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza 12 settembre 2002</i>	113
Pubblicità degli incarichi.....	117
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza 19 maggio 2006</i>	117
Non assoggettabilità dell'incarico di giudice tributario a regime autorizzatorio	119
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013</i>	119
Esclusione dal divieto di arbitrato sancito dall'art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012, per i componenti del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.....	119
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 giugno 2013</i>	119

Modifica criteri sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi relativamente all'attività di docenza	120
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza adottata nella seduta del 7 luglio 2017</i>	120
Disciplina per la possibile partecipazione di magistrati amministrativi agli interpellati per la nomina della Commissione esaminatrice per il reclutamento di magistrati tributari	122
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 42 del 20 giugno 2024, adottata nella seduta del 19 giugno 2024</i>	122
Autodichiarazione dell'assenza di condanne penali e carichi pendenti, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio.	127
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 89 del 27 ottobre 2021</i>	127
Accordi bonari	128
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 10 del 17 gennaio 2024</i>	128
CRITERI ULTERIORI	130
1. Sulla formazione del silenzio assenso	130
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 novembre 2002</i>	130
2. Sull'applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza	131
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 febbraio 2006</i>	131
3. Sulla assunzione di incarichi di consigliere giuridico da parte di Presidenti di T.A.R., di Sezione staccata o interna e di Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	131
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 aprile 2000</i>	131
4. Sulla equiparazione di status fra magistrati del consiglio di stato e magistrati di tribunale amministrativo regionale	132
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 febbraio 2002</i>	132
5. Sugli incarichi di studio	133
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2004</i>	133
6. Sulla potestà o potere di designazione	133
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza dell'11 aprile 2003</i>	133
7. Sulle docenze nell'ambito delle Scuole di specializzazione per le professioni legali	133
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 aprile 2006</i>	133
8. Sulla designazione dei magistrati per l'iscrizione all'albo della Camera arbitrale	133
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2001</i>	133
9. Sulla proposizione dell'appello avverso le sentenze in materia di incarichi	134
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 novembre 2002</i>	134
10. Sulla verifica a sorteggio	134
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 dicembre 1993, modificata nella seduta del 24 febbraio 2000</i>	134
11. Modalità del sorteggio	134
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 aprile 1995</i>	134

Fase 2 – Nomina della Commissione di verifica da parte del Consiglio di Presidenza	135
Fase 3 – Controllo	135
12. Attuazione dell’art. 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.....	136
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza 26 settembre 2008</i>	136
13. Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d’ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa.....	136
<i>Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza approvato con decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004</i>	136
Art. 30 quater	137
14. Delibera interpretativa sui poteri e sulla competenza del C.P.G.A. in merito alla nomina di “Presidente di comitati di sorveglianza delle grandi imprese in stato di insolvenza”.	137
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza dell’8 novembre 2019</i>	137
CIRCOLARI	139
Circolare approvata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 16 luglio 1998	140
<i>Oggetto: Anagrafe patrimoniale del personale di magistratura.</i>	140
Circolare del segretario del Consiglio di Presidenza sull’art. 4 del regolamento degli incarichi	144
APPENDICE STORICA	146
Norme generali per il conferimento o l’autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi.....	147
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (versione precedente alla adozione della delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023 e seguenti)</i>	147
Incarico di componente del collegio consultivo tecnico	167
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2020, adottata nella seduta del 20 novembre 2020.</i>	167
Fondo di perequazione	173
<i>Delibera del 12 settembre 2002, e successive modifiche.</i>	173
Art. 6.....	173
Decorrenza	173
Art. 7.....	173
Norma transitoria e finale	173
Tabella delle aliquote	174
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 settembre 2002</i>	174

NORMATIVA

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.

Art. 28. Incompatibilità di funzioni.

Legge 5 luglio 1982, n. 441.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1982, n. 194.)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 1993, n. 246.)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 282

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano.

(Pubblicato in G.U. 11 maggio 1994 n. 108)

Art. 6. Termine finale del procedimento.

TABELLA A

1. Conferimento e autorizzazione incarichi ai magistrati
2. [Art. 13](#) Legge 27 aprile 1982, n. 186
3. Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza
4. gg. 50

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

[Art. 9. Commissioni esaminatrici](#)

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.)

Art. 4 quater Commissioni di concorso

Legge 15 maggio 1997 n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.)

Art. 17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Legge 6 luglio 2002 n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.)

Art. 8. Fondo di perequazione.

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35.

Publicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della L. 25 luglio 2005, n. 150.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2006, n. 36.)

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.)

(Legge di conversione pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195)

Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica.

Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102)

Art. 4. Interventi urgenti per le reti dell'energia

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3 (convertito in legge 22 marzo 2010 n. 41)

Art. 2 quinquies. Disposizioni sui Commissari straordinari di cui all'art. 4 del decreto – legge 1°luglio 2009, n.78.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195.

Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2010, n. 276)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

**Art. 2
Soggetti conferenti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

**Art. 3
Soggetti destinatari**

1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

**Art. 4
Limite massimo retributivo**

1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.

3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione

pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.

5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.

Art. 5

Regime di pubblicità

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.

2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.

Art. 6

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Ispettorato per la

funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lettera e), della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52.

Art. 8

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2012, n. 89)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195*, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformità, alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorità indipendenti, la cui retribuzione è oggi fissata con D.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito;

Decreta

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3* del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3

Limite massimo retributivo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'*articolo 2* non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al

Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all'*articolo 2* sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

(32) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

N.B. Cfr. art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (*Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate*) in vigore dal 24 giugno 2014:

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. (31)

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

Art. 4

Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata *legge n. 214 del 2011*, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'*articolo 3*, il personale di cui all'*articolo 2* che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti

elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all'*articolo 2* anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione.

4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

Art. 5

Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo

1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all'*art. 3*, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

Art. 6

Determinazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'*articolo 23-ter, comma 4, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*.

Art. 7

Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei

componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Legge 6 luglio 2012 n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

(Pubblicazione nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158)

Art. 9 Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Legge 6 novembre 2012 n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265)

Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Circolare 3 agosto 2012, n. 8/2012.

Limiti retributivi – Art. 23 – Ter, Decreto legge n. 201, convertito in Legge n. 214 del 2011 – D.P.C.M. 23 marzo 2012

Premessa

Come noto, i recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria hanno introdotto, fra le altre, importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. Da ultimo, l'art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 29 del 2012, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, "... è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione". Inoltre, il comma 2 della citata disposizione ha introdotto un ulteriore limite al fine di evitare il cumulo di trattamenti prevedendo che "Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito."

In applicazione del suddetto articolo è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012 recante "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali", che è stato pubblicato sulla Gazz. Uff. 16 aprile 2012, n. 89, e che, in base a quanto previsto nell'art. 8 del decreto stesso è entrato in vigore il successivo 17 aprile.

La menzionata disciplina si colloca in linea di continuità con il precedente intervento normativo operato con la legge finanziaria per l'anno 2008, la L. n. 244 del 2007, che all'art. 3, commi 44 ss., già poneva il tetto retributivo del primo Presidente della Corte di cassazione e con il successivo regolamento attuativo, D.P.R. n. 195 del 2011.

Peraltro, considerato che il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con una normativa di carattere generale, la disciplina contenuta nelle predette norme deve ritenersi superata con l'entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011.

La presente circolare è elaborata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ed ha l'obiettivo di fornire indicazioni in merito all'attuazione del citato D.P.C.M.

1. Disciplina sul tetto retributivo

1.1. Ambito di applicazione

La ratio della normativa è quella del contenimento della spesa pubblica attraverso l'imposizione di limiti alle retribuzioni e a tal fine il D.P.C.M. attuativo dell'art. 23-ter del citato D.L. n. 201 del 2011 impone vincoli precisi e contiene prescrizioni dettagliate per le pubbliche amministrazioni e per i diretti interessati. La disciplina costituisce strumento utile ai fini del raggiungimento di primari obiettivi di finanza pubblica.

Gli articoli 1, 2 e 3 del D.P.C.M. delimitano l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme sul tetto.

In base all'art. 2, nelle fasce o categorie di personale destinatarie del provvedimento rientrano tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze e che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con "le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto". Quindi, l'ambito soggettivo di applicazione del decreto riguarda i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le "pubbliche amministrazioni statali" e sono esclusi dal suo campo di applicazione diretto i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali. Gli stessi sono tuttavia soggetti alla normativa in esame nel caso in cui siano titolari anche di rapporti di lavoro con le amministrazioni che invece rientrano a pieno titolo nell'ambito del regolamento. Sono invece inclusi i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta all'ambito statale e, comunque: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, il CNEL, i Ministeri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli, le Agenzie ex D.Lgs. n. 300 del 1999, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti parco nazionali, gli enti di ricerca nazionali, le scuole.

Le misure di contenimento retributivo contenute nel D.P.C.M. riguardano anche i trattamenti dei componenti e dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti. In particolare, l'art. 7 prevede che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il

trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti."

L'ambito oggettivo di applicazione della normativa è definito dagli artt. 1 e 3, che fissano il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti. In base a tali disposizioni ai fini del raggiungimento del tetto sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

1.2. Regime del limite

L'articolo 3 del decreto, attuando l'art. 23-ter comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, individua quale "tetto" del trattamento economico complessivamente corrisposto ai destinatari della norma quello del trattamento annuale complessivo spettante per la carica al primo Presidente della Corte di cassazione. Tale limite per l'anno 2011 è stato pari a euro 293.658,95.

Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze gli aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Tali aggiornamenti saranno tempestivamente resi noti mediante comunicazione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo il comma 1 del citato art. 3, qualora il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze, sia superiore al "tetto" del trattamento spettante per la carica di primo Presidente della Corte di cassazione, il trattamento stesso si riduce al limite.

In base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3, ai fini dell'applicazione della disciplina, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più amministrazioni, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa amministrazione nel corso dell'anno.

1.3. Indicazioni applicative per la riduzione al tetto

L'applicazione della normativa richiede la necessaria collaborazione dei soggetti destinatari della disciplina. In particolare, le competenti direzioni del personale devono curare la raccolta delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto.

Le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dell'amministrazione conferente e dei

relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico).

Le comunicazioni debbono essere rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, e debbono essere indirizzate all'amministrazione di appartenenza o, nel caso in cui l'interessato sia titolare esclusivamente di rapporti di lavoro autonomo, all'amministrazione con la quale è in corso l'incarico prevalente dal punto di vista economico, la cui puntuale individuazione sarà a cura dell'interessato. Ai fini dell'individuazione dell'incarico prevalente si tiene conto dell'intero corrispettivo previsto per il suo svolgimento. Le amministrazioni effettueranno i dovuti controlli sulle dichiarazioni in base a quanto previsto dall'art. 71 del menzionato D.P.R.

Le dichiarazioni (ove già non effettuate in precedenza in base al decreto) debbono essere rese, per la fase di prima applicazione, con immediatezza e, a regime, entro il 30 novembre di ciascun anno.

La verifica circa il raggiungimento del limite deve essere operata:

- nel caso in cui l'interessato sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione: dall'amministrazione di appartenenza, cioè dall'amministrazione nel cui ruolo il dipendente è iscritto, se del caso, a seguito di istruttoria con le amministrazioni di destinazione per le ipotesi di fuori ruolo, comando ed analoghe situazioni;

- nel caso in cui l'interessato sia titolare esclusivamente di rapporti di lavoro autonomo: dall'amministrazione con la quale nell'anno di riferimento l'interessato ha in corso l'incarico prevalente dal punto di vista economico, che risulta pure destinataria della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto.

L'attuazione della riduzione dovrà essere operata, a seconda dei casi, o direttamente dall'amministrazione di appartenenza del dipendente o dall'amministrazione conferente l'incarico, se del caso, a seguito della segnalazione dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, l'amministrazione di appartenenza o quella conferente l'incarico prevalente, siano esse amministrazioni statali nei sensi definiti nel paragrafo 1.1., siano esse invece escluse dal campo di applicazione diretto (come le amministrazioni regionali e locali) debbono operare come soggetto di coordinamento nei confronti di tutte le altre amministrazioni coinvolte al fine di rendere effettiva l'applicazione della riduzione.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni in indirizzo devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi.

Si precisa che, ai fini di applicazione della norma, per le collaborazioni e gli incarichi di durata pluriennale, il calcolo per operare la riduzione tiene conto del riparto del corrispettivo in ragione d'anno.

Inoltre, è da considerarsi di competenza dell'anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.

Si chiarisce che l'applicazione della norma non comporta la necessità di adottare un nuovo provvedimento amministrativo o di stipulare un nuovo contratto accessorio all'incarico, né un nuovo contratto di collaborazione o di conferire un nuovo incarico in quanto la riduzione deriva direttamente dalla legge.

Pertanto, nel caso di lavoratori dipendenti che, per effetto di un rapporto o di contratto in corso, percepiscono, al netto delle riduzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, un trattamento economico complessivo superiore al limite, si procederà al calcolo della differenza tra la retribuzione in godimento e quella fissata dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. Si evidenzia che tale importo non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale e dovrà essere evidenziato sul cedolino come "trattenuta ex art. 23-ter del D.L. n. 201 del 2011".

Nel caso di lavoratore autonomo che non sia pure titolare di rapporti di lavoro subordinato, la riduzione del compenso dovuto per incarichi a durata pluriennale sarà calcolata utilizzando il criterio di riparto su base annua dell'intero compenso e sarà operata al momento del versamento del saldo.

Ove dalla comunicazione degli interessati emerga l'avvenuto superamento del limite nell'anno considerato, l'amministrazione di appartenenza, previa comunicazione all'interessato entro un congruo termine, dovrà attivarsi per la riduzione dei trattamenti al tetto attraverso adeguata compensazione nel corso dell'anno successivo rispetto a quello considerato, se del caso, assumendo il coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte.

Se il superamento del tetto si verifica per effetto dei soli trattamenti fondamentale ed accessorio corrisposti per lo svolgimento dell'incarico o della funzione dall'amministrazione di appartenenza, questa deve operare la riduzione al tetto mediante riduzione dei trattamenti già nell'anno considerato. Analoga riduzione dovrà essere operata nel caso di fuori ruolo, comando o analoghe posizioni da parte dell'amministrazione di destinazione su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza.

Nel caso di lavoratore autonomo che non sia pure titolare di rapporti di lavoro subordinato, se il tetto risulta superato per effetto di un unico incarico che deve essere

pagato entro l'anno considerato (incarico in corso), l'amministrazione conferente opererà nell'anno stesso la riduzione al tetto degli emolumenti.

La riduzione sarà operata in primo luogo sugli emolumenti dovuti a titolo di collaborazione autonoma o per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, in subordine sul trattamento accessorio variabile (es.: retribuzione di risultato per i dirigenti), in ulteriore subordine sul trattamento accessorio fisso e continuativo (es.: retribuzione di posizione fissa e variabile, che assume il carattere di trattamento fisso e continuativo per la durata dell'incarico) e solo in ulteriore subordine sul trattamento fondamentale.

Considerato che l'importo del trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione varia di anno in anno, le riduzioni dei trattamenti devono essere effettuate sulla base del dato disponibile relativo all'anno precedente, salvo compensazione nell'anno successivo a seguito della comunicazione del dato definitivo.

2. Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali (art. 4)

L'art. 4 del D.P.C.M. contiene una disciplina speciale per i pubblici dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, che conservano secondo il proprio ordinamento il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza. La norma pone un limite al trattamento che questi dipendenti possono percepire per lo svolgimento dell'incarico presso l'amministrazione nella quale svolgono la funzione, prevedendo che questo trattamento non può essere superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

La ratio della disposizione è quella di porre dei limiti ai trattamenti complessivi percepiti da dipendenti che cumulano la propria retribuzione di origine con emolumenti aggiuntivi corrisposti in virtù dello svolgimento di incarichi presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti.

In base a quanto stabilito espressamente nel comma 1, la disposizione introduce un limite ulteriore rispetto a quello previsto nell'art. 3 del D.P.C.M. ("fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3") e, pertanto, i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione del menzionato art. 4:

- non possono percepire complessivamente emolumenti superiori al tetto corrispondente alla retribuzione del primo Presidente della Corte di cassazione;

- non possono percepire per l'incarico ricoperto più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

Quanto ai destinatari della disposizione, testualmente il comma 1 fa riferimento al personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Tali sono le funzioni per le quali i regolamenti di organizzazione o di diretta collaborazione delle amministrazioni interessate prevedono responsabilità di direzione, coordinamento e gestionali, nonché quelle ad esse equiparate dal punto di vista retributivo.

Sempre in ordine ai destinatari, l'intero articolo si riferisce a quei dipendenti che, in base all'ordinamento di appartenenza, mantengono il trattamento economico (interamente o solo fondamentale) riconosciuto dall'amministrazione di origine. Tenendo conto della predetta ratio, sono comprese nel campo di applicazione della disposizione le ipotesi di cumulo di emolumenti aventi diversa natura e diversa fonte di previsione. Rimangono invece estranee alla portata della speciale disciplina quelle ipotesi di comando in cui il trattamento fondamentale percepito dal dipendente, pur potendo essere in parte a carico dell'amministrazione di appartenenza, è riconosciuto in via esclusiva, quale unico emolumento remunerativo della funzione ricoperta, anche in relazione allo svolgimento di un incarico di livello più elevato, in base a quanto previsto dai CCNL e dal contratto individuale. In buona sostanza, ai fini della disposizione, non rileva l'aspetto finanziario (ossia su quale amministrazione grava l'onere per il pagamento del trattamento), ma l'aspetto giuridico relativo alla struttura e alla fonte di disciplina del trattamento stesso.

Per quanto riguarda specificamente il comma 2, esso contiene una norma particolare per quei dipendenti che a seguito del passaggio nell'amministrazione di utilizzazione perdono il trattamento economico accessorio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza. Per questi casi, la disposizione pone una clausola di salvaguardia, prevedendo che "Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.". La norma prevede un criterio di calcolo per l'individuazione del tetto non superabile dell'indennità o compenso spettante per l'incarico presso l'amministrazione di destinazione. In buona sostanza, la disposizione, stabilendo che il quantum del trattamento accessorio deve essere incluso nella base di calcolo della percentuale e successivamente sommato all'importo del trattamento mantenuto a seguito del passaggio nell'amministrazione di destinazione, fissa il limite massimo (e, cioè, pone un ulteriore tetto non superabile) tenendo conto della perdita derivante dalla mancata corresponsione del trattamento accessorio da parte dell'amministrazione di origine.

L'importo del trattamento accessorio proprio del servizio nell'amministrazione di origine da considerare ai fini del calcolo va depurato delle voci legate all'effettiva prestazione e, cioè, dell'importo percepito a titolo di straordinari, turno, reperibilità, produttività, risultato e voci analoghe. Tale importo va individuato nell'accessorio storico percepito dal dipendente. Qualora non fosse disponibile un dato aggiornato, l'importo del trattamento è desunto - a seguito di istruttoria con l'amministrazione di appartenenza del dipendente - sulla base della media dei trattamenti applicati

nell'amministrazione di appartenenza nell'anno precedente a quello di riferimento per il personale di pari qualifica e posizione.

Il comma 3 dell'art. 4 prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all'articolo 2 anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione". La norma pone quindi il vincolo del 25% anche nel caso di incarichi conferiti a dipendenti della medesima amministrazione, sempre che questi - in base all'ordinamento di riferimento - mantengano il trattamento economico in godimento e cumulino quindi tale trattamento con remunerazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il concetto di "incarichi equiparati", vale quanto precisato sopra.

Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce poi che "Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito". In queste ipotesi, il cumulo degli emolumenti viene meno e l'interessato percepisce un unico trattamento non assoggettato al vincolo del 25% ma solo al tetto generale di cui all'art. 3 del decreto.

3. Destinazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011 e del D.P.C.M. 23 marzo 2012

In base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 2011, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le modalità applicative per operare i versamenti saranno oggetto di apposita circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS.

il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Patroni Griffi

Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114)

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144)

In vigore dal 19 agosto 2014

Art. 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020

(così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e da successive modifiche e integrazioni)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2020, n. 228)

Art. 6 Collegio Consultivo Tecnico

Decreto Ministeriale n. 12 del 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2022, n. 55)

Decreto Ministeriale n. 23 del 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici

(Pubblicato nella Gazz. Uff. del 7 marzo 2022, n. 55)

**Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2023 del Ministero delle imprese e del
made in Italy**

[Disciplina concernente il funzionamento dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria.](#)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2024, n. 41)

CRITERI

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (Testo consolidato) ¹

Titolo primo

Criteri generali

Art. 1

Gli incarichi dei magistrati amministrativi sono attribuiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in conformità delle norme regolamentari dettate dal D.P.R. 6 dicembre 1993 n.418, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti:

Le “motivate ragioni” che possono consentire, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, del medesimo decreto presidenziale, l’attribuzione di incarichi su richiesta nominativa, ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:

- a) incarico di collaborazione diretta prevista dall’art. 13 del decreto legge 12 giugno 2001 n.217, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2001 n. 317, ovvero incarico equiparabile presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale che, per i compiti da svolgere, presupponga un rapporto strettamente fiduciario con il soggetto da cui proviene la designazione;
- b) incarico di docenza;
- c) incarico che richieda il possesso di oggettive e specifiche competenze, acquisite dal soggetto designato nominativamente. I soggetti designanti devono, in ogni caso, esplicitare le ragioni che, avuto riguardo al contenuto dell’attività oggetto dell’incarico stesso, richiedono il possesso delle predette competenze.²

Art. 2

Salve le ipotesi previste dal successivo art. 22, è fatto divieto ai magistrati di accettare o svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi senza previa autorizzazione motivata del Consiglio di Presidenza o- in caso di urgenza e salvo ratifica- del Presidente dello stesso Consiglio.

Art. 3

Il conferimento o l’autorizzazione di un incarico di qualsiasi natura non possono essere disposti tutte le volte in cui lo svolgimento dell’incarico stesso, per l’esistenza di

¹ Modificata e integrata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023, con delibera n. 56 del 19 settembre 2023, adottata nella seduta del 13 settembre 2023, con delibera n. 81 del 27 novembre 2023, adottata nella seduta del 22 novembre 2023, con delibera n. 30 del 4 aprile 2024, adottata nella seduta del 13 marzo 2024, con delibera n. 66 del 26 settembre 2024, adottata nella seduta del 25 settembre 2024 e con delibera n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025.

² Comma annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002 e n. 9366/2002. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

circostanze, anche ambientali o locali, sia suscettibile di determinare una situazione di pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio, per l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato, per il prestigio e l'immagine della magistratura.

Non possono essere disposti il conferimento o l'autorizzazione nei casi in cui l'incarico da svolgere, per le modalità, la natura od il contenuto delle funzioni che la stessa comporta, non si dimostri confacente allo status del magistrato e, in ogni caso, al prestigio dell'ordine cui appartiene. A tale fine non sono conferibili od autorizzabili incarichi nei quali la posizione del magistrato sia gerarchicamente subordinata rispetto ad autorità che non sia di vertice dell'amministrazione e/o ad altro magistrato di qualifica meno elevata³.

Art. 4

Il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi incarico è subordinato alla verifica in concreto della compatibilità dell'incarico rispetto all'assenza di pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato come pure per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.

In ogni caso l'incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

Non può essere conferito o autorizzato alcun incarico, ivi compresi quelli interni alla giustizia amministrativa, ai magistrati che:

- a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, siano sospesi cautelativamente dal servizio, o abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una sanzione disciplinare non inferiore alla censura;
- b) siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- c) siano in anno sabbatico od in aspettativa, sino a quando non rientrino in servizio;
- d) siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico;
- e) senza giustificato motivo siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri;
- f) facciano parte di un T.A.R. o di una sezione staccata ovvero del C.G.A., qualora l'amministrazione interessata all'incarico sia un ente od un organo regionale od infraregionale la cui attività ricada nell'ambito della competenza giurisdizionale degli stessi (tale criterio, salvo particolari situazioni locali o ambientali, non trova applicazione per gli incarichi di docenza e per le commissioni di concorso);
- g) facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva competente a conoscere delle controversie o degli affari dell'amministrazione interessata all'incarico o - nel caso esista un'unica sezione o che tutte le sezioni siano ugualmente competenti-

³ Periodo annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002 e n. 9366/2002. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

nell'anno precedente abbiano fatto parte di collegi per la trattazione di cause od affari riguardanti l'amministrazione stessa (tale ultimo criterio non trova applicazione nelle ipotesi di cui all'art.3, comma terzo, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, per gli incarichi di docenza conferito da università degli studi o da enti pubblici e per le commissioni di concorso);

h) abbiano in corso, anche in posizione di fuori ruolo, un incarico continuativo:
- presso l'amministrazione interessata all'incarico stesso;
- presso altra amministrazione, se abbiano altresì in corso, in diversa amministrazione, un altro incarico non continuativo;

h-bis) abbiano in corso un incarico di docenza privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) o d) per più di 30 giorni di calendario;

i) non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, od abbiano omissso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza:

- 1) il compenso derivante dall'incarico autorizzato o conferito;
- 2) i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti.

Alle schede suddette dovrà essere allegata una dichiarazione della segreteria, attestante che l'interessato nel deposito delle sentenze non ha ritardi superiori al termine indicato alla lettera e). Analoga attestazione dovrà essere presentata, con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, nel caso di incarichi di durata⁴. Per "incarico di durata" si intende quello per il quale tra la data di inizio e di fine dell'attività trascorrono più di sei mesi⁵. Ai fini del computo della durata si fa riferimento a quella dichiarata in sede di conferimento o di richiesta di autorizzazione⁶. Resta salva la possibilità per l'interessato di comunicare al Consiglio di Presidenza che l'incarico ha avuto una durata effettiva inferiore a quella oggetto di conferimento/autorizzazione⁷.

L'omessa comunicazione dei compensi di cui alla lettera i), n. 1, preclude l'autorizzazione o il conferimento di qualsiasi altro incarico, fermo il potere di autotutela del Consiglio di presidenza.

Ai fini della presente norma si intende per "incarico continuativo" quello di diretta collaborazione con organi di governo (capo di gabinetto, capo ufficio legislativo, consulente giuridico ministeriale), o quello allo stesso equiparabile presso le altre amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 3 del D.P.R.6 dicembre 1993 n. 418, l'incarico che comporti un'applicazione superiore a due giorni alla settimana, nonché,

⁴ Le parole: "entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno" sono state aggiunte con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025.

⁵ Periodo aggiunto con delibera del Consiglio Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025.

⁶ Periodo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025.

⁷ Periodo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025.

in generale l'incarico di docenza che comporti, complessivamente, un impegno superiore alle 150 ore nell'arco dell'anno⁸.

Resta fermo il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

Art. 5

1. Il conferimento degli incarichi da parte del Consiglio di Presidenza deve essere preceduto da un interpello fra tutti i magistrati.

L'interpello è effettuato ogni due anni, per le seguenti categorie omogenee:

- componente della Commissione Tributaria Centrale;
- presidente o componente di commissioni di disciplina, di commissioni di valutazioni e controllo;
- presidente o componente di commissioni (anche di concorso) o di comitati presso amministrazioni pubbliche,
- componente del Comitato di verifica per le cause di servizio (ex C.P.P.O);
- componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica;
- presidente di collegio arbitrale;
- componente di organismi tecnici e ausiliari di organi politici e di organi di rilievo costituzionale nei casi previsti dalla legge;

2. I magistrati interessati potranno manifestare la disponibilità ad assumere gli incarichi per una o più delle suddette categorie. Non ha effetto la disponibilità espressa per categorie diverse o più limitate ovvero soggetta a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'interpello.

2 *bis*. La Commissione permanente competente procede ad aggiornare con cadenza semestrale l'elenco, mediante l'inserimento di quanti manifestino la disponibilità in un momento successivo alla scadenza del termine dell'interpello di cui al comma 1.⁹

3. La Segreteria della I Commissione permanente comunica ai magistrati entrati in servizio durante il periodo di vigenza dell'interpello che gli stessi hanno facoltà di esprimere la propria disponibilità ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al successivo comma 5.¹⁰

⁸ Con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025, è stato inserito il seguente segno di punteggiatura <<: “ ”>> con riferimento alle parole “*incarico continuativo*” ed è stato sostituito il numero “140” con “150”.

⁹ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 66 del 26 settembre 2024, adottata nella seduta del 25 settembre 2024.

¹⁰ Con delibera del Consiglio di Presidenza n. 66 del 26 settembre 2024, adottata nella seduta del 25 settembre 2024, sono state soppresse, al comma 3, le seguenti parole: “, entro 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,”. Il testo originario era il seguente: “La Segreteria della I Commissione permanente comunica ai magistrati entrati in servizio durante il periodo di vigenza dell'interpello che gli

4. In sede di interpello, in relazione agli incarichi già conferiti nel biennio precedente, l'interessato dichiara se essi siano ancora in corso o si siano esauriti per qualsiasi ragione.

5. In esito all'interpello viene redatto un unico elenco con l'indicazione del tipo di incarico per il quale ciascun magistrato ha manifestato la propria disponibilità, nonché degli incarichi conferiti nel biennio precedente e di quelli ancora in corso.

Art. 6¹¹

Non possono essere conferiti od autorizzati, per la durata di un anno solare, altri incarichi nei confronti di quei magistrati che abbiano percepito complessivamente nell'anno solare precedente - per incarichi di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere - emolumenti superiori al sessantacinque per cento della propria retribuzione lorda o, se maggiore, al sessantacinque per cento della retribuzione media della qualifica di appartenenza dei magistrati stessi.

Tale criterio potrà essere derogato a seguito dell'istituzione del fondo perequativo di cui al D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, nonché per gli incarichi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 217 del 2001 convertito dalla legge 317 del 2001.

Titolo secondo Criteri specifici

Capo primo Incarichi arbitrali

Art. 7

L'incarico deve concernere esclusivamente lo svolgimento di funzioni di presidente di collegio arbitrale.

Art. 8

La controversia cui si riferisce l'incarico deve avere almeno una parte pubblica. Nella nozione di parte pubblica si devono intendere esclusivamente:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

stessi, entro 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, hanno facoltà di esprimere la propria disponibilità ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al successivo comma 5".

¹¹ Articolo sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 30 del 4 aprile 2024, adottata nella seduta del 13 marzo 2024. Il testo originario era il seguente: "Non possono essere conferiti od autorizzati, per la durata di un anno solare, altri incarichi nei confronti di quei magistrati che abbiano percepito complessivamente nell'anno solare precedente- per incarichi di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere - emolumenti superiori al sessantacinque per cento della retribuzione media della qualifica di appartenenza dei magistrati stessi.

Tale criterio potrà essere derogato a seguito dell'istituzione del fondo perequativo di cui al D.P.R.6 dicembre 1993 n. 418, nonché per gli incarichi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 217 del 2001 convertito dalla legge 317 del 2001."

- b) gli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici;
- c) ogni altro soggetto che, in base ad una legge o ad un atto di concessione, operi come stazione appaltante in luogo dei soggetti di cui alle lettere a) e b) che precedono.

L'arbitrato deve concernere, comunque, una controversia emersa esclusivamente e direttamente in relazione a rapporti sorti per la gestione di servizi pubblici, esecuzione forniture pubbliche, attività di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale, e comportanti l'assunzione di funzioni pubbliche e/o l'obbligo della osservanza della normativa europea e/o nazionale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica.

Art. 9

L'incarico è conferito dal Consiglio di Presidenza. Le parti, nonché gli eventuali arbitri già designati, potranno, tuttavia, formulare concorde richiesta nominativa al Consiglio stesso che provvederà in conformità ai criteri vigenti.

Art. 10

Condizione imprescindibile per il conferimento o la autorizzazione è che il petitum della controversia arbitrale debba essere determinato o determinabile.

Art. 11

Fermi restando i criteri impeditivi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), i) e j), non possono essere conferiti od autorizzati incarichi arbitrali a magistrati che:

- a) abbiano ottenuto dal Consiglio di Presidenza o dalla camera arbitrale un incarico arbitrale nello stesso anno solare in cui è pervenuta la richiesta per l'autorizzazione od il conferimento del nuovo incarico;
- b) abbiano un incarico, anche non continuativo, presso l'amministrazione comunque interessata alla controversia arbitrale;
- c) abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte o difensore una delle parti o degli arbitri della vertenza arbitrale;
- d) siano ancora iscritti all'albo della camera arbitrale dopo avere ottenuto dal Consiglio di Presidenza - nel corso di tale iscrizione - un'autorizzazione allo svolgimento di un incarico arbitrale.

Art.12

Al conferimento dell'incarico di presidente del collegio arbitrale il Consiglio di Presidenza provvede individuando il magistrato da designare, scegliendolo, con le modalità di seguito indicate, fra coloro che hanno manifestato la loro disponibilità a seguito di un apposito interpello da espletarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Annualmente, fatta salva l'assunzione della qualifica di Consigliere nel corso dell'anno, i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità vengono ripartiti in due elenchi: nel secondo, convenzionalmente denominato "Elenco B", vengono inseriti i magistrati con qualifica di referendario e di primo referendario T.A.R.; nel primo convenzionalmente denominato "Elenco A" vengono inseriti tutti gli altri magistrati.

L'incarico arbitrale il cui petitum è inferiore a un milione di euro è conferito a uno dei magistrati inseriti nell'Elenco B; l'incarico arbitrale il cui petitum è pari o superiore al medesimo importo è conferito a uno dei magistrati inseriti nell'Elenco A.

L'individuazione del magistrato all'interno di ciascun elenco avviene mediante sorteggio.

La rinuncia al conferimento dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dagli elenchi per una durata pari a 5 anni.

Il conferimento di un incarico ad un magistrato incluso nell'elenco B non preclude il conferimento di altro incarico per i primi tre anni dal conseguimento della qualifica di Consigliere.

Sono inclusi negli elenchi i magistrati in ruolo e i magistrati togati in servizio presso il C.G.A. per la Regione Siciliana che non hanno mai espletato incarichi arbitrali o di collaudo autorizzati o conferiti e che non hanno usufruito dell'allineamento stipendiale.

Art. 13

Una volta costituito il fondo di perequazione dei compensi per incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, l'ammontare dei compensi da computare ai fini di cui all'art.12 che precede sarà dato dagli importi effettivamente percepiti dal magistrato.

Art. 14 ¹²

Il Consiglio di Presidenza, inoltre e fermi restando gli impedimenti contenuti nei criteri generali ed in quelli specifici in precedenza indicati, in caso di arbitrato di rilevante entità e in ogni caso di petitum pari o superiore ai cinquantamiloni di euro, può conferire l'incarico ad un magistrato individuato- in base alla formula di cui all'art.12 che precede- fra quelli che hanno maturato il trattamento economico inerente alle funzioni direttive superiori.

Capo secondo

Commissioni di concorso ed altri incarichi da conferire

¹² Articolo annullato in riferimento all'art. 12 (nella versione originaria) da T.A.R. Lazio n. 7256/2003 e n. 7258/2003. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

Art. 15

1. Il magistrato da designare per il conferimento è individuato, tra i magistrati che abbiano dato la propria disponibilità, nel rispetto del principio della rotazione.
2. Al fine di garantire la rotazione e l'equa distribuzione degli incarichi saranno prioritariamente considerati:
 - i magistrati che nei due anni successivi alla cessazione di un precedente incarico conferito non siano stati destinatari di ulteriore conferimento;
 - i magistrati che non abbiano in corso incarichi autorizzati conferiti o soggetti ad autorizzazione (con esclusione degli incarichi di docenza).
3. Ai fini del conferimento, il Consiglio tiene conto del numero e della tipologia degli incarichi già conferiti e autorizzati, espletati ed in corso di svolgimento, e può considerare la natura dell'incarico da conferire, in relazione anche all'esperienza ed alla eventuale specifica professionalità di cui è in possesso il magistrato.
4. La rinuncia o la non accettazione dell'incarico da parte del magistrato che abbia dato la propria disponibilità, non giustificata da gravi e documentati motivi, comporta la sua cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5 e l'esclusione per lo stesso di partecipare ai successivi due interpelli.
5. In caso di necessità e urgenza, debitamente motivate, il Consiglio può individuare il destinatario del conferimento anche in deroga ai criteri di preferenza indicati dalla presente deliberazione.
6. Nell'ipotesi in cui l'esito dell'interpello annuale non consenta di conferire un incarico per il quale una legge statale imponga obbligatoriamente la presenza di un magistrato amministrativo - per l'assenza di domande e/o per successive rinunce - il Consiglio conferisce d'ufficio l'incarico al magistrato con minore anzianità di servizio, salva la possibilità di valutarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività istituzionale e fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

Capo terzo

Incarichi di studio e ricerca ed incarichi non diversamente regolati.

Art. 16

Per incarico di studio e ricerca deve intendersi un'attività di elaborazione intellettuale di principi, istituti e nozioni giuridiche, avente carattere ricognitivo, compilativo o innovativo, di natura generale e astratta, per nulla collegata alla soluzione di specifiche questioni da definire dall'autorità conferente attraverso l'adozione di atti amministrativi.

Al termine dell'espletamento dell'incarico di studio e ricerca, e comunque non oltre trenta giorni da tale termine, sentita l'amministrazione conferente, il magistrato depositerà presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa l'elaborato di studio, in relazione al quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa valuterà l'opportunità di disporre la messa a disposizione in biblioteca per finalità di consultazione.

*Sono comunque vietati gli incarichi di studio, ricerca e collaborazione presso le regioni nonché presso gli enti territoriali e locali.*¹³

Art. 16 bis

1. Non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, né a preventiva comunicazione, la partecipazione a titolo gratuito a comitati scientifici, a comitati di redazione e comitati di direzione di riviste giuridiche ricomprese nell'elenco "riviste Scientifiche dell'area 12" elaborato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. La partecipazione a comitati scientifici, a comitati di redazione e a comitati di direzione di altre riviste è soggetta a comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e conseguente presa d'atto o ad autorizzazione qualora sia previsto un compenso."

Art. 17¹⁴

In caso di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza, il magistrato da designare, sia per gli incarichi di studio che per quelli non diversamente regolati, è individuato con l'applicazione degli stessi criteri di cui al precedente art. 12, avuto riguardo anche alla natura dell'incarico da conferire.

Fermi restando i criteri impeditivi contenuti nel precedente art. 4, non possono essere conferiti incarichi ai magistrati che abbiano ottenuto dal consiglio di presidenza, nello stesso anno solare, il conferimento di un incarico di identica natura.

Capo quarto

Incarichi di docenza, partecipazione a seminari e convegni

Art. 18

L'incarico di insegnamento può essere svolto dal magistrato amministrativo nei seguenti casi:

- a) a seguito di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza;
- b) a seguito di incarico attribuito da una pubblica amministrazione;
- c) a seguito di incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un'attività di formazione scientifica e culturale. In particolare, per gli incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici:

¹³ Criterio annullato da Consiglio di Stato, sentenza n. 4406/2003.

¹⁴ Comma annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002, n. 9366/2002, n. 7256/2003, e n. 7258/2003. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

- 1) il magistrato cui è conferito l'incarico deve richiedere l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
- 2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze¹⁵;
- 3) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, va prodotto lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione il magistrato deve dichiarare che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti comunicare i mutamenti intervenuti;
- 4) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;
- 5) ogni sei mesi e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il magistrato trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione, nella quale espone le attività svolte con riferimento all'attività autorizzata e, in particolare, indicando le giornate e le ore di lezione svolte ed il numero di elaborati che eventualmente abbia corretto, oltre ai compensi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalla società o dall'ente conferente, anche a titolo di diritti d'autore¹⁶;
- 6) il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 150 persone¹⁷;
- 7) in applicazione dell'art. 22-ter, lettera a), l'ente privato conferente deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, ai quali va accordata una quota di iscrizione non superiore ad un terzo di quella ordinaria¹⁸;
- 8) il Consiglio di Presidenza, qualora l'ente privato conferente consenta la partecipazione a titolo gratuito di studenti e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente punto 7), può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 6), può essere incrementato, fino ad un massimo di venticinque persone, anch'essi ammessi al

¹⁵ Punto 2) modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: "2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze, fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi,".

¹⁶ Le parole: "e comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno" sono state aggiunte con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Punto 5) inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

¹⁷ Punto 6) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

¹⁸ Punto 7) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria¹⁹.

d) presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite. Al riguardo:

1) per l'attività di docenza va richiesta, per ogni singolo corso, l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;

2) fermo restando il divieto di connotazione di attività d'impresa previsto dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 50 unità. I pagamenti possono avere luogo unicamente mediante bonifico bancario²⁰;

2-bis) in applicazione dell'art. 22 ter, lettera a), il magistrato deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, la cui quota di iscrizione non può essere superiore ad un terzo di quella ordinaria²¹;

2-ter) il Consiglio di Presidenza, qualora il magistrato consenta la partecipazione di studenti a titolo gratuito e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente comma 2 bis, può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 4-bis, può essere incrementato, fino ad un massimo di dieci, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria²²;

3) è fatto divieto espresso di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet;

4) è fatto obbligo di rendicontazione semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, sull'impegno profuso e sui relativi compensi²³;

5) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;

6) l'attività non deve incidere sull'attività istituzionale del magistrato.

¹⁹ Punto 8) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

²⁰ Punto 2) sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: "2) è fatto assoluto divieto di connotazione di attività d'impresa (art. 60 del T.U. n.3/57 del pubblico impiego), a tal uopo avendo riguardo a parametri quali il numero degli allievi per corso, che di norma non dovrà comunque superare le 60 unità, l'assetto organizzativo e l'eventuale approntamento di strutture logistiche e/o umane;".

²¹ Punto 2-bis) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

²² Punto 2-ter) aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

²³ Punto 4) modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Il testo originario era il seguente: "4) è fatto obbligo di rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi;".

Gli incarichi di docenza di cui alle lettere c) o d) del primo comma non possono essere autorizzati per una durata superiore a un anno e per un impegno complessivo superiore a quaranta giorni, nel cui limite vanno computate tutte le attività espletate dal magistrato in relazione al corso, ivi incluse a titolo esemplificativo gli “*open days*” per illustrare le caratteristiche del corso, le “*spiegazioni delle tracce*” sorteggiate al concorso, le “*full immersions*” e ogni altra iniziativa analoga. All’interno di ciascuna giornata l’impegno didattico complessivo del magistrato, come risultante dal calendario divulgato, non può essere superiore a cinque ore, anche non continuative, di mattina o di pomeriggio. Nel rispetto del limite complessivo di giorni e di orario di cui ai periodi precedenti, è consentita l’attività di correzione degli elaborati redatti da coloro che frequentano il corso, in tal caso presumendosi ad ogni effetto che consiste in cinque ore il tempo necessario per correggere diciotto elaborati. L’attività di insegnamento può riguardare anche due corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché il magistrato nell’istanza di autorizzazione precisi quali siano i corsi, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui ai periodi precedenti e il numero massimo degli allievi stabilito nel primo comma²⁴.

L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui al primo comma, lettera c) e lettera d), del presente articolo, non può essere rilasciata al magistrato che sia stato già autorizzato a svolgere un incarico di insegnamento in un corso di laurea o *post lauream* presso una università pubblica o privata. La disposizione che precede non si applica alla didattica universitaria integrativa, prestata in modo occasionale per non più di sei incontri annuali presso la medesima Università, e all’insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali²⁵.

L’incarico di componente dell’Ufficio Studi o dell’Ufficio del Massimario non può essere conferito a chi abbia ottenuto una autorizzazione prevista dall’art. 18, primo comma, lettere c) e d), per tutta la durata di quest’ultima. L’incarico di componente dell’Ufficio Studi o dell’Ufficio del Massimario decade *ipso iure* con l’accoglimento della domanda di conferimento dell’incarico di insegnamento indicato nel periodo precedente²⁶.

Ai fini di quanto previsto dalla presente delibera, per “quota di partecipazione” al corso, si intende il compenso originariamente concordato tra il singolo iscritto e l’ente privato conferente per la frequenza del corso, anche se tenuto insieme ad altri docenti. La quota di partecipazione è onnicomprensiva di ogni attività connessa al corso, quali, a titolo esemplificativo, la correzione dei compiti e lo svolgimento di lezioni ulteriori

²⁴ Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario, introdotto con delibera dell’8 febbraio 2018, era il seguente: “*Il magistrato non potrà svolgere incarichi di cui alle lettere c) o d) che richiedano un impegno complessivo per lezioni frontali superiore a 40 giorni di docenza, intesi come giorni di calendario non frazionabili e onnicomprensivi di tutte le attività di docenza svolte con una delle formule di cui al presente articolo. Non è consentito l’utilizzo della formula del convegno diretto o aperto ai corsisti per superare i predetti limiti*”.

²⁵ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

²⁶ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

rispetto a quelle indicate nel calendario originario per “*full immersion*”, *summer school*, lezioni di aggiornamento comunque denominate²⁷.

Il magistrato o l'ente privato conferente può distribuire schemi e materiale didattico soltanto ai corsisti, ferma restando la regola della omnicomprensività, fissata dal precedente comma²⁸.

Il magistrato non può svolgere attività di mero tutoraggio, salva la possibilità di fornire ai corsisti, nell'ambito delle lezioni, consigli sul metodo di studio e sui testi; per mero tutoraggio, si intende anche l'attività volta a fornire risposte dirette agli studenti nelle cd. aree riservate dei siti o con modalità analoghe che consentano il contatto diretto con gli studenti²⁹.

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente delibera, è autorizzabile l'incarico consistente nella mera correzione degli elaborati, qualora nella istanza sia specificato quale sia il docente che svolga le lezioni. Si applica la presunzione prevista dall'art. 18, secondo comma³⁰.

L'incarico di insegnamento è autorizzabile anche qualora l'ente pubblico o privato conferente abbia previsto l'uso di sistemi informatici che consentano il collegamento da remoto degli studenti. Il magistrato deve indicare nell'istanza di autorizzazione se sia prevista la registrazione della lezione, la quale può essere diffusa gratuitamente ai soli studenti già iscritti al corso e con modalità informatiche che ne impediscano la diffusione a terzi³¹.

L'autorizzazione all'incarico di insegnamento può essere negata qualora la quota di partecipazione al corso sia irragionevole e incongrua in rapporto alla specifica offerta formativa e a qualsiasi altra circostanza rilevante³².

L'ente conferente o, nel caso di docenze ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), il magistrato deve informare gli interessati all'iscrizione, anche mediante adeguata diffusione sul proprio sito, delle misure a favore dei non abbienti³³.

L'incarico di insegnamento comunque prestato deve attenere ad una formazione scientifica e culturale di livello universitario o post-universitario, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 3, lett. d) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

Gli incarichi di insegnamento ai corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura amministrativa non possono essere autorizzati in favore dei magistrati amministrativi:

²⁷ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

²⁸ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

²⁹ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

³⁰ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

³¹ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

³² Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

³³ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

- a) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
- b) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza e di magistrati addetti al Consiglio di Presidenza;
- c) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, degli organi direttivi delle associazioni di categoria;
- d) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, delle commissioni di concorso per l'accesso ai Tribunali amministrativi regionali o al Consiglio di Stato;
- e) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, di Segretario delegato al Consiglio di Stato e Segretario delegato per i T.T.AA.RR.

L'interdizione all'insegnamento si applica altresì al triennio successivo alla cessazione di tutti i predetti incarichi.

Restano in vigore le ulteriori disposizioni in tema di incarichi di docenza non incompatibili con il disposto delle presenti norme.

Costituisce grave illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, lo svolgimento di un incarico di insegnamento di cui alle lettere c) o d) del comma 1 senza autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 18-bis

Il magistrato che intende assumere un incarico di docenza dovrà preventivamente attestare, con apposita dichiarazione scritta:

- a) quali siano gli emolumenti pattuiti a titolo di compensi per l'attività svolta;
- b) che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, inclusi rimborsi, compensi per cessione di diritti di autore inerenti materiali d'aula, per sé, per il proprio coniuge (o convivente o partner dell'unione civile), per i propri parenti entro il sesto grado o per i propri affini entro il quarto grado;
- c) l'inesistenza di rapporti di coniugio, di convivenza, o di rapporti derivanti da unioni civili o da vincoli fiduciari, di parentela entro il sesto grado e di affinità entro il quarto grado con i responsabili della gestione del corso, con gli organi di direzione e amministrazione dell'organismo, o che comunque controllino tali organismi, per interposta persona fisica o giuridica;
- d) di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti ai corsi o all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono, che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la sua indipendenza o il prestigio del proprio ruolo;

e) se i partecipanti ai corsi sono vincolati ad adottare manuali e testi di cui il magistrato sia autore.

Il magistrato che ha reso le dichiarazioni di cui sopra, dovrà prontamente aggiornarle, senza nessun indugio, nel caso in cui intervengano mutamenti di sorta.

Nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono disposte la sospensione immediata dell'autorizzazione e la sua successiva revoca:

a) se l'ente privato conferente divulga sul proprio sito o con qualsiasi altra modalità le date di svolgimento delle prove o altre informazioni riservate relative allo svolgimento di un concorso, ancor prima che vi sia stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sugli altri canali ufficiali di un'Amministrazione che ha indetto un concorso (es. sito *web* istituzionale);

b) se l'ente privato conferente effettua pubblicità comparative di qualunque tipo e, in particolare, sulla percentuale di chi ha superato le prove, o indica comunque tale percentuale senza effettuare comparazioni;

c) se l'ente privato conferente, con il proprio sito internet, pagina *facebook*, *instagram* o altri *social* comunque denominati, o con messaggi audio o video di qualsiasi forma, o con trasmissione di *email* o di manifesti, volantini o altre modalità, utilizza l'immagine, la voce o il nome del magistrato per promuovere il corso;

d) LETTERA SOPPRESSA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 56 DEL 19 SETTEMBRE 2023, ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 2023 ³⁴;

e) se l'ente privato conferente pone in vendita le registrazioni delle lezioni, in violazione del presente regolamento;

f) se il magistrato pone in essere iniziative pubblicitarie vietate dall'art. 21 della presente delibera;

g) nel caso di non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal magistrato in allegato all'istanza di autorizzazione o successivamente al suo rilascio, nonché nel caso di accertata elusione o di accertato tentativo di elusione delle disposizioni contenute nella presente delibera;

h) nel caso di non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni rese dall'ente privato conferente, allegate all'istanza di autorizzazione o successivamente al suo rilascio, nonché nel caso di accertata elusione o di accertato tentativo di elusione delle disposizioni contenute nella presente delibera³⁵.

Nei casi previsti dal comma precedente il comportamento del magistrato costituisce una grave violazione disciplinare³⁶.

³⁴ Lettera d) soppressa con delibera del Consiglio di Presidenza n. 56 del 19 settembre 2023, adottata nella seduta del 13 settembre 2023. Il testo era il seguente: “d) se l'ente privato conferente pone in vendita, cede gratuitamente o pubblicizza con qualsiasi modalità libri riferibili al magistrato”.

³⁵ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

³⁶ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

Art. 19

In caso di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza, il magistrato da designare è individuato avuto riguardo alla peculiarità dell'incarico da conferire e alle disponibilità degli interessati

Ogni altro incarico di insegnamento – esclusa la partecipazione a convegni o a seminari, purché contenuti nei limiti di cui al successivo art. 22 - è soggetto ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.418 del 1993.

Art. 20

Nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione il magistrato deve indicare con chiarezza e precisione³⁷:

- a) la materia insegnata e la modalità di svolgimento dell'incarico di docenza in base alle ipotesi di cui al precedente art.18;
- b) l'ente pubblico o il gestore della struttura privata che conferisce l'incarico di insegnamento;
- c) la materia o le materie insegnate, la città dove le lezioni sono svolte, il calendario delle lezioni, il numero dei giorni e delle ore complessivamente impiegati, i nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione, il nominativo di chi corregge gli elaborati, i compensi relativi all'insegnamento stesso, specificando se i compensi sono stati concordati in misura fissa e invariabile con l'ente privato conferente, o se è previsto il loro incremento in considerazione del numero degli iscritti. Il magistrato, se al momento dell'istanza non è a conoscenza dei nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione o il nominativo di chi corregge gli elaborati, deve comunicare i relativi dati al Consiglio di Presidenza, entro il termine di quattordici giorni dalla loro conoscenza. Nel caso di mutamento del calendario delle lezioni, il magistrato, salvo oggettivo impedimento, deve darne comunicazione entro una settimana al Consiglio di Presidenza³⁸.

Il magistrato deve, altresì, dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, nel caso in cui l'insegnamento indicato alla lett. c) dell'art.18 si svolga in struttura appartenente a società od associazione, di non farne parte e di non avere, direttamente o per interposta persona, partecipazioni e/o interessi con il soggetto della struttura e che analoghe partecipazioni o interessi non abbiano i propri familiari, affini o conviventi³⁹.

³⁷ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“Nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione il magistrato deve indicare.”*

³⁸ Lettera c) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“c) il numero dei giorni e delle ore di lezione complessivamente impiegati, nonché i compensi relativi all'insegnamento stesso”*.

³⁹ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“Il magistrato deve, altresì, dichiarare, nel caso in cui l'insegnamento indicato alla lett. c) dell'art.18 si svolga in struttura appartenente a società od associazione, di non farne parte e di non avere, direttamente o per interposta persona, partecipazioni e/o*

Art. 21⁴⁰

Nel caso degli incarichi di insegnamento relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui alle lettere c) o d) dell'art. 18, il magistrato non deve svolgere iniziative pubblicitarie di alcun tipo, attraverso siti internet, social network, locandine, manifesti o altri strumenti di divulgazione telematici e analogici. Il magistrato avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo della sua immagine, della sua voce o del suo nome a fini di promozione pubblicitaria, prima dell'inizio del corso, durante il suo svolgimento e dopo il suo termine.

La società conferente non può utilizzare in nessun modo, anche nei propri siti internet e social network, l'immagine, la voce o il nome del magistrato. Resta ferma la possibilità di comunicare individualmente agli interessati che ne facciano richiesta chi sia stato indicato come docente del corso, anche con la trasmissione del relativo calendario delle lezioni, sempreché il magistrato abbia già ottenuto la relativa autorizzazione.

Art. 22

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 l'attività di docenza svolta presso enti pubblici o privati, a titolo oneroso o gratuito, ove svolta in forma non continuativa non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza né a presa d'atto, come anche la partecipazione a convegni e seminari, fermo restando il limite complessivo dei compensi di cui all'art. 6, il cui rispetto dovrà essere attestato dal magistrato nelle comunicazioni di cui al comma seguente. Per attività di docenza continuativa s'intende l'incarico di insegnamento conferito dal medesimo ente pubblico o privato che, in relazione alla medesima iniziativa formativa, impegni il magistrato per più di tre giornate anche non consecutive⁴¹.

Il magistrato che svolga le attività di cui al comma 1 è tenuto ad informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti a qualunque titolo dall'ente conferente e la propria situazione nel deposito dei provvedimenti. ⁴²

interessi con il soggetto della struttura e che analoghe partecipazioni o interessi non abbiano i propri familiari, affini o conviventi”.

⁴⁰ Articolo sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“Nel caso di insegnamento in struttura privata, il magistrato non deve partecipare ad iniziative pubblicitarie della struttura stessa che lo riguardano. In violazione di tale disposizione il Consiglio di Presidenza revocherà l'autorizzazione. Il nominativo del magistrato amministrativo che svolge attività di docenza non deve essere utilizzato a fini di pubblicità dei corsi. Il magistrato che si rende disponibile ad assumere tali incarichi avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo del suo nominativo o della sua immagine a fini di promozione pubblicitaria. Dopo la conclusione dei termini per l'iscrizione ai corsi è consentita la pubblicazione del calendario delle lezioni con indicazione nominativa dei docenti; è fatta salva la possibilità per gli interessati di ottenere informazioni dettagliate attraverso una apposita e specifica richiesta.”.*

⁴¹ Periodo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 81 del 27 novembre 2023, adottata nella seduta del 22 novembre 2023.

⁴² Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Il testo previgente era il seguente: *“Il magistrato che svolga le attività di cui*

L'attività di partecipazione a convegni e seminari, ove svolta a titolo gratuito, è esclusa da tutti gli oneri comunicativi di cui al presente articolo.⁴³

Non rientra nel regime di cui ai precedenti commi, e necessita comunque di autorizzazione ai sensi dell'art. 18, l'insegnamento, anche se occasionale, su incarico conferito da una struttura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), per l'insegnamento in corsi di preparazione per magistrati.⁴⁴

Art. 22-bis

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, le norme a seguire disciplinano le condizioni alle quali il CPGA potrà autorizzare i magistrati a collaborare con soggetti privati nell'organizzazione e nella conduzione di corsi di insegnamento post-universitario per la preparazione ai concorsi o per l'accesso alle professioni legali.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli a seguire i corsi e le iniziative di docenza delle università e degli enti pubblici, o controllati da enti pubblici, anche locali e le docenze nell'ambito delle Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui alla delibera del 6 aprile 2006.

Art. 22-ter

I magistrati amministrativi sono autorizzati a svolgere l'incarico di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), alle seguenti condizioni:

a) che siano previste adeguate condizioni di accesso alla formazione per gli studenti i cui nuclei familiari presentano i requisiti reddituali per ottenere l'esenzione totale dalle tasse universitarie secondo la normativa statale di riferimento⁴⁵;

b) che ogni attività svolta dal magistrato per i corsi di preparazione sia compresa nel limite dei 40 giorni di cui all'art. 18;

c) che l'organizzazione, complessivamente intesa, di un corso di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), da parte di operatore professionale del settore, non sia riferibile alla persona del magistrato amministrativo quale elemento caratterizzante il corso medesimo; a tal fine è fatto divieto al magistrato di assumere l'incarico di direttore o di coordinatore scientifico di tali corsi, salva la possibilità di partecipazione al comitato scientifico.

al comma 1 è tenuto ad informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza semestrale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti e la propria situazione nel deposito dei provvedimenti". Periodo già modificato con delibera dell'8 febbraio 2018.

⁴³ Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Il previgente comma 3 è diventato comma 4.

⁴⁴ Comma 4 (previgente comma 3) aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

⁴⁵ Lettera a) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: "che siano previste adeguate condizioni di accesso alla formazione per i non abbienti".

d) che l'ente privato conferente accetti esclusivamente pagamenti con bonifico bancario⁴⁶.

A tali fini, ed anche allo scopo di consentire al CPGA di verificare le condizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), ogni organismo privato, di qualunque natura (societaria o associativa, profit o non profit) che intende avvalersi della collaborazione di magistrati amministrativi, in qualità di docenti, tutor, componenti di comitati scientifici per la tenuta di corsi di preparazione post-universitaria per le professioni legali o per l'accesso ai concorsi di magistratura, deve espressamente chiederne l'autorizzazione al CPGA nella stessa lettera di conferimento dell'incarico al magistrato o in un atto separato, fornendo a corredo quanto indicato nell'art. 22-quater, a pena di diniego dell'autorizzazione.

Art. 22-quater

Dovranno essere prodotte a corredo dell'istanza di cui alla disposizione che precede:

a) COPIA dell'atto costitutivo, dello statuto, della certificazione camerale ove sussistente, o attestazione della sua inesistenza, con indicazione nominativa di soci, associati e titolari di cariche di amministrazione, rappresentanza, direzione o responsabilità, comunque denominate;

b) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis⁴⁷;

c) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa gli emolumenti descritti dall'articolo 18 bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti d'autore comunque erogati, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato, a qualunque titolo, nei tre anni precedenti a quella della richiesta⁴⁸;

c-bis) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti quale sia stato il numero complessivo degli allievi nel corso dell'anno anteriore a quello oggetto dell'istanza, quale sia stata la percentuale dei corsisti non abbienti per i quali vi sia stato il pagamento di ridotte quote di partecipazione⁴⁹;

⁴⁶ Lettera d) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“che l'attività di insegnamento venga svolta, con la presenza fisica del docente in aula, in un'unica sede e con possibilità di collegamento in streaming con non più di tre sedi”*.

⁴⁷ Lettera b) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“ATTESTAZIONE circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis”*.

⁴⁸ Lettera c) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“ATTESTAZIONE circa gli emolumenti descritti all'art. 18-bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti di autore, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato – a qualunque titolo - nei tre anni precedenti a quello della richiesta”*.

⁴⁹ Lettera c-bis) aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

- d) COPIA dell'ultimo bilancio approvato dell'organismo che richiede di potersi avvalere della collaborazione del magistrato amministrativo;
- e) RELAZIONE descrittiva dei criteri di organizzazione del corso, comprensiva del programma di insegnamento e dell'indicazione nominativa di altri docenti, nonché della descrizione della pubblicità effettuata o da effettuarsi;
- f) IMPEGNO a consentire ad incaricati del CPGA l'accesso e il controllo ai corsi di formazione, allo scopo di poter verificare il rispetto delle direttive del CPGA in ordine alla tenuta ed allo svolgimento della docenza da parte del magistrato;
- g) CREDENZIALI di accesso ai corsi, quando svolti on-line mediante piattaforme informatiche riservate ai soli corsisti, al fine di effettuare i controlli di cui sopra, nonché credenziali di accesso al sito della scuola, qualora ad accesso riservato, nonché ad ogni materiale scientifico e didattico ad accesso riservato;
- h) CALENDARIO completo delle lezioni nelle quali si richiede la collaborazione del magistrato amministrativo come docente, con indicazione esatta dei luoghi di svolgimento delle stesse, ai fini di cui sopra;
- i) IMPEGNO a consegnare al CPGA copia completa dell'elenco degli iscritti ai corsi o alle iniziative di formazione comunque denominati, con relativa contabilità (comprensiva degli incassi, delle spese e degli emolumenti comunque erogati per lo svolgimento del corso, anche a terzi) e modulistica di iscrizione;
- l) IMPEGNO a comunicare mediante pubblicazione sul proprio sito il nominativo di chi effettuerà la correzione degli elaborati, se diverso dal magistrato che ha presentato l'istanza⁵⁰;
- m) IMPEGNO a fornire agli interessati all'iscrizione al corso adeguata informazione in merito alla possibilità per gli studenti di avvalersi per le misure per i non abbienti⁵¹;
- n) DICHIARAZIONE su quali siano le modalità di qualsiasi natura con cui l'ente privato conferente faccia riferimento al corso nel web, anche per fornire informazioni, precisando se per accedere al sito o alle informazioni occorra una *password*, di cui vanno forniti i dati al Segretariato generale della giustizia amministrativa, qualora siano richiesti⁵²;
- o) DICHIARAZIONE relativa alla circostanza se l'ente privato conferente ponga in vendita, ceda gratuitamente o pubblicizzi con qualsiasi modalità libri, anche in formato digitale, riferibili al magistrato; la dichiarazione va resa anche se le attività

⁵⁰ Lettera l) aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

⁵¹ Lettera m) aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

⁵² Lettera n) aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

descritte nel periodo precedente siano poste in essere da società collegata o da società con cui l'ente conferente abbia stipulato degli accordi di distribuzione⁵³.

Art. 22-quinquies

La richiesta di autorizzazione ad avvalersi della collaborazione di magistrati amministrativi deve essere rivolta al CPGA dal rappresentante legale dell'organismo di cui all'art. 22-quater.

Art. 22-sexies⁵⁴

Il Consiglio di Presidenza effettua entro il 30 aprile di ogni anno un controllo a campione sugli incarichi di insegnamento di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) e d), sorteggiando un numero di magistrati pari a un quinto di quelli autorizzati a detti incarichi. Il controllo riguarda almeno un magistrato, sorteggiato tra coloro che hanno dichiarato di percepire non meno di € 40.000 annui. Ferma restando la competenza della prima commissione di disporre anche d'ufficio i relativi controlli, il Segretariato generale della giustizia amministrativa vigila sul rispetto della presente delibera. Il Segretario generale può chiedere in ogni tempo al magistrato o all'ente privato conferente di fornire elementi concernenti lo svolgimento dell'attività di insegnamento autorizzata e trasmette semestralmente una relazione al Consiglio di Presidenza sulla propria attività. La mancata o l'inadeguata risposta dell'ente privato conferente alla richiesta del Segretariato generale è elemento valutabile, in sede di esame delle istanze di autorizzazione, ai fini della sua affidabilità⁵⁵.

Nel caso in cui l'impegno a consentire ed a collaborare ai controlli di cui all'art. 22-quater non dovesse essere onorato dall'organismo, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata ed al magistrato sarà vietata ogni ulteriore collaborazione.

In ogni caso, il magistrato rende le dichiarazioni semestrali previste dall'art. 18, comma I, lettera c) n. 5 e lettera d) n. 4⁵⁶.

⁵³ Lettera o) aggiunta con delibera del Consiglio di Presidenza n. 56 del 19 settembre 2023, adottata nella seduta del 13 settembre 2023.

⁵⁴ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018. Per la consultazione dei "Criteri sulla verifica di cui all'art. 22 sexies della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001" v. "[Delibera del Consiglio di Presidenza n. 9 del 30 gennaio 2025](#)", pubblicata nella presente raccolta.

⁵⁵ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: "Il Consiglio di Presidenza effettua entro il 30 aprile di ogni anno un controllo a campione sugli incarichi di insegnamento di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) e d), sorteggiando un numero di magistrati pari a un quinto di quelli autorizzati a detti incarichi. La prima commissione riferisce al plenum l'esito del controllo entro il successivo 30 giugno."

⁵⁶ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 25 del 13 marzo 2025, adottata nella seduta del 12 marzo 2025. Il testo previgente, inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023, era il seguente: "In ogni caso, il magistrato, semestralmente, rende una dichiarazione in cui comunica al CPGA il numero degli allievi del corso o dei corsi per cui è stato autorizzato, il numero di elaborati eventualmente corretti, nonché l'entità dei compensi ricevuti a qualunque titolo dalla società conferente l'incarico nel medesimo periodo".

Art. 22-septies

Il magistrato autorizzato ad insegnare in uno dei corsi di preparazione per concorsi pubblici di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d), potrà svolgere docenze o partecipare a convegni che prevedono sotto qualsiasi forma un compenso per il magistrato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, entro i seguenti limiti:

- a) 10 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 30 giorni;
- b) 15 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 20 giorni.

Il magistrato è tenuto ad includere nella comunicazione a consuntivo di cui all'art. 22 le informazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22-quater e, precisamente:

ATTESTAZIONE circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis;

ATTESTAZIONE circa gli emolumenti descritti all'art. 18-bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti di autore, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato – a qualunque titolo - nei tre anni precedenti a quello della richiesta.

Art. 22-octies

Le attività di docenza devono essere svolte dai magistrati nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti che sono in atto sottoposti o possono essere sottoposti al proprio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto. Nel caso in cui il magistrato dovesse illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali da lui trattati e definiti, ispirerà la propria esposizione a una ancora più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrà cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti.

In sede di richiesta di autorizzazione all'insegnamento / disponibilità all'insegnamento, i magistrati:

- a) si impegnano espressamente ad osservare il codice etico dei magistrati amministrativi anche nell'ambito dell'insegnamento, nei rapporti con allievi, altri docenti, e ente che conferisce l'incarico di docenza e suoi rappresentanti;
- b) si impegnano a comunicare tempestivamente all'organo di autogoverno ogni sopravvenuta circostanza ostativa;
- c) si impegnano all'osservanza delle seguenti ulteriori regole etiche da intendersi come declinazione del codice etico del magistrato con specifico riferimento alla funzione di insegnamento:

- c.1) LETTERA ABROGATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 50 DEL 19 LUGLIO 2023, ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2023⁵⁷;
- c.2) rispettano il principio di eguaglianza nel rapporto con allieve/i tenendo un comportamento distaccato ispirato a sobrietà, equilibrio, riservatezza, cortesia;
- c.3) ferma restando la libertà di insegnamento, si impegnano a esporre contenuti didattici secondo criteri di oggettività, completezza, aggiornamento, indicando le varie tesi su un dato argomento, i pro e i contro di ognuna, favorendo lo sviluppo, nei discenti, dell'autonomia di giudizio e del senso critico;

per i soli insegnamenti su incarico di terzi o presso la propria abitazione:

- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a fornire al CPGA, entro 10 giorni dall'autorizzazione dell'incarico, le credenziali di accesso al sito internet del corso autorizzato;
- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a non pubblicizzare l'immagine del magistrato sul sito internet del corso in alcun modo, neppure sotto forma di calendari di lezioni, salvo quanto previsto dall'art. 21;
- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a consentire accessi ispettivi nella sede dell'insegnamento, da parte di componenti dell'organo di autogoverno o funzionari delegati, anche senza preavviso;
- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a corrispondere tempestivamente a ogni richiesta di informazioni o chiarimenti sull'attività di insegnamento, chiesta dall'organo di autogoverno;
- allegano copia integrale dei contratti di edizione di volumi eventualmente pubblicati da parte dell'ente privato conferente o da una società allo stesso collegata⁵⁸;
- allegano copia del contratto o dell'atto di conferimento dell'incarico di docenza, in cui dovranno essere specificati l'entità della quota di partecipazione al corso,

⁵⁷ Lettera c.1) abrogata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023. Il testo era il seguente: "c.1) non intrattengono relazioni intime con allieve/allievi in costanza del corso di insegnamento".

⁵⁸ Alinea aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

come definita all'art. 18, tutti i dati previsti dall'articolo 20 e quali siano le misure previste a favore degli studenti provenienti da famiglie non abbienti⁵⁹.

Disposizioni Finali

Art. 23

Il magistrato che è tenuto a chiedere l'autorizzazione per l'accettazione di incarichi di qualsiasi natura deve presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, l'apposita scheda, di cui al modello allegato al presente testo, debitamente compilata e sottoscritta. Lo stesso magistrato deve dar comunicazione di tale richiesta al presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato il magistrato medesimo.

Non si darà seguito all'istruttoria ed alla definizione della pratica di autorizzazione in assenza della mancata od incompleta compilazione nonché della mancata sottoscrizione della scheda. In tal caso, al magistrato interessato deve essere richiesto tempestivamente di integrare la documentazione mancante.

Art. 24

Il provvedimento che conferisce od autorizza un incarico, è comunicato al presidente titolare dell'ufficio giurisdizionale o della sezione consultiva nonché, se diverso, al presidente della sezione interna ove è assegnato il magistrato interessato all'incarico stesso. Il presidente dell'organo giurisdizionale o della sezione consultiva dovrà verificare che l'interessato non versi nel ritardo di cui alla lettera e) dell'art. 4 dei criteri generali. Nel caso versi in tale ritardo, dovrà darne immediata comunicazione (anche a mezzo fax) al Consiglio di Presidenza attestando che l'assegnazione delle cause o degli affari al predetto magistrato sia avvenuta nel rispetto dei criteri in materia di carichi di lavoro stabiliti dal consiglio stesso.

Art. 25

Il presidente dell'organo giurisdizionale o della sezione consultiva, ferme restando le cause di astensione obbligatoria previste dalla normativa vigente, dovrà, altresì, tenere conto delle suddette comunicazioni nella formazione dei collegi e nell'assegnazione degli affari, curando in particolare di evitare che il magistrato partecipi, per la durata dell'incarico e nell'anno successivo al suo esaurimento, a collegi che giudichino su vertenze od affari che riguardino l'amministrazione o l'ente interessato all'incarico cui si riferisce il provvedimento di conferimento o di autorizzazione. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione sarà richiamata l'attenzione del magistrato su quanto precede.

⁵⁹ Alinea aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

Art. 26 ⁶⁰

Fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma primo e secondo del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, ai fini dell'attuazione del terzo comma dello stesso articolo, alla bacheca riservata, presso ogni T.A.R. od il Consiglio di Stato, alle comunicazioni riguardanti gli avvocati, deve essere affisso l'avviso che presso l'ufficio del segretario generale del tribunale o della sezione del consiglio stesso è disponibile l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nei confronti dei magistrati in servizio presso la sede giurisdizionale o consultiva di appartenenza.

Art. 27

La violazione delle prescrizioni in materia di autorizzazione degli incarichi sarà valutata ai fini disciplinari, ai sensi anche dell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 28

La commissione permanente competente per gli incarichi, salva la possibilità di condurre accertamenti su casi particolari, cura una verifica annuale sulle dichiarazioni rese dai magistrati in occasione della richiesta di autorizzazione e/o sulla completezza delle informazioni che gli stessi devono rendere allo scopo. Ai fini della predetta verifica, il Consiglio di Presidenza provvede ad individuare, mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuare entro il mese di maggio, i nominativi di 10 magistrati estratti tra coloro che hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di autorizzazione nel primo anno del biennio immediatamente precedente all'anno del sorteggio stesso.

La commissione potrà, se necessario, chiedere informazioni e chiarimenti sull'attività istituzionale svolta dai magistrati sorteggiati al presidente della sezione giurisdizionale e consultiva cui gli stessi sono assegnati o sulle dichiarazioni e la documentazione in possesso degli uffici competenti a trattare tutte le procedure relative agli incarichi. Potrà, altresì, acquisire dagli interessati le dichiarazioni rese dalle amministrazioni in ordine ai compensi percepiti per gli incarichi conferiti od autorizzati.

Nel caso in cui dalla verifica dovessero emergere difformità od irregolarità, la commissione deve darne comunicazione al magistrato interessato per le controdeduzioni.

La commissione stessa, esaurita la verifica, presenterà entro lo stesso anno una relazione al Consiglio sull'attività compiuta. Il Consiglio di Presidenza, all'esito della stessa verifica, deciderà se investire il presidente del Consiglio di Stato, per la valutazione - ai fini disciplinari delle violazioni dei criteri che dovessero emergere dalla verifica medesima.

⁶⁰ Articolo annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002 e n. 9366/2002. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

Art. 29

I presenti criteri entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

Moduli allegati

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E NEI DOVERI D'UFFICIO DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI

Io sottoscritto/a _____
Codice fiscale _____ (qualifica: _____)
in servizio presso il _____ Sez. _____,

CHIEDO

di essere autorizzato a svolgere il seguente incarico:

a) contenuto specifico delle funzioni da svolgere con l'incarico:

b) amministrazione o soggetto che attribuisce l'incarico:

pubblico;

privato.

- codice fiscale _____

- denominazione _____

- indirizzo _____

c) riferimenti normativi in base ai quali l'incarico è attribuito:

d) compenso previsto dell'incarico:

e) durata dell'incarico:

f) impegno temporale dell'incarico:

g) incarichi autorizzati e/o conferiti, **non** esauriti alla data della dichiarazione, con il relativo compenso effettivamente percepito o determinato nonché l'impegno temporale richiesto:

DICHIARO

- a) che l'Amministrazione od il soggetto che attribuisce l'incarico ____ (1) opera in tutto od in parte nella circoscrizione della sede di servizio (nel caso di C.G.A. o T.A.R.);
- b)
- b1) [] che la sezione in cui sono assegnato ____ (1) ha competenza sulle controversie od affari di chi attribuisce l'incarico;
- OVVERO, alternativamente,
- b2) [] nel caso esista un'unica sezione o che tutte le sezioni siano ugualmente competenti, che nei dodici mesi precedenti la data della presente dichiarazione ____ (1) sono stato componente di collegi in cause in cui era parte l'Amministrazione o il soggetto interessati all'incarico;
- c) che nei dodici mesi precedenti la data della presente dichiarazione ____ (1) sono stato componente di collegi in cause in cui era parte l'Amministrazione od il soggetto interessati all'incarico;
- d) che ____ (1) sono in rapporto di coniugio, ovvero di parentela od affinità entro il quarto grado, con il responsabile dell'Amministrazione od il soggetto interessati all'incarico;
- e) che l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico è pienamente compatibile con il regolare e puntuale assolvimento dei compiti istituzionali (per incarichi non comportanti il collocamento fuori ruolo);
- f) che ____ (1) ho in corso, anche in posizione di fuori ruolo, un incarico continuativo:
- i. presso l'amministrazione interessata all'incarico stesso;
- ii. presso altra amministrazione, avendo altresì in corso, in diversa amministrazione, un altro incarico non continuativo;
- g) che ____ (1) ho in corso un incarico di docenza privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) o d) per più di 30 giorni di calendario.
- h) di non aver percepito complessivamente nell'anno solare precedente – per incarichi di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere – emolumenti superiori al 65% della mia retribuzione lorda o, se maggiore, al 65% della retribuzione media della qualifica a cui appartengo.

Data

Firma

(1) in caso di risposta negativa aggiungere “**non**”.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio esclusivamente per le finalità istituzionali del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità al “Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati svolto per conto del titolare del trattamento dei dati”, approvato dal C.P.G.A. nella seduta del 20 luglio 2018.

Il Segretario
del Consiglio di Presidenza

Avvertenze:

- a) alla dichiarazione va allegata, salvo quanto sopra indicato, copia dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) ogni variazione concernente i dati segnalati, come la cessazione dell'incarico e l'ammontare del compenso percepito deve essere tempestivamente segnalata a cura del dichiarante per l'aggiornamento dell'elenco nominativo degli incarichi e dei relativi compensi ai sensi del D.P.R. 6.10.1993 n.418;
- c) non si prenderanno in esame domande di autorizzazione prive di tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nella presente scheda;
- d) gli incarichi di carattere continuativo e non, gli arbitrati e gli incarichi di analoga natura devono essere comunicati al Presidente della sede di servizio o della sezione di appartenenza onde evitare la partecipazione del magistrato interessato a collegi giudicanti in controversie in cui sia parte l'Amministrazione od il soggetto che ha conferito l'incarico per il periodo dell'incarico stesso e nei sei mesi successivi alla sua conclusione;
- e) il Consiglio di Presidenza ha previsto periodiche verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché sull'osservanza degli obblighi conseguenti alle autorizzazioni od ai conferimenti (delibera C.P. 14.12.1993).



.....

DICHIARAZIONE

Visto l'art. 4, lett. e) della delibera 18 dicembre 2001 (*Norme generali sul conferimento e l'autorizzazione degli incarichi nei confronti dei magistrati amministrativi*), così come modificato nella seduta del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2018

SI ATTESTA

che il Ref. /I Ref. /Cons....., in servizio presso, NON risulta in ritardo nel deposito delle sentenze (o dei pareri), **rispetto ai termini di legge.**

Il Direttore della Sezione

Data

Modello attestazione approvato con delibera CPGA del 12 febbraio 2021

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NON COMPRESI NEI COMPITI E NEI DOVERI D'UFFICIO DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 18 DICEMBRE 2001.

Io sottoscritto/a _____
Codice fiscale _____ (qualifica: _____)
in servizio presso il _____ Sez. _____.

CHIEDO

di essere autorizzato a svolgere il seguente incarico di insegnamento ai sensi della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, così come modificata dal C.P.G.A. nelle sedute del 19 luglio 2023 e del 13 settembre 2023, d'ora in avanti denominata "*delibera*":

a) contenuto specifico delle funzioni da svolgere con l'incarico di insegnamento:

a1) modalità di svolgimento dell'incarico di docenza (artt. 18 e 20 lett. a, delib. cit.):

- a) conferimento da parte del Consiglio di Presidenza;
 b) incarico attribuito da una pubblica amministrazione;
 c) incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un'attività di formazione scientifica e culturale;
 d) presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite.

a2) Amministrazione o soggetto che attribuisce l'incarico (art. 20, lett. b, delib. cit.):

- codice fiscale: _____

- denominazione: _____

- indirizzo: _____

b) calendario delle lezioni⁶¹ (art. 20 lett. c, delib. cit.):

⁶¹ Calendario delle lezioni da eventualmente allegare alla presente richiesta.

c) durata dell'incarico (art. 18, co.2, delib. cit.):

d) numero dei giorni e delle ore complessivamente impiegati (art. 20 lett. c, delib. cit.):

e) attività di correzione elaborati (art. 18, co. 8, delib. cit.):

- si

- no

e.1) nominativo di chi corregge gli elaborati⁶² (art. 20 lett. c, delib. cit.):

f) previsione di sistemi informatici che consentano il collegamento da remoto degli studenti della/e lezione/i (art. 18, co.9, delib. cit.):

- si

- no

g) registrazione della/e lezione/i (art. 18, co. 9, delib. cit.):

- si

- no

h) materia o materie insegnate (art. 20 lett. a, delib. cit.):

i) città dove le lezioni sono svolte (art. 20 lett. c, delib. cit.):

⁶² Il magistrato, se al momento dell'istanza non è a conoscenza dei nominativi di chi corregge gli elaborati, deve comunicare i relativi dati al Consiglio di Presidenza, entro il termine di quattordici giorni dalla loro conoscenza.

i.1) eventuali sedi in cui le lezioni sono svolte in *streaming*:

l) nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione⁶³ (art. 20 lett. c, delib. cit.):

m) compenso previsto dell'incarico: _____ euro (art. 20 lett. c, delib. cit.);

- incremento del compenso in considerazione del numero degli iscritti:

- si:

- no:

n) incarichi autorizzati e/o conferiti, non esauriti alla data della dichiarazione, con il relativo compenso effettivamente percepito o determinato nonché l'impegno temporale richiesto:

o) annotazioni e /o richieste specifiche:

⁶³ Il magistrato, se al momento dell'istanza non è a conoscenza dei nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione, deve comunicare i relativi dati al Consiglio di Presidenza, entro il termine di quattordici giorni dalla loro conoscenza.

DICHIARO

1. che l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico è pienamente compatibile con il regolare e puntuale assolvimento dei compiti istituzionali;
2. che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, inclusi rimborsi, compensi per cessione di diritti di autore inerenti materiali d'aula, per sé, per il proprio coniuge (o convivente o partner dell'unione civile), per i propri parenti entro il senso grado o per i propri affini entro il quarto grado (art. 18 *bis*, co. 1, lett. b, delib. cit.);
3. di non aver percepito complessivamente nell'anno solare precedente – per incarichi di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere – emolumenti superiori al 65% della mia retribuzione lorda o, se maggiore, al 65% della retribuzione media della qualifica a cui appartengo.
4. l'inesistenza di rapporti di coniugio, di convivenza, o di rapporti derivanti da unioni civili o da vincoli fiduciari, di parentela entro il sesto grado e di affinità entro il quarto grado con i responsabili della gestione del corso, con gli organi di direzione e amministrazione dell'organismo, o che comunque controllino tali organismi, per interposta persona fisica o giuridica (art. 18 *bis*, co. 1, lett. c, delib. cit.);
5. di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti ai corsi o all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono, che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la mia indipendenza o il prestigio del mio ruolo (art. 18-*bis*, co. 1, lett. d, delib. cit.);
6. che i partecipanti ai corsi ____ (1) sono vincolati ad adottare manuali e testi di cui sono autore (art. 18-*bis*, co. 1, lett. e, delib. cit.);
7. di essere consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 18-*bis*, co. 1, delib. cit. dovranno essere prontamente aggiornate, senza nessun indugio, nel caso in cui intervengano mutamenti di sorta (art. 18-*bis* co. 2, delib. cit.);
8. di essere consapevole dei casi in cui sono disposte la sospensione immediata dell'autorizzazione e la sua successiva revoca, ai sensi dell'art. 18 *bis*, co. 3, delib. cit. e che il comportamento del magistrato in tali casi costituisce una grave violazione disciplinare (art. 18-*bis*, co. 3, delib. cit.);
9. di essere consapevole che le attività di docenza devono essere svolte nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti

che sono in atto sottoposti o possono essere sottoposti al mio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto e che nel caso in cui dovessi illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali da me trattati e definiti, ispirerò la mia esposizione a una ancora più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrò cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti (art. 22-*octies*, delib. cit.);

10. di impegnarmi:

- a) espressamente ad osservare il codice etico dei magistrati amministrativi anche nell'ambito dell'insegnamento, nei rapporti con allievi, altri docenti, e ente che conferisce l'incarico di docenza e suoi rappresentanti (art. 22-*octies* co. 2 lett. a, delib. cit.);
- b) a comunicare tempestivamente all'organo di autogoverno ogni sopravvenuta circostanza ostativa (art. 22-*octies* co. 2 lett. b, delib. cit.);
- c) all'osservanza delle ulteriori regole etiche da intendersi come declinazione del codice etico del magistrato con specifico riferimento alla funzione di insegnamento e, in particolare: a rispettare il principio di eguaglianza nel rapporto con allieve/i tenendo un comportamento distaccato ispirato a sobrietà, equilibrio, riservatezza, cortesia; ferma restando la libertà di insegnamento, a esporre contenuti didattici secondo criteri di oggettività, completezza, aggiornamento, indicando le varie tesi su un dato argomento, i pro e i contro di ognuna, favorendo lo sviluppo, nei discenti, dell'autonomia di giudizio e del senso critico (art. 22-*octies* co. 2 lett. c2 e c3, delib. cit.).

(1) in caso di risposta negativa aggiungere “non”.

→ Per incarichi di insegnamento relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui alla *lettera c)* dell’art. 18 della delibera 18 dicembre 2001 - incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un’attività di formazione scientifica e culturale:

DICHIARO

1. di essere consapevole del divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze (art. 18, lett. c, n.2, delib. cit.);
2. di essere a conoscenza del divieto, in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni, di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi (art. 18, lett. c, n.4, delib. cit.);
3. di impegnarmi a trasmettere, ogni sei mesi, al Consiglio di Presidenza una relazione, nella quale espongo le attività svolte con riferimento all’attività autorizzata e, in particolare, indico le giornate e le ore di lezione svolte ed il numero di elaborati che eventualmente abbia corretto, oltre ai compensi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalla società o dall’ente conferente, anche a titolo di diritti d’autore nel medesimo periodo nonché il numero degli allievi del corso o dei corsi per cui è stato autorizzato (art. 18, lett. c, n.5, e art. 22 sexies co. 3 delib. cit.);
4. che il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 150 persone (art. 18, lett. c, n.6, delib. cit.) o al diverso numero di studenti (_____) previsto dal regime transitorio di cui all’art. 11 del deliberato adottato nella seduta del C.P.G.A. svoltasi il 19 luglio 2023;
5. di essere a conoscenza che:
 - l’incarico di docenza non può essere autorizzato per una durata superiore a un anno e per un impegno complessivo superiore a quaranta giorni (*ex art. 22 ter, lett. b, delib. cit.*), nel cui limite vanno computate tutte le attività espletate in relazione al corso, ivi incluse a titolo esemplificativo gli “*open days*” per illustrare le caratteristiche del corso, le “*spiegazioni delle tracce*” sorteggiate al concorso, le “*full immersions*” e ogni altra iniziativa analoga; (art. 18, co.2, delib. cit.);
 - all’interno di ciascuna giornata, l’impegno didattico complessivo, come risultante dal calendario divulgato, non può essere superiore a cinque ore, anche non continuative, di mattina o di pomeriggio (art. 18, co.2, delib. cit.);
 - nel rispetto del limite complessivo di giorni e di orario di cui ai periodi precedenti, è consentita l’attività di correzione degli elaborati redatti da coloro che frequentano il corso, in tal caso presumendosi ad ogni effetto che consiste in cinque ore il tempo necessario per correggere diciotto elaborati (art. 18, co.2, delib. cit.);

- l'attività di insegnamento può riguardare anche due corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché nell'istanza di autorizzazione venga precisato quali siano i corsi, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui ai periodi precedenti e il numero massimo degli allievi stabilito nel primo comma dell'art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (art. 18, co.2, delib. cit.);
- 6. di essere consapevole che l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui al primo comma, lettera c) dell'art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 non può essere rilasciata al magistrato che sia stato già autorizzato a svolgere un incarico di insegnamento in un corso di laurea o *post lauream* presso una università pubblica o privata e che tale disposizione non si applica alla didattica universitaria integrativa, prestata in modo occasionale per non più di sei incontri annuali presso la medesima Università, e all'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 18, co.3, delib. cit.);
- 7. di essere consapevole che l'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario della Giustizia Amministrativa decade *ipso iure* con l'accoglimento della domanda di conferimento dell'incarico di insegnamento di cui all'art. 18, primo comma, lettere c), per tutta la durata dell'autorizzazione (art. 18, co.4, delib. cit.);
- 8. di essere consapevole di poter distribuire schemi e materiale didattico soltanto ai corsisti, ferma restando la regola della omnicomprensività, fissata dall'art. 18 co. 5 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (art. 18, co.6, delib. cit.);
- 9. di essere a conoscenza del divieto di svolgere attività di mero tutoraggio, salva la possibilità di fornire ai corsisti, nell'ambito delle lezioni, consigli sul metodo di studio e sui testi; per mero tutoraggio, si intende anche l'attività volta a fornire risposte dirette agli studenti nelle cd. aree riservate dei siti o con modalità analoghe che consentano il contatto diretto con gli studenti; (art. 18, co.7, delib. cit.)
- 10. di essere consapevole che i corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura amministrativa non possono essere autorizzati in favore dei magistrati amministrativi, nelle ipotesi previste dall'art. 18 comma 13, lett. a, b, c, d, e, delib. cit. e che l'interdizione all'insegnamento si applica altresì al triennio successivo alla cessazione di tutti i predetti incarichi; (art. 18, co.13 e 14, delib. cit.)
- 11. ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, nel caso in cui l'insegnamento si svolga in struttura appartenente a società od associazione, di non farne parte e di non avere, direttamente o per interposta persona, partecipazioni e/o interessi con il soggetto della struttura e che analoghe partecipazioni o interessi non abbiano i propri familiari, affini o conviventi (art. 20, co.2, delib. cit.);
- 12. di non svolgere iniziative pubblicitarie di alcun tipo, attraverso siti internet, social network, locandine, manifesti o altri strumenti di divulgazione telematici e analogici e che avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo della mia immagine, della mia voce o del mio nome a fini di promozione pubblicitaria, prima dell'inizio del corso, durante il suo svolgimento e dopo il suo termine (art. 21, co.1, delib. cit.);
- 13. che sono previste adeguate condizioni di accesso alla formazione secondo quanto indicato all'art. 18, lett. c, n.7, delib. cit. per gli studenti i cui nuclei familiari presentano i requisiti reddituali per ottenere l'esenzione totale dalle tasse

universitarie secondo la normativa statale di riferimento (art. 22 ter, lett. a, delib. cit.);

14. che l'organizzazione, complessivamente intesa, di un corso da parte di operatore professionale del settore non è riferibile alla mia persona quale elemento caratterizzante il corso medesimo; a tal fine dichiaro di essere consapevole del divieto di assumere l'incarico di direttore o di coordinatore scientifico di tali corsi, salva la possibilità di partecipazione al comitato scientifico (art. 22 ter, lett. c, delib. cit.);
15. che l'ente privato conferente accetta esclusivamente pagamenti con bonifico bancario (art. 22 ter, lett. d, delib. cit.);
16. di essere consapevole che in caso di autorizzazione ad insegnare in uno dei corsi di preparazione per concorsi pubblici di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e della delib. cit., potrò svolgere docenze o partecipare a convegni che prevedono sotto qualsiasi forma un compenso per il magistrato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, entro i seguenti limiti:
 - a) 10 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 30 giorni;
 - b) 15 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 20 giorni. (art. 22 septies, co. 1, delib. cit.).

ALLEGRO

- 1a) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; (18, lett. c, n.3, delib. cit.)
- 1b) nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione, la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti la dichiarazione relativa ai mutamenti intervenuti;
- 2) rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi;
- 3) richiesta da parte dell'organismo privato, di qualunque natura (societaria o associativa, profit o non profit), di autorizzazione ad avvalersi della mia collaborazione, in qualità di docente, tutor, componente di comitati scientifici per la tenuta di corsi di preparazione post-universitaria per le professioni legali o per l'accesso ai concorsi di magistratura, rivolta al CPGA dal rappresentante legale dell'organismo conferente (art. 22 *quinquies*, delib. cit.), comprensiva degli allegati previsti dall'art. 22 *quater* delib. cit. (art. 22 *ter*, co 2, delib. cit.):
 - a) COPIA dell'atto costitutivo, dello statuto, della certificazione camerale ove sussistente, o attestazione della sua inesistenza, con indicazione nominativa di soci, associati e titolari di cariche di amministrazione, rappresentanza, direzione o responsabilità, comunque denominate (22 *quater*, a seguire, delib. cit.)
 - b) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18 *bis*;
 - c) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa gli emolumenti descritti dall'articolo 18 *bis*, comunque denominati (inclusi compensi, diritti d'autore comunque erogati, utili, partecipazioni) previsti per la

- collaborazione richiesta ed erogati al magistrato, a qualunque titolo, nei tre anni precedenti a quella della richiesta;
- c-bis) ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti quale sia stato il numero complessivo degli allievi nel corso dell'anno anteriore a quello oggetto dell'istanza, quale sia stata la percentuale dei corsisti non abbienti per i quali vi sia stato il pagamento di ridotte quote di partecipazione;
- d) COPIA dell'ultimo bilancio approvato dell'organismo che richiede di potersi avvalere della collaborazione del magistrato amministrativo;
- e) RELAZIONE descrittiva dei criteri di organizzazione del corso, comprensiva del programma di insegnamento e dell'indicazione nominativa di altri docenti, nonché della descrizione della pubblicità effettuata o da effettuarsi;
- f) IMPEGNO a consentire ad incaricati del CPGA l'accesso e il controllo ai corsi di formazione, allo scopo di poter verificare il rispetto delle direttive del CPGA in ordine alla tenuta ed allo svolgimento della docenza da parte del magistrato;
- g) CREDENZIALI di accesso ai corsi, quando svolti on-line mediante piattaforme informatiche riservate ai soli corsisti, al fine di effettuare i controlli di cui sopra, nonché credenziali di accesso al sito della scuola, qualora ad accesso riservato, nonché ad ogni materiale scientifico e didattico ad accesso riservato;
- h) CALENDARIO completo delle lezioni nelle quali si richiede la collaborazione del magistrato amministrativo come docente, con indicazione esatta dei luoghi di svolgimento delle stesse, ai fini di cui sopra;
- i) IMPEGNO a consegnare al CPGA copia completa dell'elenco degli iscritti ai corsi o alle iniziative di formazione comunque denominati, con relativa contabilità (comprensiva degli incassi, delle spese e degli emolumenti comunque erogati per lo svolgimento del corso, anche a terzi) e modulistica di iscrizione;
- l) IMPEGNO a comunicare mediante pubblicazione sul proprio sito il nominativo di chi effettuerà la correzione degli elaborati, se diverso dal magistrato che ha presentato l'istanza;
- m) IMPEGNO a fornire agli interessati all'iscrizione al corso adeguata informazione in merito alla possibilità per gli studenti di avvalersi per le misure per i non abbienti;
- n) DICHIARAZIONE su quali siano le modalità di qualsiasi natura con cui l'ente privato conferente faccia riferimento al corso nel web, anche per fornire informazioni, precisando se per accedere al sito o alle informazioni occorra una password, di cui vanno forniti i dati al Segretariato generale della giustizia amministrativa, qualora siano richiesti;
- o) DICHIARAZIONE relativa alla circostanza se l'ente privato conferente ponga in vendita, ceda gratuitamente o pubblicizzi con qualsiasi modalità libri, anche in formato digitale, riferibili al magistrato; la dichiarazione va resa anche se le attività descritte nel periodo precedente siano poste in essere da società collegata o da società con cui l'ente conferente abbia stipulato degli accordi di distribuzione.
- 4) impegno dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a fornire al CPGA, entro 10 giorni dall'autorizzazione dell'incarico, le credenziali di accesso al sito internet del corso autorizzato (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
- 5) impegno dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a non pubblicizzare l'immagine del magistrato sul sito internet del corso in alcun modo, neppure sotto forma di calendari di lezioni, salvo quanto previsto dall'art. 21, delib. cit. (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);

- 6) impegno dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a consentire accessi ispettivi nella sede dell'insegnamento, da parte di componenti dell'organo di autogoverno o funzionari delegati, anche senza preavviso (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
- 7) impegno dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a corrispondere tempestivamente a ogni richiesta di informazioni o chiarimenti sull'attività di insegnamento, chiesta dall'organo di autogoverno (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
- 8) copia integrale dei contratti di edizione di volumi eventualmente pubblicati da parte dell'ente privato conferente o da una società allo stesso collegata (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
- 9) copia del contratto o dell'atto di conferimento dell'incarico di docenza, in cui dovranno essere specificati l'entità della quota di partecipazione al corso, come definita all'art. 18, tutti i dati previsti dall'articolo 20 e quali siano le misure previste a favore degli studenti provenienti da famiglie non abbienti (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
- 10) autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ente conferente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora esistente, circa l'assenza di condanne penali e di carichi pendenti (delibera CPGA n. 89 del 27 ottobre 2021).

Per incarichi di insegnamento relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui alla lettera d) dell'art. 18 della delibera 18 dicembre 2001 – incarico svolto presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite:

DICHIARO

1. che, fermo restando il divieto di connotazione di attività d'impresa previsto dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non è superiore a 50 unità e che i pagamenti possono avere luogo unicamente mediante bonifico bancario (art. 18, lett. d, n.2, delib. cit.);
2. che, in applicazione dell'art. 22-ter, lettera a) delib. cit., consento, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, la cui quota di iscrizione non può essere superiore ad un terzo di quella ordinaria (art. 18, lett. d, n.2-bis, delib. cit.);
3. di essere a conoscenza del divieto espresso di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet (art. 18, lett. d, n.3, delib. cit.);
4. di impegnarmi a produrre la rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi (art. 18, lett. d, n.4, delib. cit.);
5. di essere a conoscenza del divieto, in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni, di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi; (art. 18, lett. d, n.5, delib. cit.);
6. di essere a conoscenza che l'attività non deve incidere sull'attività istituzionale del magistrato (art. 18, lett. d, n.6, delib. cit.);
7. di essere a conoscenza che:
 - l'incarico di docenza non può essere autorizzato per una durata superiore a un anno e per un impegno complessivo superiore a quaranta giorni (art. 22-ter, lett. b, delib. cit.), nel cui limite vanno computate tutte le attività espletate in relazione al corso, ivi incluse a titolo esemplificativo gli "open days" per illustrare le caratteristiche del corso, le "spiegazioni delle tracce" sorteggiate al concorso, le "full immersions" e ogni altra iniziativa analoga (art. 18, co.2, delib. cit.);
 - all'interno di ciascuna giornata, l'impegno didattico complessivo, come risultante dal calendario divulgato, non può essere superiore a cinque ore, anche non continuative, di mattina o di pomeriggio (art. 18, co.2, delib. cit.)
 - nel rispetto del limite complessivo di giorni e di orario di cui ai periodi precedenti, è consentita l'attività di correzione degli elaborati redatti da coloro che frequentano il

corso, in tal caso presumendosi ad ogni effetto che consiste in cinque ore il tempo necessario per correggere diciotto elaborati (art. 18, co.2, delib. cit.)

- l'attività di insegnamento può riguardare anche due corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché nell'istanza di autorizzazione venga precisato quali siano i corsi, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui ai periodi precedenti e il numero massimo degli allievi stabilito nel primo comma dell'art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001. (art. 18, co.2, delib. cit.)
- 8. di essere consapevole che l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui al primo comma, lettera d) dell'art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 non può essere rilasciata al magistrato che sia stato già autorizzato a svolgere un incarico di insegnamento in un corso di laurea o *post lauream* presso una università pubblica o privata e che tale disposizione non si applica alla didattica universitaria integrativa, prestata in modo occasionale per non più di sei incontri annuali presso la medesima Università, e all'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 18, co.3, delib. cit.);
- 9. di essere consapevole che l'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario della Giustizia Amministrativa decade *ipso iure* con l'accoglimento della domanda di conferimento dell'incarico di insegnamento di cui all'art. 18, primo comma, lettere d), per tutta la durata dell'autorizzazione (art. 18, co.4, delib. cit.);
- 10. di essere consapevole di poter distribuire schemi e materiale didattico soltanto ai corsisti, ferma restando la regola della omnicomprensività, fissata dell'art. 18 co. 5 delib. cit. (art. 18, co.6, delib. cit.);
- 11. di essere a conoscenza del divieto di svolgere attività di mero tutoraggio, salva la possibilità di fornire ai corsisti, nell'ambito delle lezioni, consigli sul metodo di studio e sui testi; per mero tutoraggio, si intende anche l'attività volta a fornire risposte dirette agli studenti nelle cd. aree riservate dei siti o con modalità analoghe che consentano il contatto diretto con gli studenti (art. 18, co.7, delib. cit.);
- 12. aver informato gli interessati all'iscrizione, anche mediante adeguata diffusione sul proprio sito, delle misure a favore dei non abbienti (art. 18, co.11, delib. cit.);
- 13. di essere consapevole che i corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura amministrativa non possono essere autorizzati in favore dei magistrati amministrativi, nelle ipotesi previste dall'art. 18 comma 13, lett. a, b, c, d, e, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e che l'interdizione all'insegnamento si applica altresì al triennio successivo alla cessazione di tutti i predetti incarichi (art. 18, co.13 e 14, delib. cit.);
- 14. di non svolgere iniziative pubblicitarie di alcun tipo, attraverso siti internet, social network, locandine, manifesti o altri strumenti di divulgazione telematici e analogici e che avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo della mia immagine, della mia voce o del mio nome a fini di promozione pubblicitaria, prima dell'inizio del corso, durante il suo svolgimento e dopo il suo termine (art. 21, co.1, delib. cit.);
- 15. di impegnarmi a rendere **semestralmente** una dichiarazione in cui comunico al CPGA il numero degli allievi del corso o dei corsi per cui sono stato autorizzato, il numero di elaborati eventualmente corretti, nonché l'entità dei compensi ricevuti a qualunque titolo dalla società conferente l'incarico nel medesimo periodo. (art. 22 sexies co. 3 delib. cit.);

16. di essere consapevole che in caso di autorizzazione ad insegnare in uno dei corsi di preparazione per concorsi pubblici di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) delib. cit., potrò svolgere docenze o partecipare a convegni che prevedono sotto qualsiasi forma un compenso per il magistrato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, entro i seguenti limiti:
- a) 10 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 30 giorni;
 - b) 15 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 20 giorni. (art. 22 septies, co. 1, delib. cit.);

ALLEGO

1. impegno del magistrato a fornire al CPGA, entro 10 giorni dall'autorizzazione dell'incarico, le credenziali di accesso al sito internet del corso autorizzato (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
2. impegno del magistrato a non pubblicizzare l'immagine del magistrato sul sito internet del corso in alcun modo, neppure sotto forma di calendari di lezioni, salvo quanto previsto dall'art. 21 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
3. impegno del magistrato a consentire accessi ispettivi nella sede dell'insegnamento, da parte di componenti dell'organo di autogoverno o funzionari delegati, anche senza preavviso (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);
4. impegno del magistrato a corrispondere tempestivamente a ogni richiesta di informazioni o chiarimenti sull'attività di insegnamento, chiesta dall'organo di autogoverno (art. 22 octies, co 3, delib. cit.);

Data

Firma

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio esclusivamente per le finalità istituzionali del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità al "Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati svolto per conto del titolare del trattamento dei dati", approvato dal C.P.G.A. nella seduta del 20 luglio 2018.

**Il Segretario
del Consiglio di Presidenza**

Avvertenze:

- a) alla dichiarazione va allegata, salvo quanto sopra indicato, copia dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) ogni variazione concernente i dati segnalati, come la cessazione dell'incarico e l'ammontare del compenso percepito deve essere tempestivamente segnalata a cura del dichiarante per l'aggiornamento dell'elenco nominativo degli incarichi e dei relativi compensi ai sensi del D.P.R. 6.10.1993 n.418;
- c) non si prenderanno in esame domande di autorizzazione prive di tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nella presente scheda;
- d) gli incarichi di carattere continuativo e non, gli arbitrati e gli incarichi di analoga natura devono essere comunicati al Presidente della sede di servizio o della sezione di appartenenza onde evitare la partecipazione del magistrato interessato a collegi giudicanti in controversie in cui sia parte l'Amministrazione od il soggetto che ha conferito l'incarico per il periodo dell'incarico stesso e nei sei mesi successivi alla sua conclusione;
- e) il Consiglio di Presidenza ha previsto periodiche verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché sull'osservanza degli obblighi conseguenti alle autorizzazioni od ai conferimenti (delibera C.P. 14.12.1993).



.....

DICHIARAZIONE

Visto l'art. 4, lett. e) della delibera 18 dicembre 2001 (*Norme generali sul conferimento e l'autorizzazione degli incarichi nei confronti dei magistrati amministrativi*), così come modificato nella seduta del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2018

SI ATTESTA

che il Ref. /I Ref. /Cons....., in servizio presso, NON risulta in ritardo nel deposito delle sentenze (o dei pareri), **rispetto ai termini di legge.**

Il Direttore della Sezione

Data

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023.

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, recante “*Norme generali per il conferimento o l’autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi*” e successive modificazioni;

VISTO il *Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa*, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021;

VISTA la proposta della Prima Commissione permanente adottata nella riunione del 18 luglio 2023 con cui è stata rimessa al *plenum* la valutazione sul testo elaborato dal gruppo di lavoro all’uopo costituito;

DELIBERA

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente delibera contiene disposizioni modificative e integrative del Capo IV della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001.

Articolo 2

(Modifiche all’art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All’art. 18, primo comma, lettera c), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti punti:

«5) *ogni sei mesi, il magistrato trasmette al Consiglio di Presidenza una relazione, nella quale espone le attività svolte con riferimento all’attività autorizzata e, in particolare, indicando le giornate e le ore di lezione svolte ed il numero di elaborati che eventualmente abbia corretto, oltre ai compensi eventualmente percepiti a qualsiasi titolo dalla società o dall’ente conferente, anche a titolo di diritti d’autore;*

6) *il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 150 persone;*

7) *in applicazione dell’art. 22-ter, lettera a), l’ente privato conferente deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per*

l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, ai quali va accordata una quota di iscrizione non superiore ad un terzo di quella ordinaria;

8) il Consiglio di Presidenza, qualora l'ente privato conferente consenta la partecipazione a titolo gratuito di studenti e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente punto 7), può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 6, può essere incrementato, fino ad un massimo di venticinque persone, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria».

2. L'art. 18, primo comma, lettera d), n. 2), è sostituito dal seguente punto: *«2) fermo restando il divieto di connotazione di attività d'impresa previsto dall'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il numero complessivo di coloro che seguono il corso, incluso chi segue la lezione da remoto, con qualunque modalità telematica, ed escluso chi partecipa a titolo gratuito, non può essere superiore a 50 unità. I pagamenti possono avere luogo unicamente mediante bonifico bancario».*

3. Dopo l'art. 18, primo comma, lettera d), n. 2), sono inseriti i seguenti ulteriori punti: *«2-bis) in applicazione dell'art. 22 ter, lettera a), il magistrato deve consentire, nella misura di almeno un quarto degli iscritti che eccedono il numero di quaranta, la partecipazione di studenti i cui nuclei familiari abbiano i requisiti reddituali per l'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie, la cui quota di iscrizione non può essere superiore ad un terzo di quella ordinaria;*

«2-ter) il Consiglio di Presidenza, qualora il magistrato consenta la partecipazione di studenti a titolo gratuito e, comunque, in relazione al numero dei soggetti che godono della riduzione della quota di cui al precedente comma 2 bis, può valutare se il numero degli allievi, fissato dal precedente punto 4-bis, può essere incrementato, fino ad un massimo di dieci, anch'essi ammessi al pagamento di una quota di partecipazione non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria.

4. L'art. 18, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituito dal seguente: *«Gli incarichi di docenza di cui alle lettere c) o d) del primo comma non possono essere autorizzati per una durata superiore a un anno e per un impegno complessivo superiore a quaranta giorni, nel cui limite vanno computate tutte le attività espletate dal magistrato in relazione al corso, ivi incluse a titolo esemplificativo gli "open days" per illustrare le caratteristiche del corso, le "spiegazioni delle tracce" sorteggiate al concorso, le "full immersions" e ogni altra iniziativa analoga. All'interno di ciascuna giornata l'impegno didattico complessivo del magistrato, come risultante dal calendario divulgato, non può essere superiore a cinque ore, anche non continuative, di mattina o di pomeriggio. Nel rispetto del limite complessivo di giorni e di orario di cui ai periodi precedenti, è consentita l'attività di correzione degli elaborati redatti da coloro che frequentano il corso, in tal caso*

presumendosi ad ogni effetto che consiste in cinque ore il tempo necessario per correggere diciotto elaborati. L'attività di insegnamento può riguardare anche due corsi di preparazione a differenti concorsi pubblici, purché il magistrato nell'istanza di autorizzazione precisi quali siano i corsi, fermi restando i limiti orari e giornalieri di cui ai periodi precedenti e il numero massimo degli allievi stabilito nel primo comma.

5. All'art. 18, primo comma, lettera c), n. 2, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, sono soppresse le parole «*fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi*».

6. Dopo l'art. 18, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui al primo comma, lettera c) e lettera d), del presente articolo, non può essere rilasciata al magistrato che sia stato già autorizzato a svolgere un incarico di insegnamento in un corso di laurea o post lauream presso una università pubblica o privata. La disposizione che precede non si applica alla didattica universitaria integrativa, prestata in modo occasionale per non più di sei incontri annuali presso la medesima Università, e all'insegnamento presso le scuole di specializzazione per le professioni legali».

«L'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario non può essere conferito a chi abbia ottenuto una autorizzazione prevista dall'art. 18, primo comma, lettere c) e d), per tutta la durata di quest'ultima. L'incarico di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario decade ipso iure con l'accoglimento della domanda di conferimento dell'incarico di insegnamento indicato nel periodo precedente».

«Ai fini di quanto previsto dalla presente delibera, per 'quota di partecipazione' al corso, si intende il compenso originariamente concordato tra il singolo iscritto e l'ente privato conferente per la frequenza del corso, anche se tenuto insieme ad altri docenti. La quota di partecipazione è onnicomprensiva di ogni attività connessa al corso, quali, a titolo esemplificativo, la correzione dei compiti e lo svolgimento di lezioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel calendario originario per 'full immersion', summer school, lezioni di aggiornamento comunque denominate».

«Il magistrato o l'ente privato conferente può distribuire schemi e materiale didattico soltanto ai corsisti, ferma restando la regola della onnicomprensività, fissata dal precedente comma».

«Il magistrato non può svolgere attività di mero tutoraggio, salva la possibilità di fornire ai corsisti, nell'ambito delle lezioni, consigli sul metodo di studio e sui testi; per mero tutoraggio, si intende anche l'attività volta a fornire risposte dirette agli studenti nelle cd. aree riservate dei siti o con modalità analoghe che consentano il contatto diretto con gli studenti».

«Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente delibera, è autorizzabile l'incarico consistente nella mera correzione degli elaborati, qualora nella

istanza sia specificato quale sia il docente che svolga le lezioni. Si applica la presunzione prevista dall'art. 18, secondo comma».

«L'incarico di insegnamento è autorizzabile anche qualora l'ente pubblico o privato conferente abbia previsto l'uso di sistemi informatici che consentano il collegamento da remoto degli studenti. Il magistrato deve indicare nell'istanza di autorizzazione se sia prevista la registrazione della lezione, la quale può essere diffusa gratuitamente ai soli studenti già iscritti al corso e con modalità informatiche che ne impediscano la diffusione a terzi».

«L'autorizzazione all'incarico di insegnamento può essere negata qualora la quota di partecipazione al corso sia irragionevole e incongrua in rapporto alla specifica offerta formativa e a qualsiasi altra circostanza rilevante».

«L'ente conferente o, nel caso di docenze ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), il magistrato deve informare gli interessati all'iscrizione, anche mediante adeguata diffusione sul proprio sito, delle misure a favore dei non abbienti».

Articolo 3

(Modifiche all'art. 18-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 18-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono disposte la sospensione immediata dell'autorizzazione e la sua successiva revoca:

a) se l'ente privato conferente divulga sul proprio sito o con qualsiasi altra modalità le date di svolgimento delle prove o altre informazioni riservate relative allo svolgimento di un concorso, ancor prima che vi sia stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sugli altri canali ufficiali di un'Amministrazione che ha indetto un concorso (es. sito web istituzionale);

b) se l'ente privato conferente effettua pubblicità comparative di qualunque tipo e, in particolare, sulla percentuale di chi ha superato le prove, o indica comunque tale percentuale senza effettuare comparazioni;

c) se l'ente privato conferente, con il proprio sito internet, pagina facebook, instagram o altri social comunque denominati, o con messaggi audio o video di qualsiasi forma, o con trasmissione di email o di manifesti, volantini o altre modalità, utilizza l'immagine, la voce o il nome del magistrato per promuovere il corso;

d) se l'ente privato conferente pone in vendita, cede gratuitamente o pubblicizza con qualsiasi modalità libri riferibili al magistrato;

e) se l'ente privato conferente pone in vendita le registrazioni delle lezioni, in violazione del presente regolamento;

f) se il magistrato pone in essere iniziative pubblicitarie vietate dall'art. 21 della presente delibera;

g) nel caso di non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni rese dal magistrato in allegato all'istanza di autorizzazione o successivamente al suo rilascio, nonché nel caso

di accertata elusione o di accertato tentativo di elusione delle disposizioni contenute nella presente delibera;

h) nel caso di non veridicità di una qualsiasi delle dichiarazioni rese dall'ente privato conferente, allegare all'istanza di autorizzazione o successivamente al suo rilascio, nonché nel caso di accertata elusione o di accertato tentativo di elusione delle disposizioni contenute nella presente delibera».

2. All'art. 18-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Nei casi previsti dal comma precedente il comportamento del magistrato costituisce una grave violazione disciplinare».

Articolo 4

(Modifiche all'art. 20 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 20, primo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, dopo le parole *«deve indicare»* sono aggiunte le parole *«con chiarezza e precisione»*.

2. L'art. 20, primo comma, lettera c), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituita dalla seguente:

«c) la materia o le materie insegnate, la città dove le lezioni sono svolte, il calendario delle lezioni, il numero dei giorni e delle ore complessivamente impiegati, i nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione, il nominativo di chi corregge gli elaborati, i compensi relativi all'insegnamento stesso, specificando se i compensi sono stati concordati in misura fissa e invariabile con l'ente privato conferente, o se è previsto il loro incremento in considerazione del numero degli iscritti. Il magistrato, se al momento dell'istanza non è a conoscenza dei nominativi degli eventuali altri docenti impegnati nel medesimo corso di preparazione o il nominativo di chi corregge gli elaborati, deve comunicare i relativi dati al Consiglio di Presidenza, entro il termine di quattordici giorni dalla loro conoscenza. Nel caso di mutamento del calendario delle lezioni, il magistrato, salvo oggettivo impedimento, deve darne comunicazione entro una settimana al Consiglio di Presidenza».

2. All'art. 20, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, dopo la parola *«dichiarare»* sono aggiunte le seguenti parole *«ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000»*.

Articolo 5

(Modifiche all'art. 21 della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. L'art. 21, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituito dal seguente:

«Nel caso degli incarichi di insegnamento relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici, di cui alle lettere c) o d) dell'art. 18, il magistrato non deve svolgere iniziative

pubblicitarie di alcun tipo, attraverso siti internet, social network, locandine, manifesti o altri strumenti di divulgazione telematici e analogici. Il magistrato avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo della sua immagine, della sua voce o del suo nome a fini di promozione pubblicitaria, prima dell'inizio del corso, durante il suo svolgimento e dopo il suo termine.

La società conferente non può utilizzare in nessun modo, anche nei propri siti internet e social network, l'immagine, la voce o il nome del magistrato. Resta ferma la possibilità di comunicare individualmente agli interessati che ne facciano richiesta chi sia stato indicato come docente del corso, anche con la trasmissione del relativo calendario delle lezioni, sempreché il magistrato abbia già ottenuto la relativa autorizzazione».

Articolo 6

(Modifiche all'art. 22-ter della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. L'art. 22-ter, comma 1, lettera a), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 è sostituito dal seguente: «a) *che siano previste adeguate condizioni di accesso alla formazione per gli studenti i cui nuclei familiari presentano i requisiti reddituali per ottenere l'esenzione totale dalle tasse universitarie secondo la normativa statale di riferimento*».

2. L'art. 22-ter, comma 1, lettera d), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è sostituito dal seguente: «d) *che l'ente privato conferente accetti esclusivamente pagamenti con bonifico bancario*».

Art. 7

(Modifiche all'art. 22-quater della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. All'art. 22-quater, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001:

- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) *ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis*»;

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: «*ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, circa gli emolumenti descritti dall'articolo 18 bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti d'autore comunque erogati, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato, a qualunque titolo, nei tre anni precedenti a quella della richiesta*»;

- è aggiunta la lettera «c-bis) *ATTESTAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risulti quale sia stato il numero complessivo degli allievi nel corso dell'anno anteriore a quello oggetto dell'istanza, quale sia stata la percentuale dei corsisti non abbienti per i quali vi sia stato il pagamento di ridotte quote di partecipazione*»;

- è aggiunta la lettera: «l) *IMPEGNO a comunicare mediante pubblicazione sul proprio sito il nominativo di chi effettuerà la correzione degli elaborati, se diverso dal magistrato che ha presentato l'istanza*»;

- è aggiunta la lettera: «m) *IMPEGNO a fornire agli interessati all'iscrizione al corso adeguata informazione in merito alla possibilità per gli studenti di avvalersi per le misure per i non abbienti*»;
- è aggiunta la lettera: «n) *DICHIARAZIONE su quali siano le modalità di qualsiasi natura con cui l'ente privato conferente faccia riferimento al corso nel web, anche per fornire informazioni, precisando se per accedere al sito o alle informazioni occorra una password, di cui vanno forniti i dati al Segretariato generale della giustizia amministrativa, qualora siano richiesti*».

Articolo 8

(Modifiche all'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)¹

1. All'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, dopo il primo periodo del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «*Il controllo riguarda almeno un magistrato, sorteggiato tra coloro che hanno dichiarato di percepire non meno di € 40.000 annui*».

2. All'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, secondo periodo, le parole «*la prima commissione riferisce al plenum l'esito del controllo entro il successivo 30 giugno*» sono sostituite dalle seguenti: «*Ferma restando la competenza della prima commissione di disporre anche d'ufficio i relativi controlli, il Segretariato generale della giustizia amministrativa vigila sul rispetto della presente delibera. Il Segretario generale può chiedere in ogni tempo al magistrato o all'ente privato conferente di fornire elementi concernenti lo svolgimento dell'attività di insegnamento autorizzata e trasmette semestralmente una relazione al Consiglio di Presidenza sulla propria attività. La mancata o l'inadeguata risposta dell'ente privato conferente alla richiesta del Segretariato generale è elemento valutabile, in sede di esame delle istanze di autorizzazione, ai fini della sua affidabilità*».

2. All'art. 22-*sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 è aggiunto il seguente terzo comma: «*In ogni caso, il magistrato, semestralmente, rende una dichiarazione in cui comunica al CPGA il numero degli allievi del corso o dei corsi per cui è stato autorizzato, il numero di elaborati eventualmente corretti, nonché l'entità dei compensi ricevuti a qualunque titolo dalla società conferente l'incarico nel medesimo periodo*».

Articolo 9

(Modifiche all'art. 22-*octies* della Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001)

1. L'art. 22-*octies*, secondo comma, lettera c.1), della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, è abrogato.

¹ Per la consultazione dei “*Criteri sulla verifica di cui all'art. 22 sexies della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001*” v. “[Delibera del Consiglio di Presidenza n. 9 del 30 gennaio 2025](#)”, pubblicata nella presente raccolta.

2. All'art. 22-*octies*, secondo comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 sono aggiunti i seguenti alinea:

«- *allegano copia integrale dei contratti di edizione di volumi eventualmente pubblicati da parte dell'ente privato conferente o da una società allo stesso collegata*»;

- *allegano copia del contratto o dell'atto di conferimento dell'incarico di docenza, in cui dovranno essere specificati l'entità della quota di partecipazione al corso, come definita all'art. 18, tutti i dati previsti dall'articolo 20 e quali siano le misure previste a favore degli studenti provenienti da famiglie non abbienti*».

Articolo 10

(Modifiche al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021)

1. All'art. 14, co. 7, lett. a), n. 1 del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, dopo le parole «*enti di formazione pubblici o privati*», va aggiunto il seguente periodo: «*Resta salva l'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, come modificato con la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2023*; ».

2. All'art. 14 *ter*, co. 6, n. 1 del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa Pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, dopo le parole «*enti di formazione pubblici o privati*», va aggiunto il seguente periodo: «*Resta salva l'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 come modificato con la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2023*;».

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera entra immediatamente in vigore.

2. In via transitoria, il magistrato che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, sia titolare di una autorizzazione ancora efficace allo svolgimento dell'attività di insegnamento può presentare una istanza di autorizzazione in deroga, con riferimento all'attività di insegnamento da svolgere per il periodo residuo di efficacia della medesima autorizzazione. Tale istanza è corredata dalle dichiarazioni previste dal presente regolamento, sia per il magistrato che per la società o l'ente conferente e può essere accolta in deroga nel limite di duecento cinquanta studenti sino alla data di scadenza dell'autorizzazione; qualora l'ente privato conferente attesti, con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che alla data del 19 luglio 2023 il numero degli iscritti è già superiore a 250, l'autorizzazione in deroga può essere rilasciata per il numero oggetto della dichiarazione entro il limite massimo di 300 unità, con effetti fino al 31 dicembre 2023.

3. In via transitoria, per il rilascio di nuove autorizzazioni, successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, anche per il magistrato che si trovi nella situazione prevista dal comma precedente, il numero massimo di studenti previsto dall'art. 18, primo comma, lettera c), n. 6, è stabilito in 250 persone, per le istanze di autorizzazione relative ad attività di insegnamento da espletarsi entro il 30 giugno 2024; qualora l'ente privato conferente attesti, con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che alla data del 19 luglio 2023 il numero degli iscritti è già superiore a 250, l'autorizzazione può essere rilasciata per il numero oggetto della dichiarazione, entro il limite massimo di 300 unità. Fermi restando i presupposti previsti dai periodi precedenti, il limite di 250 persone è ridotto a 200, per l'attività di insegnamento da espletarsi dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024.
4. I limiti di studenti previsti dai precedenti commi 2 e 3 possono essere incrementati dal Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto all'art. 18, comma 1, lettera c), come modificato dalla presente delibera, in relazione all'adozione di misure per favorire la partecipazione di studenti provenienti da famiglie non abbienti e alla presenza di studenti che partecipano al corso a titolo gratuito.
5. L'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, si applica nei confronti degli incarichi di componente dell'Ufficio Studi o dell'Ufficio del Massimario conferiti o prorogati dopo l'entrata in vigore della presente delibera.
6. La regola della non cumulabilità della autorizzazione prevista dall'art. 18, primo comma, lettera c), e l'incarico di insegnamento in un corso di laurea o *post lauream* presso una università pubblica o privata si applica a decorrere dall'anno accademico 2023-2024.
7. Entro il 31 dicembre 2023, la prima commissione del Consiglio di Presidenza redige uno schema di modifica del regolamento approvato con la delibera del 18 dicembre 2001, che comporti la rinumerazione dei suoi articoli, per come modificati e integrati con la presente delibera, con le opportune numerazioni dei commi e la sistemazione del drafting dell'articolato, senza possibilità di incidere sul suo contenuto sostanziale.
8. A cura della Segreteria del Consiglio di Presidenza, copia della presente delibera è trasmessa formalmente a tutti i magistrati amministrativi ai quali sia stata rilasciata dal 1° gennaio 2022 una autorizzazione prevista dall'art. 18 lett. c) e d) del regolamento, nonché a tutte le società e agli enti conferenti.

Criteri sulla verifica di cui all'art. 22 *sexies* della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 ss.mm.ii.

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 9 del 30 gennaio 2025, adottata nella seduta del 29 gennaio 2025

Fermo restando l'obbligo dei magistrati titolari delle autorizzazioni all'insegnamento, di cui all'art. 18 comma 1 lett. c) e d) della delibera 18 dicembre 2001, di rendere la dichiarazione semestrale relativamente alle giornate e alle ore di lezione svolte, al numero degli allievi del corso o dei corsi per cui è stato autorizzato, al numero di elaborati eventualmente corretti, nonché all'entità dei compensi ricevuti a qualunque titolo dalla società conferente l'incarico nel medesimo periodo, nei confronti dei magistrati sorteggiati a norma dell'art. 22-*sexies* comma 1, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa verifica, mediante richiesta al soggetto conferente l'incarico:

- le condizioni di accesso alla formazione per gli studenti i cui nuclei familiari presentano i requisiti reddituali per ottenere l'esenzione totale dalle tasse universitarie secondo la normativa statale di riferimento;
- l'impegno orario del magistrato, con richiesta di trasmissione del calendario delle lezioni tenute;
- il numero dei corsisti effettivo, inclusi coloro che seguono il corso da remoto con qualunque modalità telematica, fatta eccezione di chi abbia partecipato a titolo gratuito;
- le credenziali di accesso ai corsi, qualora svolti con modalità telematiche, e/o di accesso al sito web del soggetto conferente l'incarico, se ad accesso riservato.

Contestualmente, per il tramite del Segretariato generale - che può avvalersi anche della consultazione del sito web e dei social media della scuola e/o del soggetto conferente l'incarico - l'Organo di autogoverno verifica inoltre:

- se l'ente privato conferente abbia posto in vendita le registrazioni delle lezioni a soggetti diversi dagli iscritti al corso;
- se il magistrato e/o l'ente conferente abbiano posto in essere iniziative pubblicitarie non consentite dalla disciplina consiliare;
- quali siano i compensi effettivamente erogati al magistrato a qualunque titolo dall'ente conferente o dai soggetti con esso collegati, attraverso l'acquisizione della certificazione unica o delle certificazioni uniche dalle quali si evincano tutti i rapporti economici intercorrenti tra l'ente conferente o i soggetti con esso collegati e il magistrato che ha ottenuto l'autorizzazione.

Infine, per il tramite del Segretariato generale e del Servizio per l'informatica, il Consiglio verifica:

- la dichiarazione semestrale resa dagli interessati circa "la propria situazione nel deposito dei provvedimenti" ai sensi dell'art. 22, comma 2, della delibera 18 dicembre 2001.

Incarico di componente del collegio consultivo tecnico

*Delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2020, adottata nella seduta del 20 novembre 2020 (Testo consolidato)*¹.

Art. 1

Incarico di componente del collegio consultivo tecnico

1. I magistrati amministrativi possono assumere esclusivamente l'incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 215 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Art. 2

Autorizzazione

1. Salve le ipotesi di richiesta nominativa o su accordo delle parti soggette al regime dell'autorizzazione, gli altri incarichi possono essere assunti su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o delle città metropolitane, nonché delle parti medesime, e sono soggetti al regime del conferimento.

2. Il Consiglio di Presidenza autorizza o conferisce l'incarico in conformità ai criteri vigenti e nel rispetto della presente delibera.

3. Ogni ipotesi di cessazione dell'incarico, inclusi la rinuncia allo stesso e l'esaurimento del mandato, deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza.

4. In ragione della peculiarità degli incarichi di cui all'articolo 1, la disciplina recata dalla presente delibera è in rapporto di specialità rispetto a quella contenuta nella delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, e successive modificazioni (Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi).

Art. 2 bis

Parere

1. La segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa comunica al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente che vi è stata la proposizione dell'istanza di autorizzazione per l'incarico di presidente del collegio

¹ Testo consolidato all'esito delle modifiche di cui alla delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, approvata nella seduta del 17 dicembre 2024. Per la consultazione delle precedenti versioni v. "Appendice storica".

consultivo tecnico. Il capo dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti, formula il proprio parere sulla opportunità del rilascio della autorizzazione.

2. Per "capo dell'Ufficio giudiziario" si intende il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato più anziano per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nella Sezione da lui presieduta; il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nella sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S.; il Presidente Aggiunto del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nella sezione consultiva del C.G.A.R.S.; il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nel Tribunale da lui presieduto; il Presidente del T.A.R. del Lazio per le istanze presentate dai magistrati che prestano servizio presso la prima sezione del T.A.R. del Lazio; il Presidente della Sezione con rilevanza esterna del T.A.R. del Lazio di cui all'art. 1 co. 5 della L. 1034/1971 per le istanze presentate dai magistrati che prestano servizio presso la Sezione da lui presieduta; il Presidente della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale per i magistrati amministrativi che prestano servizio presso la sezione staccata da lui presieduta.

3. Per i magistrati addetti al Servizio per l'informatica e per quelli che siano componenti dell'Ufficio studi o dell'Ufficio del massimario, oltre al parere del capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza, deve essere allegato alla istanza di autorizzazione anche il parere reso, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio per l'informatica o dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, nella qualità di direttore dell'Ufficio studi e dell'Ufficio del massimario.

4. In occasione del rientro in servizio o del trasferimento ad altro ufficio giudiziario, il magistrato è tenuto a comunicare al capo dell'ufficio di assegnazione gli incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico non ancora esauriti.

Art. 3 Incompatibilità e revoca

1. Non possono assumere l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico i magistrati che:

- a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, risultino sospesi cautelativamente dal servizio, od abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una delle sanzioni disciplinari indicate all'articolo 19, primo comma, numeri 2 e 3 del regio decreto n. 511 del 1946;
- b) siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio, nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- c) siano in aspettativa, fino a quando non rientrino in servizio;
- d) siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico o con il legale rappresentante, l'amministratore e il socio dell'impresa concorrente o contraente;
- e) senza giustificato motivo, siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri;

- f) abbiano un incarico, anche non continuativo, presso la medesima stazione appaltante o presso altra amministrazione comunque interessata all'affidamento ed all'esecuzione dell'appalto;
- g) per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione, si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora riportate all'allegato A al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12);
- h) nel caso degli incarichi di cui all'art. 218 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico;
- i) non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, o abbiano ommesso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza, i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti;
- l) abbiano già in corso di esecuzione tre analoghi incarichi;
- l-bis) se in fuori ruolo, se addetti al Servizio per l'informatica, se componenti dell'Ufficio massimario e dell'Ufficio studi o se autorizzati allo svolgimento di una docenza di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h-bis) della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, e successive modificazioni, abbiano già in corso un analogo incarico.
2. Per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione, il magistrato trasmette ai soggetti designanti e al Consiglio una specifica attestazione, redatta su sua richiesta dalla Segreteria dell'Ufficio o degli Uffici di appartenenza, relativa all'esito ed ai dati principali delle controversie di cui sono state parti l'amministrazione interessata o uno degli altri contraenti, che il magistrato ha trattato, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nei due anni precedenti alla designazione. In difetto di espressa opposizione di uno o più tra i designanti nel termine non prorogabile di trenta giorni dall'invio dell'attestazione, l'istanza è autorizzabile dal Consiglio. Ove l'attestazione sia negativa, la trasmissione ai soggetti designanti non ha luogo e l'istanza è immediatamente autorizzabile dal Consiglio.
3. Per le ipotesi sottoposte al regime del conferimento, l'attestazione di cui al comma precedente è acquisita dalla Segreteria del Consiglio di Presidenza in ordine alla proposta di conferimento formulata dalla Commissione competente. Ove l'attestazione sia positiva, la Segreteria la trasmette ai soggetti designanti ai fini dell'eventuale opposizione alla nomina. In difetto di espressa opposizione di uno o più tra i designanti nel termine non prorogabile di trenta giorni dall'invio dell'attestazione, l'incarico è conferito dal Consiglio.
4. In ogni caso l'incarico non può essere autorizzato o conferito quando l'espletamento dello stesso, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.
5. Si applica l'articolo 6, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001. Anche a tali fini, il magistrato amministrativo già autorizzato a svolgere uno o più incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico dichiara, con comunicazione annuale, da trasmettersi al Consiglio di Presidenza entro il 30 aprile

di ciascun anno, l'entità dei compensi lordi percepiti, nell'anno precedente, per ciascun incarico ricevuto. La dichiarazione va resa anche se negativa.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti l'incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

7. L'accertamento delle cause di incompatibilità e di revoca è svolto d'ufficio dal Consiglio di Presidenza che si avvale degli uffici amministrativi interessati.

Art. 4 Designazione

1. In caso di richiesta non nominativa proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane, nonché dalle parti, il Consiglio di Presidenza individua il magistrato amministrativo cui conferire l'incarico scegliendolo, nel rispetto del principio di rotazione e mediante sorteggio, fra coloro che hanno manifestato la disponibilità a seguito di periodico interpello. In ossequio al principio di rotazione, i magistrati che abbiano avuto autorizzazione, conferimento o che abbiano comunque svolto incarichi dello stesso tipo nei due anni antecedenti non sono ricompresi tra i soggetti sorteggiabili.

2. I nominativi dei magistrati amministrativi che hanno manifestato la disponibilità sono inseriti in un apposito elenco.

3. Sono inclusi nell'elenco unicamente i magistrati amministrativi in ruolo al momento dell'interpello.

4. La rinuncia al conferimento dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dall'elenco per la durata pari a 1 anno.

5. Il collocamento in posizione di fuori ruolo costituisce causa di impedimento al conferimento dell'incarico nonché di sospensione dall'elenco, fatto salvo il completamento dell'incarico eventualmente in corso.

6. La segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, prima del conferimento dell'incarico di presidente del collegio consultivo tecnico, acquisisce il parere del capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente. Il parere è espresso tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti.

7. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2 bis.

Art. 5 Fondo perequativo

1. Al fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 della legge n. 137 del 2002 affluiscono gli emolumenti dovuti ai magistrati del Consiglio di Stato e dei T.A.R. per la partecipazione a collegi consultivi tecnici a seguito di conferimento.

2. I soggetti tenuti al pagamento degli emolumenti di cui al primo comma devono versare le somme dovute, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale, istituito a norma del vigente regolamento che disciplina l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R., precisando la natura dell'incarico cui si riferiscono le somme versate nonché il

nominativo del magistrato titolare dell'incarico stesso, distinguendo gli emolumenti dalle somme dovute a titolo di rimborso spese.

3. Delle somme affluite al fondo, una quota pari a 80 % viene destinata a remunerare il magistrato titolare dell'incarico. Allo stesso magistrato viene destinata l'eventuale somma versata al fondo a titolo di rimborso spese. La parte residua è ripartita tra i magistrati amministrativi in molo e quelli fuori ruolo presso il C.G.A. per la Regione siciliana, con esclusione di tutti gli altri magistrati collocati fuori ruolo.

4. La ripartizione tra le diverse quote, comprese le somme dovute a titolo di rimborso spese, viene effettuata con apposito provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa, con cadenza semestrale.

Modulo relativo alle istanze di autorizzazione di incarichi di presidente di collegio
consultivo tecnico

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO
DI PRESIDENTE DI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO¹**

Io sottoscritto/a _____
Codice fiscale _____ (qualifica: _____)
in servizio presso il _____ Sez. _____.

CHIEDO

di essere autorizzato a svolgere l'incarico di Presidente di Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 215 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

a) **contratto di appalto** _____

a.1) **importo appalto** _____

a.2) **C.I.G. – C.U.P.** _____

b) **soggetti conferenti:**

b1) pubblico

codice fiscale _____

denominazione _____

indirizzo _____

b2) privato

codice fiscale _____

denominazione _____

indirizzo _____

c) **compenso previsto dell'incarico**

d) **durata dell'incarico**

e) **impegno temporale dell'incarico**

¹ Modello approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta dell'8 novembre 2023 e aggiornato in conformità alla delibera n. 79 del 18 dicembre 2024, approvata nella seduta del 17 dicembre 2024.

f) incarichi autorizzati e/o conferiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente, ancora in corso o già esauriti alla data della dichiarazione, con il relativo compenso effettivamente percepito o determinato²

DICHIARO

a. che l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico è pienamente compatibile con il regolare e puntuale assolvimento dei compiti istituzionali;

b. che NON sono sottoposto a procedimento disciplinare e che NON risulti sospeso cautelativamente dal servizio, e che NON ho subito, nell'ultimo quinquennio, una delle sanzioni disciplinari indicate all'articolo 19, primo comma, numeri 2 e 3 del regio decreto n. 511 del 1946 (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. a*);

c. che NON sono stato rinviato a giudizio o sospeso obbligatoriamente dal servizio, nell'ambito di un procedimento penale aperto a mio carico per delitti non colposi (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 lett. b*);

d. che NON sono in aspettativa (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. c*)³;

e. che NON sono in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile delle amministrazioni interessate all'incarico o con i legali rappresentanti, gli amministratori e il socio delle imprese concorrenti o contraenti (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. d*);

f. di essere consapevole che non possono assumere l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico i magistrati che senza giustificato motivo, siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii e art. 3 co.1 lett. e*);

g. che NON ho un incarico, anche non continuativo, presso la medesima stazione appaltante o presso altra amministrazione comunque interessata all'affidamento ed all'esecuzione dell'appalto (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. f*);

h. che NON mi trovo in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora riportate all'allegato A al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

² La presente dichiarazione è condizione di autorizzabilità dell'incarico ai sensi della delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. i).

³ L'incarico non è autorizzabile ai magistrati in aspettativa fino a quando non rientrino in servizio ai sensi della delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. c).

Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12) (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. g*);

i. che, nel caso degli incarichi di cui all'art. 218 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, NON faccio parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari delle amministrazioni interessate all'incarico (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.1 lett. h*);

l. di essere consapevole che, qualora, nei due anni precedenti alla designazione, il magistrato richiedente abbia trattato cause di cui sono state parti l'amministrazione interessata o uno degli altri contraenti, l'incarico è autorizzabile nel caso in cui - all'esito dell'invio dell'attestazione di cui al successivo punto 3 - le parti manifestino un'espressa volontà di confermare la designazione o non vi si oppongano entro trenta giorni (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 comma 2*);

m.1. che NON ho già in corso di esecuzione incarichi analoghi (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co. 1 lett. l*);

oppure

m.2. che ho in corso di esecuzione analoghi incarichi nel numero di _____ (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co. 1 lett. l*)⁴;

m.3. se in fuori ruolo, se addetto al Servizio per l'informatica, se componente dell'Ufficio massimario e dell'Ufficio studi e formazione o se autorizzato allo svolgimento di una docenza di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h-bis della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, e successive modificazioni, che NON ho già in corso un analogo incarico (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co. 1 lett. l-bis*);

n. di non aver percepito complessivamente nell'anno solare precedente – per incarichi di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere – emolumenti superiori al 65% della mia retribuzione lorda o, se maggiore, al 65% della retribuzione media della qualifica a cui appartengo.

o. di essere consapevole che l'incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.6*).

MI IMPEGNO

- a comunicare al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ogni ipotesi di cessazione dell'incarico, inclusi la rinuncia allo stesso e l'esaurimento del mandato (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 2, co.3*);

⁴ Non è autorizzabile alcun ulteriore incarico di presidente di collegio consultivo tecnico a chi ne abbia già tre in corso di esecuzione ai sensi della delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co. 1 lett. l).

- a comunicare al capo dell'ufficio giudiziario di assegnazione, in occasione del rientro in servizio o del trasferimento ad altro ufficio giudiziario, gli incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico non ancora esauriti (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 2 bis, co.4*);
- a comunicare annualmente al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei compensi lordi percepiti, nell'anno precedente, per ciascun incarico ricevuto e a rendere tale dichiarazione anche se negativa (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 co.5*)

ALLEGRO

1. **attestazione della Segreteria** dell'ufficio relativa alla presenza/assenza di ritardi nell'assolvimento dell'attività istituzionale, conforme al modulo predisposto dall'Ufficio e presente nella sezione Modulistica del sito intranet della giustizia amministrativa;

2. **parere del capo dell'ufficio**, tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti, sulla opportunità del rilascio della autorizzazione (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 2 bis*);

e, per i magistrati addetti al Servizio per l'informatica e per quelli che siano componenti dell'Ufficio studi o dell'Ufficio del massimario:

2.1 **parere** reso, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio per l'Informatica o dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, nella qualità di direttore dell'Ufficio studi e dell'Ufficio del massimario (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 2 bis, co. 3*);

3. le seguenti attestazioni:

3.1. **attestazione, redatta dalla Segreteria** dell'Ufficio/Uffici di appartenenza, relativa all'esito ed ai dati principali delle controversie di cui sono state parti l'amministrazione interessata o uno degli altri contraenti, che ho trattato, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nei due anni precedenti alla designazione e la **relativa istanza di trasmissione** all'amministrazione interessata e ai contraenti; (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3 comma 2*);

3.1.1 eventuale dichiarazione espressa di **NON** opposizione dei soggetti designanti (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3, comma 2*); (*)

o in alternativa:

3.2 **attestazione, redatta dalla Segreteria** dell'Ufficio/Uffici di appartenenza, da cui si evince che **NON** vi sono state controversie di cui sono state parti l'amministrazione interessata o uno degli altri contraenti, nei due anni precedenti alla designazione; (*delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3, comma 2*); (**)

(*) *in difetto di espressa opposizione di uno o più tra i designanti nel termine non prorogabile di trenta giorni dall'invio dell'attestazione, l'istanza è autorizzabile dal Consiglio.*

(**) ove l'attestazione sia negativa, la trasmissione ai soggetti designanti non ha luogo e l'istanza è immediatamente autorizzabile dal Consiglio (delibera n. 65 del 20.11.2020 e ss.mm.ii art. 3, comma 2).

In fede, assicuro di avere verificato l'esattezza del contenuto delle informazioni riportate nella presente scheda e di avere informato il Presidente della Sezione a cui sono assegnato della richiesta di autorizzazione di cui alla scheda medesima.

Data _____

firma _____

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio esclusivamente per le finalità istituzionali del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità al "Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati svolto per conto del titolare del trattamento dei dati", approvato dal C.P.G.A. nella seduta del 20 luglio 2018.

*Il Segretario
del Consiglio di Presidenza*

Avvertenze:

- alla dichiarazione va allegata, salvo quanto sopra indicato, copia dell'atto di conferimento dell'incarico;
- ogni variazione concernente i dati segnalati, come la cessazione dell'incarico e l'ammontare del compenso percepito deve essere tempestivamente segnalata a cura del dichiarante per l'aggiornamento dell'elenco nominativo degli incarichi e dei relativi compensi ai sensi del D.P.R. 6.10.1993 n.418;
- non si prenderanno in esame domande di autorizzazione prive di tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nella presente scheda;
- gli incarichi di carattere continuativo e non e gli incarichi di analoga natura devono essere comunicati al Presidente della sede di servizio o della sezione di appartenenza onde evitare la partecipazione del magistrato interessato a collegi giudicanti in controversie in cui sia parte l'Amministrazione od il soggetto che ha conferito l'incarico per il periodo dell'incarico stesso e nei sei mesi successivi alla sua conclusione;
- il Consiglio di Presidenza ha previsto periodiche verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché sull'osservanza degli obblighi conseguenti alle autorizzazioni od ai conferimenti (delibera C.P. 14.12.1993).

Istituzione del fondo di perequazione

Delibera del Consiglio di Presidenza 12 settembre 2002

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA nella seduta del 12 settembre 2002

Visto l'articolo 8 del regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993 n. 418;

Visto l'articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137 concernente delega per la riforma dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Vista la legge 21 luglio 2000 n. 205;

Delibera

i seguenti criteri

Art. 1

Fondo di perequazione

E' costituito il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137 al quale affluiscono gli emolumenti dovuti ai magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

[] - esclusi gli incarichi di componente della Commissione Tributaria Centrale e di componenti del Tribunale Superiore delle Acque (C..P. 10.07.2003 che modifica C.P. 6.12.2002)*

Il fondo di cui al precedente comma è gestito dal Segretariato generale della giustizia amministrativa secondo le modalità e i criteri definiti con il presente regolamento.

Art. 2

Modalità di versamento al fondo

I soggetti tenuti al pagamento degli emolumenti di cui al primo comma del precedente articolo devono versare le somme dovute a qualsiasi titolo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale, istituito a norma dell'articolo 10 del vigente regolamento che disciplina

l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, precisando la natura dell'incarico cui si riferiscono le somme versate nonchè il nominativo del magistrato titolare dell'incarico stesso, distinguendo gli emolumenti dalle somme dovute a titolo di rimborso spese.

Art. 3

Ripartizione delle somme affluite al fondo

Delle somme affluite al fondo, una quota, determinata secondo le aliquote riportate nell'allegata tabella, viene destinata a remunerare il magistrato titolare dell'incarico. Allo stesso magistrato viene destinata l'eventuale somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.

La parte residua è ripartita tra i magistrati amministrativi in ruolo e quelli fuori ruolo presso il C.G.A. per la regione siciliana, con esclusione dei magistrati collocati fuori ruolo che percepiscono indennità nel periodo di riferimento, nel rispetto della seguente proporzione:

- a) data una quota pari a 100 ai magistrati con qualifiche di consigliere e presidente che non hanno beneficiato del c.d. allineamento stipendiale;
- b) è attribuita una quota pari a 50 ai magistrati con qualifiche di consigliere e presidente che hanno beneficiato del c.d. allineamento stipendiale;
- c) è attribuita una quota pari a 150 ai magistrati con qualifiche di referendario e primo referendario.⁶⁴

La ripartizione tra le diverse quote, comprese le somme dovute a titolo di rimborso spese, viene effettuata con apposito provvedimento del Segretario Generale della giustizia amministrativa, con cadenza *almeno*⁶⁵ trimestrale a decorrere dall'inizio di ciascun anno.

Art. 4

Iscrizione in bilancio delle somme affluite al fondo

A seguito del provvedimento di cui al precedente articolo 3, il Segretario Generale della giustizia amministrativa propone al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa le necessarie variazioni da apportare al bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per l'iscrizione ad apposito capitolo dell'entrata della somma complessivamente affluita al fondo nel trimestre considerato e, contestualmente, a tre distinti capitoli della spesa, della quota dell'emolumento spettante al titolare dell'incarico, della quota da ripartire tra tutti i magistrati amministrativi e delle somme dovute a titolo di rimborso spese agli aventi diritto.

⁶⁴ Comma modificato con delibera del 1 luglio 2005

⁶⁵ Modificato con delibera del 10 luglio 2003

*[I predetti capitoli dell'entrata e della spesa vengono iscritti per memoria in sede di predisposizione del bilancio annuale]*⁶⁶

Art. 5

Assegnazione delle somme affluite al fondo nell'ultimo trimestre di ciascun anno

A causa dell'impossibilità di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio relative alle somme affluite al fondo nell'ultimo trimestre di ciascun anno finanziario, le stesse somme vengono accertate, sul relativo capitolo, come maggiori entrate in sede di consuntivo del corrispondente esercizio finanziario, le stesse somme vengono accertate, sul relativo capitolo, come maggiori entrate in sede di consuntivo del corrispondente esercizio finanziario e riassegnate nel bilancio dell'anno finanziario successivo secondo le modalità definite nei precedenti articoli.

Art. 6

Versamenti volontari al fondo

1. Le somme volontariamente versate al fondo di cui all'articolo 1, incluse quelle erogate da magistrati amministrativi al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono destinate, secondo il seguente ordine di priorità:

a) all'erogazione di una borsa di studio ai figli dei magistrati amministrativi in servizio, riconosciuti particolarmente meritevoli negli studi;

b) all'erogazione di una borsa di studio in favore dei figli di magistrati amministrativi deceduti in servizio;

c) all'erogazione di uno speciale "Premio di Toga" da destinare al primo classificato al concorso per Referendario T.A.R. ed al primo classificato al concorso per Consigliere di Stato. In relazione alla disponibilità del fondo, la Commissione valuterà la possibilità di estendere il premio anche ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria. La Commissione disciplinerà apposita procedura per la consegna del premio⁶⁷.

2. Una Commissione composta dal Presidente della III Commissione o da un suo delegato e da altri due magistrati estratti a sorte tra i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa:

a) individua i criteri per la distribuzione dei benefici indicati nel precedente comma e predispone annualmente i bandi per l'individuazione dei destinatari;

b) specifica i parametri per la selezione delle domande e provvede alla individuazione dei beneficiari.

⁶⁶ Punto abrogato con delibera del 10 luglio 2003.

⁶⁷ Le lettere a), b) e c) sono state così sostituite dalla delibera 25 gennaio 2013

3. Il Segretario generale della giustizia amministrativa organizza la cerimonia di consegna dei sussidi e dei premi, anche valorizzando la persona del donatore⁶⁸.

Art. 7⁶⁹

Norma transitoria e finale

I criteri di cui ai precedenti articoli si applicano agli incarichi individuati dal primo comma dell'articolo 1, conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché a quelli in corso aventi ad oggetto prestazioni compensate periodicamente, per gli emolumenti corrisposti successivamente alla stessa data.

Le modifiche apportate all'articolo 3 con deliberazione del 1 luglio 2005, si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di approvazione della modifica, nonché a quelli in corso aventi ad oggetto prestazioni compensate periodicamente, per gli emolumenti corrisposti successivamente all'approvazione della modifica⁷⁰.

Le somme affluite al fondo ad iniziativa del singolo magistrato e al netto delle ritenute fiscali in relazione ad incarichi autorizzati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono utilizzate secondo quanto stabilito dall'articolo 6".

Tabella approvata nella seduta del 9 febbraio 2006.

TABELLA DELLE ALIQUOTE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3 ***	
Importi calcolati su base annua	Aliquota
fino a 2.000 euro	80% sull'intero importo
Da 2.001 a 10.000 euro	euro 1.600,00 + 60% parte eccedente euro 2.000,00
Oltre 10.001 euro	euro 6.400,00 + 50% parte eccedente euro 10.000,00

⁶⁸ Articolo modificato con delibera del 28 gennaio 2010.

⁶⁹ Articolo modificato con delibera del 28 gennaio 2010

⁷⁰ Comma inserito con delibera del 1 luglio 2005.

Pubblicità degli incarichi

Delibera del Consiglio di Presidenza 19 maggio 2006

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nella seduta del 19 maggio 2006

Visto il D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 35 recante Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'art. 1 comma 1 Lettera g) e 2, comma 8 della Legge 25 luglio 2005, n. 150,

Visto che tale D.Lgs è entrato in vigore il 15 maggio,

Delibera

Che il 30 giugno 2006 nel sito Internet della Giustizia Amministrativa, accessibile al pubblico, venga pubblicato, in apposita sezione, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ed autorizzati nel semestre 1° gennaio – 30 giugno 2006.

Tale elenco sarà composto dai nomi dei magistrati amministrativi, in ordine alfabetico; a fianco di ciascun nominativo saranno elencati gli incarichi extragiudiziari, con indicazione per ciascun incarico dell'Ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura e della durata dell'incarico.

Per ogni magistrato compreso nell'elenco verrà indicato anche il numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio, autorizzati o conferiti in tale arco temporale, o che siano in corso di svolgimento.

Di tali incarichi verranno pubblicati i dati già compresi nell'elenco annuale, che ha carattere pubblico.

Un elenco con i contenuti sopra indicati verrà aggiornato ogni semestre alla data del 30 giugno e 31 dicembre.

Gli elenchi dei semestri precedenti resteranno pubblici e consultabili sul sito Internet.

A partire dal primo elenco successivo allo scadere del primo triennio di applicazione della norma del D.Lgs, vale a dire, a partire dall'elenco da pubblicare il 30 giugno 2009, per gli incarichi del triennio precedente verranno pubblicati gli stessi dati previsti per gli incarichi conferiti nel semestre, fermo restando che resteranno consultabili tutti gli elenchi pubblicati nel sito internet.

Nell'elenco sono indicati anche gli incarichi di insegnamento soggetti solo a prese
d'atto da parte del Consiglio.

Non assoggettabilità dell'incarico di giudice tributario a regime autorizzatorio

Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha stabilito che:

- a) la funzione di giudice tributario (al pari di quella di componente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), in quanto giurisdizionale e disciplinata da apposite norme primarie, non è assoggettabile al regime autorizzatorio proprio degli incarichi extrafunzionali non giudiziari;
- b) a soli fini conoscitivi, i magistrati amministrativi nominati giudici tributari devono limitarsi a comunicare al C.P.G.A. i provvedimenti di nomina, di trasferimento e di cessazione dalle funzioni, nonché, annualmente, l'ammontare del compenso effettivamente percepito.

Esclusione dal divieto di arbitrato sancito dall'art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012, per i componenti del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 giugno 2013

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha stabilito, facendo propri gli avvisi espressi sul punto dal Dipartimento per la funzione pubblica, dall'Avvocatura dello Stato e dal Segretariato generale della G.A., che il divieto di arbitrato sancito dall'art. 1 comma 8, l. n. 190 del 2012, non si estende ai componenti del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

Modifica criteri sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi relativamente all'attività di docenza

Delibera del Consiglio di Presidenza adottata nella seduta del 7 luglio 2017

Il Consiglio di presidenza:

Vista la proposta della I^a Commissione permanente nella seduta del 23 febbraio 2017;

Visto, altresì, quanto emerso nella seduta del Plenum del 23 giugno 2017;

Considerato che, in attesa che siano approvate le modifiche (attualmente in discussione) alla vigente delibera sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi, appare opportuno intervenire per assicurare, già nell'immediato, che quelli tra gli incarichi di docenza, che sono attualmente soggetti al regime dell'autorizzazione, si svolgano con modalità non assimilabili a forme imprenditoriali di attività e con modalità tali da non compromettere il prestigio e l'indipendenza della magistratura,

delibera quanto segue

1) Il nominativo del magistrato amministrativo che svolge attività di docenza o che svolge attività anche di mero coordinamento scientifico non deve essere utilizzato a fini di pubblicità dei corsi. Il magistrato che si rende disponibile ad assumere tali incarichi avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo del suo nominativo a fini di promozione pubblicitaria.

È comunque consentita la pubblicazione del calendario delle lezioni con indicazione nominativa dei docenti.

2) Il magistrato che intende assumere un incarico di docenza dovrà preventivamente attestare, con apposita dichiarazione scritta:

a) quali siano gli emolumenti pattuiti a titolo di compensi per l'attività svolta;

b) che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, per sé, per il proprio coniuge (o convivente o partner dell'unione civile), per i propri parenti entro il sesto grado o per i propri affini entro il quarto grado;

c) l'inesistenza di rapporti di coniugio, di convivenza, o di rapporti derivanti da unioni civili o da vincoli fiduciari, di parentela entro il sesto grado e di affinità entro il quarto grado con i responsabili della gestione del corso, con gli organi di direzione e amministrazione dell'organismo, o che comunque controllino tali organismi, per interposta persona fisica o giuridica;

d) di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti ai corsi o all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono, che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la sua indipendenza o il prestigio del **proprio** ruolo;

e) se i partecipanti ai corsi sono vincolati ad adottare manuali e testi di cui il magistrato sia autore.

3) In considerazione della natura assorbente dell'attività di istituto, il magistrato non potrà svolgere incarichi di docenza o di coordinamento scientifico che richiedano un impegno complessivo superiore a 50 giorni di lezione nell'arco di dodici mesi. Il relativo computo dovrà comprendere non solo le lezioni frontali, ma anche il tempo necessario a correggere gli elaborati dei partecipanti ai corsi (ove tale ultimo compito sia ricompreso nell'incarico di docenza), calcolato sulla base di una ragionevole e ponderata previsione esplicitamente formulata dal magistrato interessato.

Le attività di docenza devono essere svolte dai magistrati nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti che sono **in atto** sottoposti o possono essere sottoposti al proprio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto. Nel caso in cui il magistrato dovesse illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali **da lui trattati e definiti**, ispirerà la propria esposizione a una **ancora** più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrà cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti.

4) Il magistrato che ha reso le dichiarazioni di cui sopra, dovrà prontamente aggiornarle, senza nessun indugio, nel caso in cui intervengano mutamenti di sorta.¹

¹ Le parti evidenziate in grassetto sono state modificate con delibera adottata nella seduta del 12 gennaio 2018.

Disciplina per la possibile partecipazione di magistrati amministrativi agli interPELLI per la nomina della Commissione esaminatrice per il reclutamento di magistrati tributari

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 42 del 20 giugno 2024, adottata nella seduta del 19 giugno 2024.

Attuazione dell'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

VISTO l'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186 circa le attribuzioni del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

VISTO l'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 9, secondo cui: «1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti. ...

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.»;

VISTO l'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, secondo cui: «(l)a commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

CONSIDERATO che la Giustizia amministrativa è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'arretrato previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel PNRR;

CONSIDERATO, inoltre, che la Giustizia amministrativa registra una perdurante scopertura dell'organico magistratuale, nonostante le numerose procedure di reclutamento svolte negli ultimi anni;

RITENUTO che, dal combinato disposto dei commi 2, primo periodo, e 9, dell'articolo 4-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 si evinca l'esistenza di una potestà discrezionale del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa da esercitare al fine di modulare l'entità dell'esonero dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali riconoscibile ai magistrati amministrativi che abbiano manifestato la disponibilità ad essere nominati presidente o componenti della commissione di concorso di cui al medesimo articolo;

RITENUTO, in ogni caso, che dell'articolo 4-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per quanto concerne le norme riferibili ai magistrati amministrativi, si imponga una esegesi costituzionalmente orientata che sia coerente con i principi di indipendenza e di autogoverno di ogni magistratura repubblicana, ai sensi degli artt. 100, terzo comma, e 108 della Costituzione, e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, a norma dell'art. 117, primo comma, della Costituzione;

RITENUTO che le richiamate esigenze di riduzione dell'arretrato e la contingente scopertura degli organici magistratuali non consentono, allo stato e fino al 31 dicembre 2026, al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa di poter riconoscere un esonero in misura piena ai magistrati amministrativi che intendano partecipare, come presidenti o componenti, alla commissione di concorso sopra menzionata;

VISTO l'interpello diramato dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria con le delibere n. 948 e 949/2024/IV;

RITENUTO di dover dettare una disciplina per la possibile partecipazione dei magistrati amministrativi all'interpello predetto, riservandosi ogni valutazione circa l'opportunità di successive revisioni della disciplina;

VISTA la proposta formulata nella riunione congiunta delle Commissioni I-III-IV del 18 giugno 2024;

DELIBERA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente deliberazione si intende:

a) per “commissione di concorso”, la commissione di cui all'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) per “esonero”, l'esonero dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali svolte nella Giustizia amministrativa di cui all'articolo 4-*quater*, commi 2, 3 e 9, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

c) per “PEC”, il messaggio di posta elettronica certificata, e i relativi allegati, inviata al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, con la quale un magistrato amministrativo abbia manifestato la propria disponibilità a essere nominato presidente o componente della commissione di concorso;

d) per “magistrato” o “magistrati”, rispettivamente qualunque magistrato amministrativo e i magistrati amministrativi.

2. Ai fini della presente deliberazione sono considerati come un unico ufficio giudiziario: *a)* il Consiglio di Stato; *b)* il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana; *c)* ciascun Tribunale amministrativo regionale; *d)* ciascuna sezione staccata dei Tribunali amministrativi regionali.

Art. 2

(Autorizzazione e misura dell'esonero)

1. Ferme restando l'applicazione della disciplina generale stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in materia di autorizzazione e conferimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio dei magistrati, nonché le cause di esclusione previste dagli interpelli deliberati dal

Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, lo svolgimento dell'incarico di presidente o di componente della commissione di concorso è preventivamente autorizzato dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa; la relativa istanza è comunicata dal magistrato richiedente anche al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

2. Nell'istanza di cui al comma 1 il magistrato dichiara se intenda avvalersi, o no, dell'esonero e, in caso affermativo, indica la data di trasmissione della PEC.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'esonero - determinato in conformità alle deliberazioni del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - è concesso al magistrato che sia stato nominato componente effettivo della commissione di concorso nella misura del cinquanta per cento del carico di lavoro ordinario.

4. Al magistrato designato quale componente supplente della commissione di concorso l'esonero di cui al comma 3 è riconosciuto per la durata effettiva della supplenza.

Art. 3

(Esclusione dell'esonero)

1. L'esonero non è concesso, o è revocato, ai magistrati:

a) che siano titolari di incarichi direttivi e semi-direttivi;

b) dei quali sia previsto il collocamento a riposo o il termine dell'incarico giudiziario entro nove anni dalla presentazione della istanza di autorizzazione;

c) che prestino servizio in uffici articolati in un'unica sezione;

d) che prestino servizio in ufficio giudiziario in cui si registri una scopertura dell'organico magistratuale effettivo pari o superiore al venti per cento dell'organico magistratuale di diritto;

e) appartenenti a un ufficio giudiziario in cui presti servizio un magistrato che abbia ottenuto il medesimo esonero o che, comunque, benefici, a qualunque titolo, di una riduzione dell'ordinario carico di lavoro;

f) che beneficino, a qualunque titolo, di una riduzione dell'ordinario carico di lavoro;

g) che non abbiano rispettato gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4;

h) ammessi al programma di smaltimento dell'arretrato che debbano ancora partecipare a residue udienze alla data della presentazione della domanda di autorizzazione;

i) che abbiano trascorso fuori ruolo un periodo pari o superiore a cinque anni negli ultimi dieci;

l) prestino servizio in uffici che siano sedi P.N.R.R. ai sensi dell'art. 12, comma 1, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel caso dell'avvenuta presentazione di più domande di esonero, è accolta, ricorrendone i presupposti, l'istanza del magistrato con minore anzianità di servizio.

3. A decorrere dall'insediamento della commissione di concorso, il magistrato al quale sia stato concesso l'esonero non può essere trasferito, per la durata dell'esonero, in altro ufficio giudiziario in cui presti servizio un magistrato al quale sia stato concesso il medesimo esonero o che benefici, comunque, di una riduzione dell'ordinario carico di lavoro a qualunque titolo.

Art. 4

(Obblighi di comunicazione)

1. A fini di coordinamento tra i Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa e della Giustizia tributaria, il magistrato che abbia manifestato la propria disponibilità a essere nominato presidente o componente della commissione di concorso, con espressione del consenso all'esonero, inoltra la PEC all'indirizzo cds-segreteriaconspres@ga-cert.it entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria nel relativo interpello.

2. Il magistrato che sia stato designato quale presidente o componente della commissione di concorso presenta richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa entro cinque giorni dalla conoscenza dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.

3. Il magistrato che sia stato autorizzato allo svolgimento dell'incarico di presidente o di componente della commissione di concorso e che abbia ottenuto l'esonero comunica immediatamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza l'avvenuto insediamento della commissione di concorso.

4. Il magistrato che sia stato nominato presidente o componente della commissione di concorso e che abbia ottenuto l'esonero comunica immediatamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza la data dell'intervenuta formazione della graduatoria finale dei candidati o, se diversa, la data della cessazione, per qualunque causa, della qualità di presidente o di componente della commissione di concorso.

5. Il magistrato che sia stato nominato componente supplente comunica immediatamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza le date di inizio e di fine della supplenza.

Autodichiarazione dell'assenza di condanne penali e carichi pendenti, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio. ²

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 89 del 27 ottobre 2021

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 22 ottobre 2021

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, recante "*Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi*", e successive modificazioni;

DELIBERA
quanto segue:

Per le collaborazioni con soggetti privati che operano nell'ambito dell'organizzazione e della conduzione di corsi di formazione, esclusi i corsi e le iniziative di docenza delle università e degli enti pubblici, o controllati da enti pubblici, anche locali e le docenze nell'ambito delle S.S.P.L., il magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione, deve allegare un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'ente conferente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora esistente, circa l'assenza di condanne penali e di carichi pendenti; nel caso in cui sia riscontrata la sussistenza di condanne penali e di carichi pendenti, dovrà, altresì, essere specificata la tipologia di condanna e/o di procedimento pendente.

In conformità, la scheda recante le informazioni e le dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi, sarà di conseguenza integrata.

² Autodichiarazione inserita nella scheda a corredo dell'istanza di autorizzazione (cfr. *Moduli allegati supra*).

Accordi bonari

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 10 del 17 gennaio 2024

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 17 gennaio 2024

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;

VISTO l'articolo 6 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76

VISTI l'articolo 240 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e la successiva normativa riferita agli accordi bonari;

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, recante "Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi", e successive modificazioni;

VISTA la delibera del C.P.G.A. n. 65 del 24 novembre 2020, recante la disciplina in materia di partecipazione dei magistrati amministrativi nell'ambito dei Collegi consultivi tecnici di cui al citato art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n.120 del 2020, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, recante "adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico";

RAVVISATA la necessità di equiparare gli incarichi di Presidente di Collegio Consultivo Tecnico a quelli di Presidente di Commissioni di accordi bonari sul punto specifico delle incompatibilità;

VISTA la proposta della Prima Commissione permanente adottata nella riunione del 9 gennaio 2024

DELIBERA:

Ai fini dell'autorizzazione o del conferimento degli incarichi di presidente della commissione di accordo bonario ex art. 240 decreto legislativo n. 163 del 2006 trovano applicazione, anche in deroga al criterio generale d'incompatibilità fissato dall'art. 4, comma 3, lett. g), delibera del Consiglio di Presidenza in data 18 dicembre 2001, le previsioni poste dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2020 e successive modificazioni agli articoli 2-bis (parere del capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente), 3 comma 2 (c.d. 'disclosure'), 3 comma 4 (comunicazione semestrale dei compensi) e 5 (fondo perequativo).

CRITERI ULTERIORI

1. Sulla formazione del silenzio assenso

Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 novembre 2002

La pratica di richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa all'esame della competente commissione entro il termine di dieci giorni dalla sua acquisizione al protocollo d'ufficio, in modo che possa essere deliberata dal Consiglio entro il termine di trenta giorni.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al magistrato richiedente – per iscritto (o anche via fax) – l'eventuale necessità di integrazione istruttoria, indicando quali sono i documenti od i chiarimenti occorrenti all'esame della domanda presentata ed avvertendo espressamente che la comunicazione interrompe il termine sino al completamento dell'istruttoria da parte del medesimo magistrato. La stessa procedura va seguita nel caso in cui si renda necessaria un'istruttoria particolarmente complessa che non richieda integrazione documentale da parte del richiedente. Tale istruttoria, in ogni caso, dovrà essere conclusa con la deliberazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi alla comunicazione data.

*In caso di annullamento o sospensione in via giurisdizionale di un provvedimento di diniego, entro i trenta giorni dalla conoscenza comunque acquisita della pronuncia giurisdizionale, da parte della competente commissione referente dovrà essere comunicato al magistrato interessato che il Consiglio di Presidenza sta valutando i presupposti per proporre appello, che tale valutazione si completerà entro e non oltre il termine per proporre appello (sessanta o centoventi giorni) e che fino alla scadenza dei termini indicati il termine di trenta giorni per provvedere sulla domanda resta interrotto. Se entro tale termine non interviene una nuova determinazione del Consiglio od un provvedimento giurisdizionale che annulli o sospenda il provvedimento giurisdizionale di primo grado, dovrà ritenersi formato il silenzio-assenso.*³

*Ovviamente tutto ciò comporta che la questione debba essere posta all'esame della commissione referente entro i dieci giorni dall'acquisizione al protocollo della comunicazione del provvedimento giurisdizionale di primo grado.*⁴

L'attività istruttoria susseguente all'emanazione di sentenza od ordinanza di sospensione, recanti la clausola "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione", dovrà essere compiuta entro i trenta giorni

³ Periodo da ritenere superato a seguito della delibera del 22 novembre 2002.

⁴ Periodo da ritenere superato a seguito della delibera del 22 novembre 2002.

dall'acquisizione al protocollo del provvedimento giurisdizionale o dal completamento dei dati da parte del richiedente a seconda che l'adempimento sia a carico rispettivamente dell'amministrazione stessa o dell'interessato.

Anche dopo la formazione del silenzio-assenso, il Consiglio di Presidenza mantiene la titolarità del potere di autotutela che può estrinsecarsi, in presenza dei consueti presupposti individuati dalla costante giurisprudenza amministrativa, nell'annullamento o nella revoca d'ufficio dell'atto autorizzatorio implicito. In tale ipotesi il Consiglio ha il potere – dovere di compiere, per la prima volta, la completa ed approfondita disamina dell'assetto di interessi scaturente dal provvedimento stesso, in rapporto a quello inerente alla funzione tipica cui è preordinata l'attività autorizzatoria di sua competenza, pervenendo, ove ne riscontri il contrasto, alla rimozione della situazione giuridica determinatasi con il silenzio-assenso.

2. Sull'applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 – come sostituito dalla legge n. 80 del 2005 – all'amministrazione della giustizia amministrativa e all'attività del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 febbraio 2006

Il Consiglio di presidenza, avendo preso atto del comma 6 quinquies dell'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 come introdotto dalla legge di conversione n. 80/2005, ritiene che sia integralmente applicabile la norma regolamentare specifica introdotta con D.P.C.M. 19 marzo 1994 n. 282 comprensivamente dei termini di decisione in ordine alle istanze sugli incarichi extra istituzionali.

3. Sulla assunzione di incarichi di consigliere giuridico da parte di Presidenti di T.A.R., di Sezione staccata o interna e di Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 aprile 2000

Non possono essere autorizzati a svolgere incarichi di consigliere giuridico presso i Ministeri:

- i Presidenti di T.A.R., i Presidenti di Sezione staccata e di Sezione interna, per ragioni di funzionalità - anche in relazione all'entrata in vigore delle norme acceleratorie del processo amministrativo (al fine di evitare una serie continua di astensioni) – nonché per ragioni di opportunità (in relazione alla posizione istituzionale ricoperta);
- i Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, con specifico riferimento al profilo della opportunità.

4. Sulla equiparazione di status fra magistrati del consiglio di stato e magistrati di tribunale amministrativo regionale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 7 febbraio 2002

Ove, per lo svolgimento di funzioni o attività, si richieda la presenza di un magistrato del Consiglio di Stato essa deve intendersi riferita anche al magistrato T.A.R. di corrispondente qualifica.

Tale principio è derogato solo nel caso in cui, con esplicita disposizione successiva all'avvio del funzionamento dei TT.AA.RR., è richiesta l'esclusiva presenza di un magistrato del Consiglio di Stato in quanto tale individuazione sia riferita non alla qualifica rivestiva ma alle funzioni giurisdizionali esercitate.

cfr. per interpretazione letterale:

Seduta dell'8.11.2001, 22.11.2001– incarichi di componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti conferiti a magistrati del Consiglio di Stato

Seduta del 31.5.2007 – indizione di un interpello per la designazione dei rappresentanti del Consiglio di Stato in seno alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, per la XV legislatura, ai sensi dell'art. 3 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, così come sostituito dall'art. 19 *bis* del d.l. in data 10 novembre 1978, convertito con l. n. 3 del 1979.

cfr. per interpretazione estensiva:

equiparazione, ai fini della nomina a componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tra Consiglieri di Stato e Consiglieri dei Tribunali Amministrativi Regionali

Seduta del 7.2.2002: Nomina Componenti Commissione Tributaria Centrale: interpello esteso anche a magistrati di T.A.R. (l'art. 9 del d.p.r. n. 636 del 1972 fa riferimento a "magistrati del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a consigliere")

Seduta del 7.3.2002: Nomina Componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica

Seduta del 28.9.2000 (e delibere successive) Nomina di magistrati di T.A.R. in seno al Comitato di verifica per le cause di servizio (*ex Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie*). La norma (D.P.R. 29.12.73 n. 1092 e D.P.R. 29.10.2001 n. 461) si riferisce a "magistrati del Consiglio di Stato"

5. Sugli incarichi di studio

Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2004

La Commissione competente è invitata a non portare all'esame del Plenum richieste di autorizzazione al rinnovo di incarichi di studio per i quali non sia stata depositata la relazione relativa agli anni precedenti.

6. Sulla potestà o potere di designazione

Delibera del Consiglio di Presidenza dell'11 aprile 2003

Il Consiglio valuta ed è propenso a concedere l'autorizzazione quando la richiesta proviene da un organo di vertice politico (Sindaco, Presidente di Regione, ecc.), anche se nella forma di "visto", su richiesta del vertice burocratico.

7. Sulle docenze nell'ambito delle Scuole di specializzazione per le professioni legali

Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 aprile 2006

Le istanze di presa d'atto per docenze presso le Scuole di Specializzazione forensi, nel limite di tre giorni nell'anno accademico, vengono autorizzate dal Consiglio con la formula: *la presente presa d'atto ha valore di autorizzazione a norma dell'art. 53 del D. Lgs del 2001.*

8. Sulla designazione dei magistrati per l'iscrizione all'albo della Camera arbitrale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2001

Il Consiglio di presidenza ha stabilito di designare mediante interpello i magistrati da iscrivere all'Albo degli arbitri camerale.

All'interpello possono partecipare i magistrati con almeno tre anni di anzianità effettiva.

Il Consiglio ha stabilito il criterio di privilegiare i magistrati che non hanno mai svolto incarichi arbitrali.

I posti disponibili sono così ripartiti:

- n. 8 posti riservati a Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, Presidenti di T.A.R., Presidenti di Sezione staccata e di Sezione interna;
- n. 12 posti riservati a Consiglieri di Stato e ai Consiglieri di T.A.R.;
- n. 5 posti riservati a Primi Referendari e ai Referendari T.A.R..

9. Sulla proposizione dell'appello avverso le sentenze in materia di incarichi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 22 novembre 2002

Il *Plenum* ha deliberato di conferire all'Avvocatura dello Stato mandato per proporre appello avverso tutte le sentenze aventi esito negativo per l'Amministrazione pervenute in materia di incarichi.

10. Sulla verifica a sorteggio

Delibera del Consiglio di Presidenza del 14 dicembre 1993, modificata nella seduta del 24 febbraio 2000

Il Consiglio di Presidenza effettua almeno annualmente verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei magistrati nonché sulla osservanza degli obblighi conseguenti alle autorizzazioni e ai conferimenti, mediante sorteggio di venti magistrati fra tutti coloro in favore dei quali sono stati autorizzati o conferiti incarichi nei dodici mesi precedenti o che hanno svolto in detto periodo incarichi continuativi.

Il controllo concerne, oltre ai detti incarichi, quelli in essere nello stesso anno conferiti o autorizzati nei dodici mesi precedenti;

- ai fini di detto controllo sono utilizzate anche le risultanze documentali di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 29/93 e dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il controllo concerne, con gli indicati limiti temporali, anche gli incarichi che sono stati oggetto di prese d'atto.

11. Modalità del sorteggio

Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 aprile 1995

Fase 1- Sorteggio

Verranno predisposti dischetti o talloncini, con indicazione numerica, corrispondente ad un elenco di tutti i magistrati di T.A.R. o del C.d.S. in ordine alfabetico, elenco predisposto dagli uffici di segreteria del Consiglio di Presidenza e controfirmato dai componenti della Commissione di verifica.

L'estrazione dei venti numeri, corrispondenti ai nominativi dei magistrati da sottoporre a controllo, avverrà davanti al Consiglio di Presidenza riunito in seduta ordinaria o straordinaria. Potranno assistere altri magistrati; a tal fine si provvederà all'affissione di apposito avviso presso i singoli uffici interessati almeno dieci giorni prima dalla data fissata per il sorteggio.

Materiale estrazione dei numeri da parte del Segretario o del co-segretario del C.d.P., che si alterneranno nell'operazione, con immediato controllo da parte del C.d.P. della scheda dei nominativi selezionati, per verificare se vi siano o meno per i medesimi incarichi da controllare, e procedere se necessario ad estrazioni suppletive.

Fase 2 – Nomina della Commissione di verifica da parte del Consiglio di Presidenza

Al termine della fase 1, nel corso della stessa seduta, il C.d.P. nominerà nel proprio ambito la Commissione di verifica, di cui all'art. 3 co 2 dei criteri adottati dal medesimo Consiglio il 14.12.1992. Detta Commissione sarà composta da 2 magistrati del Consiglio di stato e da 2 magistrati di T.A.R., con l'incarico di procedere all'attività istruttoria di cui alla successiva fase 3 e di riferirne i risultati al Consiglio.

Fase 3 – Controllo

Le operazioni di controllo avranno luogo con le seguenti modalità e nel seguente ordine:

1. confronto del contenuto delle dichiarazioni, sottoscritte dagli interessati al momento della richiesta di autorizzazione, con le risultanze degli atti d'ufficio, che risultino nella diretta disponibilità del C.d.P., nonché acquisizione delle comunicazioni, di cui alla seduta del C.d.P. in data 25 maggio 1990 e verifica dell'avvenuto aggiornamento della scheda; con riferimento al punto d) della dichiarazione sottoscritta, acquisizione dal magistrato interessato di documentati chiarimenti sull'avvenuto espletamento dell'incarico e sull'importo conclusivamente spettante per il medesimo. A tal fine la Commissione comunicherà al Consiglio di Presidenza i casi in cui riterrà opportuno l'acquisizione di chiarimenti personali e lo stesso Consiglio provvederà in merito;
2. acquisizione degli ulteriori elementi di riscontro eventualmente necessari dalle Segreterie degli Uffici giurisdizionali o consultivi ove sono assegnati i Magistrati interessati, fatta salva la procedura, di cui al successivo punto 3;
3. acquisizione – tramite i Presidenti di Sezione del C.d.S., o i Presidenti del T.A.R. (ovvero, ove esistenti, delle Sezioni staccate o interne di quest'ultimi) – dei dati di Segreteria, concernenti le cause o gli affari

assegnati nel periodo di espletamento dell'incarico ed i tempi di deposito delle sentenze o dei pareri;

4. richiesta di chiarimenti scritti alle amministrazioni interessate, circa la natura, la competenza, la circoscrizione territoriale dell'ente e/o l'esatto contenuto dell'incarico, ove – sempre con riferimento al contenuto delle dichiarazioni – sussistano dubbi in base alla documentazione integrativa. La richiesta sarà predisposta dalla Commissione e sottoscritta dal Presidente del C.d.P.

Delle operazioni di cui alle fasi 1 e 3 verrà redatto verbale.

12. Attuazione dell'art. 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133

Delibera del Consiglio di Presidenza 26 settembre 2008

Il Consiglio ha ritenuto che l'art. 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, vada interpretato in connessione con l'art. 8, della l. n. 137 del 2002. Pertanto, tale norma deve considerarsi riferita alla quota del 50% del compenso spettante al magistrato che già in base alla pregressa disciplina era devoluta al fondo perequativo. In base alla nuova norma detta quota andrà versata all'apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato, per poi essere riassegnata al fondo perequativo della Giustizia Amministrativa. Per quanto attiene invece alla quota del rimanente 50%, spettante al magistrato, deve confermarsi la perdurante operatività di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, L. n. 137 del 2002, il quale dispone che i soggetti tenuti al pagamento versino quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, la quale provvederà a corrisponderla al magistrato che ha svolto l'incarico.

L'operatività del versamento alla Ragioneria Generale dello Stato si ritiene differibile al momento in cui il capitolo in questione sarà attivato, continuando ad applicarsi le previgenti disposizioni in tema di versamento di compensi arbitrari nel loro intero importo al gestore del fondo perequativo.

13. Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d'ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza approvato con decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004

Art. 30 quater ⁵

Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi extragiudiziari conferiti d'ufficio e agli incarichi interni alla giustizia amministrativa

1. Il Consiglio di presidenza rispetta l'alternanza di genere, anche in deroga al criterio dell'anzianità, e fatte salve specifiche esigenze, nelle seguenti ipotesi:

- a) designazioni dei magistrati per gli incarichi extragiudiziari conferibili d'ufficio;
- b) nomine di competenza del Consiglio per incarichi interni alla giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 per le nomine precedute da un procedimento selettivo basato sul merito;
- c) designazione dei componenti della commissione di concorso a referendario di Tar;
- d) espressione del parere sulle nomine ad incarichi interni di competenza del presidente del Consiglio di Stato.

2. Nelle procedure selettive basate sul merito per il conferimento di incarichi interni alla giustizia amministrativa, di competenza del Consiglio, è data preferenza, a parità di merito, al candidato del genere meno rappresentato nell'ambito della singola procedura, con priorità rispetto ad altri eventuali criteri di preferenza previsti per le singole procedure.

3. Gli interPELLI indetti dal Consiglio di presidenza per l'acquisizione di disponibilità per gli incarichi conferibili d'ufficio e per il conferimento di incarichi interni, recano la espressa indicazione del criterio dell'alternanza di genere ai sensi del presente articolo.

4. La Terza Commissione del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi del Comitato per le pari opportunità, assicura il monitoraggio periodico, con cadenza annuale, sull'alternanza di genere in relazione a tutti gli incarichi dei magistrati amministrativi, presentando entro il 30 giugno una relazione sugli incarichi autorizzati, conferiti e interni, e delle attività soggette a presa d'atto, dell'anno precedente.

5. In sede di pubblicazione dell'elenco degli incarichi extragiudiziari ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 è indicato anche il genere dei titolari degli incarichi e il numero complessivo degli incarichi per ciascun genere.

14. Delibera interpretativa sui poteri e sulla competenza del C.P.G.A. in merito alla nomina di "Presidente di comitati di sorveglianza delle grandi imprese in stato di insolvenza".

Delibera del Consiglio di Presidenza dell'8 novembre 2019

⁵ Articolo aggiunto con delibera del 28 maggio 2018.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ritiene che l'art. 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, che disciplina la nomina, da parte del Ministro dell'Industria (attualmente, Ministro dello Sviluppo economico), con proprio decreto, di un comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri scelti, oltre che tra i creditori chirografari, tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale, e prevede, altresì, che tra i membri del comitato il Ministro nomina il presidente, individua una fattispecie autorizzatoria dell'incarico proveniente da altra amministrazione e non può essere qualificato come conferimento operato direttamente dal Consiglio di Presidenza stesso.

CIRCOLARI

Circolare approvata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 16 luglio 1998

Oggetto: Anagrafe patrimoniale del personale di magistratura.

L'art. 17, comma 22, della l. 15 maggio 1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ha esteso le disposizioni di cui all'art. 12 della l. 5 luglio 1982 n. 441 anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, precisando che per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, le competenze attribuite dalla legge n. 441 del 1982 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di autogoverno.

Come è noto, la citata legge n. 441, recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", all'art. 2, pone a carico dei membri del Senato e della Camera dei deputati l'obbligo di depositare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, entro tre mesi dalla proclamazione: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, qualora gli stessi vi consentano.

Gli artt. 3 e 4 prevedono inoltre l'obbligo di depositare: 1) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi del membro del Parlamento e dei suoi familiari; 2) entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale e di quella dei propri familiari intervenute dopo l'ultima attestazione; 3) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della propria dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche ed una copia di quelle relative ai propri familiari.

In sede di prima applicazione, detti adempimenti dovevano essere effettuati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 6); per il caso di inadempienza degli obblighi di legge l'art. 7 prevede l'intimazione, da parte del Presidente della Camera

di appartenenza, di una diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni e, in caso di inosservanza della diffida, la comunicazione all'Assemblea, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare. Gli artt. 8 e 9 riconoscono a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali il diritto di conoscere le dichiarazioni depositate dai membri del Parlamento, le quali devono all'uopo essere riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza, unitamente alle notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi.

Il Consiglio di presidenza, in considerazione dell'affidamento all'Organo di autogoverno delle competenze relative all'applicazione delle disposizioni in esame, nella seduta del 16 luglio u.s. ha deliberato quanto segue:

I - Deposito della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale ed ai redditi personali e familiari.

a) Dichiarazione iniziale.

Mentre per i magistrati di nuova assunzione la decorrenza del termine di tre mesi può essere ricondotta alla data del decreto di nomina, per i magistrati già in servizio - non essendo evidentemente applicabile la decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 (18 maggio 1997) - il Consiglio di presidenza ha deliberato di far decorrere tale termine dalla data di ricezione della presente circolare, alla quale è allegata la modulistica allo scopo predisposta.

b) Dichiarazione periodica.

Nessun problema pone l'osservanza del termine mensile previsto dall'art. 3 della legge n. 441 del 1982 per il deposito della dichiarazione annuale dei redditi e dell'attestazione delle variazioni sopravvenute nella situazione patrimoniale, il quale decorre dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione IRPF. E' appena il caso di precisare che si tratta delle dichiarazioni relative agli anni successivi alla presentazione di quella iniziale.

c) Dichiarazione all'atto della cessazione dal servizio.

Eguale nessun problema pone l'osservanza del termine di tre mesi successivi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi ragione: collocamento a riposo, dimissioni, ecc.) per la presentazione da parte del magistrato di una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale e di quella dei propri familiari intervenute dopo l'ultima attestazione. A tale obbligo non dovranno ovviamente ottemperare coloro che cesseranno dal servizio entro il termine per la presentazione della dichiarazione iniziale, ossia entro tre mesi dalla ricezione della presente circolare.

II - Il potere di diffida nei confronti dei soggetti inadempienti.

E' altresì riferibile alla magistratura la previsione dell'art. 7, 1° comma, della legge n. 441 del 1982 che attribuisce al Presidente della Camera di appartenenza un potere di diffida nei confronti del soggetto che si sia sottratto all'adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 6 citati, con la sola precisazione che il soggetto titolare del potere sollecitatorio deve essere individuato, per i magistrati amministrativi, nel Consiglio di presidenza. Non può trovare applicazione nei confronti dei magistrati la disposizione (2° comma dell'art. 7) secondo la quale "[senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare] nel caso

d'inosservanza della diffida il Presidente della Camera ne dà notizia all'Assemblea", nonché quella introdotta dall'art. 14 il quale dispone la pubblicazione del nominativo del soggetto inadempiente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il 2° comma dell'art. 7 si applica, invece, limitatamente alla parte in cui prevede che la pubblicità conferita all'inadempimento non pregiudica l'applicazione delle sanzioni disciplinari; non sembra infatti che sussista alcun ostacolo all'irrogazione delle sanzioni di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (c.d. legge sulle guarentigie), posto che la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni integra indubbiamente una mancanza ai doveri del magistrato tale da comportare l'insorgenza di una responsabilità disciplinare. Pertanto, il mancato deposito della dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi, a seguito della diffida del Consiglio di presidenza, dovrà essere segnalato al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di sua competenza.

III - La disponibilità delle dichiarazioni.

Il Consiglio di presidenza, conformemente a quanto deliberato in proposito dal Consiglio superiore della magistratura, ha ritenuto che non siano applicabili ai magistrati le norme della legge n. 441 del 1982 (artt. 8 e 9) che riconoscono a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali il diritto di conoscere le dichiarazioni depositate dai membri del Parlamento, le quali devono all'uopo essere riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di presidenza. Tali disposizioni non appaiono incompatibili con la tutela della riservatezza e della dignità delle persone fisiche (assicurata dalla sopravvenuta l. 31 dicembre 1996 n. 675) in quanto rispondenti ad esigenze essenzialmente politiche; la conoscenza della situazione patrimoniale dei soggetti chiamati a ricoprire le più alte cariche dello Stato e degli enti territoriali (oltre a quelli scelti dagli stessi come dirigenti dei maggiori enti pubblici) mira, infatti, a porre gli elettori in condizione di valutarne la figura e la condotta, per farne valere la responsabilità politica alla scadenza del mandato. Tali esigenze non sussistono relativamente ai magistrati - che non accedono agli uffici per nomina politica, ma a seguito di superamento di un pubblico concorso - per i quali l'obbligo di rendere conoscibile la propria situazione patrimoniale e reddituale trova fondamento nella diversa esigenza di moralizzare l'azione dello Stato, consentendo agli organi di autogoverno di valutare la posizione economica ed il tenore di vita dei soggetti sottoposti al loro controllo anche al fine di verificare la correttezza del loro operato.

IV - Il diritto di accesso alle dichiarazioni.

L'esercizio del diritto di accesso ai dati patrimoniali e reddituali dei magistrati sarà consentito nei limiti stabiliti dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990; il fondamento dell'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997, individuato in precedenza, non giustifica infatti un'indifferenziata estensione al pubblico della documentazione in possesso dell'Amministrazione, occorrendo a tal fine che il richiedente sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante. L'art. 24, 2° comma, della legge n. 241 del 1990, d'altronde, nel demandare al Governo la disciplina del diritto di accesso, impone l'individuazione dei casi di esclusione dello stesso in relazione all'esigenza di salvaguardare, tra l'altro "la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici"; la necessità di un attento bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la trasparenza dell'azione amministrativa è stata tenuta ben presente dal legislatore nelle leggi n. 675 e 676 del 1996, la prima delle quali - all'art. 27 - consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali in possesso di soggetti pubblici a privati "solo se previste da norme di legge o di regolamento" e - all'art. 43, 2° comma - fa espressamente salve le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, mentre la seconda (recante "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") - all'art. 1, lett. b) n. 6 - demanda espressamente al Governo l'emanazione di disposizioni integrative nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria, nonché della raccomandazione n. R (91) 10 del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici. L'esame delle disposizioni citate rende evidente che, per meglio definire le modalità di accesso alle dichiarazioni patrimoniali depositate dai magistrati, è indispensabile attendere l'esercizio da parte del Governo della delega di cui alla legge n. 676 del 1996, nell'ambito del quale verranno dettate le norme intese a contemperare la tutela della riservatezza del magistrato e - a maggior ragione - dei familiari con lui conviventi con quella dei soggetti eventualmente lesi o comunque pregiudicati dall'attività o dalla condotta del primo. Per il presente, occorre fare riferimento alle norme vigenti, e in particolare all'art. 25 della legge n. 241 del 1990 il quale subordina l'esercizio del diritto di accesso alla presentazione di un'istanza motivata in ordine alla quale l'Amministrazione è tenuta a giustificare le ragioni che eventualmente comportino il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'esame dei documenti, con un provvedimento avverso il quale potrà essere proposto ricorso al Giudice amministrativo.

Circolare del segretario del Consiglio di Presidenza sull'art. 4 del regolamento degli incarichi

Roma, 27 febbraio 2007

- Ai Sigg. Dirigenti delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato
- Al Sig. Segretario Generale del CGA per la Regione Siciliana
- Ai Sigg. Segretari Generali dei TT.AA.RR.
- Ai Sigg. Dirigenti dei servizi di segreteria delle Sezione staccate dei TT.AA.RR.

LORO SEDI

OGGETTO: *Applicazione del nuovo testo dell'art. 4, comma 1 lettera e) e lettera i) delle norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi nel testo modificato nella seduta dell'8 febbraio 2007 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.*

Nella seduta indicata in oggetto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha modificato la delibera vigente in materia di incarichi, prevedendo la non autorizzabilità allo svolgimento di incarichi extragiudiziari per i magistrati che “*senza giustificato motivo siano in ritardo, nel deposito di sentenze o di pareri, rispetto al termine stabilito dall'art. 55, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186*”.

In ragione di detta modifica, è stato predisposto un nuovo modello di scheda che il magistrato deve allegare alla richiesta di autorizzazione.

La modifica approvata comporta nuovi adempimenti da effettuarsi a cura delle Segreterie.

In primo luogo è previsto che, in sede di richiesta di autorizzazione all'espletamento di un incarico, i magistrati alleghino alla richiesta medesima una attestazione della Segreteria riguardante l'esistenza o meno di situazioni di ritardo nel deposito, al momento della proposizione della domanda.

In tali casi, dunque, sarà il magistrato interessato a chiedere alla Segreteria dell'ufficio giudiziario di appartenenza il rilascio della attestazione relativa al rispetto dei termini di deposito e ad allegarla alla richiesta medesima.

E' consentito al magistrato rappresentare le ragioni degli eventuali ritardi.

La situazione di assenza di ritardi nei depositi dovrà essere rispettata nel corso dell'esecuzione dell'incarico.

Pertanto, in relazione ai magistrati che siano stati autorizzati a svolgere incarichi continuativi, le Segreterie, nei mesi di giugno e dicembre, unitamente al già previsto prospetto relativo ai ritardi superiori ai novanta giorni nel deposito dei provvedimenti, dovranno trasmettere un prospetto indicante gli eventuali ritardi superiori a quarantacinque giorni.

La disposizione in esame non si applica, e pertanto nessun dato dovrà essere inviato a cura delle Segreterie, per gli incarichi soggetti al solo regime della presa d'atto.

Si allega alla presente circolare il nuovo testo dell'art. 4, comma 1 *lettere e)* ed *i)* delle norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi nel testo modificato nella seduta dell'8 febbraio 2007 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (**all. n.1**), nonché la nuova scheda a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi (**all. n.2**).

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza con la *massima urgenza* la presente circolare con i relativi allegati, a ciascun magistrato in servizio presso ciascun ufficio giudiziario, nonché ai magistrati fuori ruolo, facendo pervenire a questo ufficio, mediante fax, gli elementi relativi all'avvenuto adempimento (firma dei magistrati per presa visione).

Si ringrazia.

F.to Cons. Francesco RICCIO

APPENDICE STORICA

Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi

Delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 (versione precedente alla adozione della delibera del Consiglio di Presidenza n. 50 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 19 luglio 2023 e seguenti)

Titolo primo

Criteri generali

Art. 1

Gli incarichi dei magistrati amministrativi sono attribuiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in conformità delle norme regolamentari dettate dal D.P.R. 6 dicembre 1993 n.418, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti:

Le “motivate ragioni” che possono consentire, ai sensi dell’art. 3, comma quarto, del medesimo decreto presidenziale, l’attribuzione di incarichi su richiesta nominativa, ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:

- a) incarico di collaborazione diretta prevista dall’art. 13 del decreto legge 12 giugno 2001 n.217, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2001 n. 317, ovvero incarico equiparabile presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale che, per i compiti da svolgere, presupponga un rapporto strettamente fiduciario con il soggetto da cui proviene la designazione;
- b) incarico di docenza;
- c) incarico che richieda il possesso di oggettive e specifiche competenze, acquisite dal soggetto designato nominativamente. I soggetti designanti devono, in ogni caso, esplicitare le ragioni che, avuto riguardo al contenuto dell’attività oggetto dell’incarico stesso, richiedono il possesso delle predette competenze.¹

Art. 2

Salve le ipotesi previste dal successivo art. 22, è fatto divieto ai magistrati di accettare o svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi senza previa autorizzazione motivata del Consiglio di Presidenza o- in caso di urgenza e salvo ratifica- del Presidente dello stesso Consiglio.

Art. 3

Il conferimento o l’autorizzazione di un incarico di qualsiasi natura non possono essere disposti tutte le volte in cui lo svolgimento dell’incarico stesso, per l’esistenza di circostanze, anche ambientali o locali, sia suscettibile di determinare una situazione di

¹ Comma annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002 e n. 9366/2002. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio, per l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato, per il prestigio e l'immagine della magistratura.

Non possono essere disposti il conferimento o l'autorizzazione nei casi in cui l'incarico da svolgere, per le modalità, la natura od il contenuto delle funzioni che la stessa comporta, non si dimostri confacente allo status del magistrato e, in ogni caso, al prestigio dell'ordine cui appartiene. A tale fine non sono conferibili od autorizzabili incarichi nei quali la posizione del magistrato sia gerarchicamente subordinata rispetto ad autorità che non sia di vertice dell'amministrazione e/o ad altro magistrato di qualifica meno elevata².

Art. 4³

² Periodo annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002 e n. 9366/2002. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

³ Articolo 4 modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 4 del 26 gennaio 2021, adottata nella seduta del 18 dicembre 2020. Il testo precedente era il seguente: "Non può essere conferito o autorizzato alcun incarico, ivi compresi quelli interni alla giustizia amministrativa*", ai magistrati che:

- a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, risultino sospesi cautelativamente dal servizio, od abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una delle sanzioni disciplinari indicate all'articolo 19, primo comma, numeri 2 e 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n.511*;
- b) siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- c) siano in anno sabbatico od in aspettativa, sino a quando non rientrino in servizio;
- d) siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico;
- e) senza giustificato motivo siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri*;
- f) facciano parte di un T.A.R. o di una sezione staccata ovvero del C.G.A., qualora l'amministrazione interessata all'incarico sia un ente od un organo regionale od infraregionale la cui attività ricada nell'ambito della competenza giurisdizionale degli stessi (tale criterio, salvo particolari situazioni locali o ambientali, non trova applicazione per gli incarichi di docenza e per le commissioni di concorso);
- g) facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva competente a conoscere delle controversie o degli affari dell'amministrazione interessata all'incarico o - nel caso esista un'unica sezione o che tutte le sezioni siano ugualmente competenti- nell'anno precedente abbiano fatto parte di collegi per la trattazione di cause od affari riguardanti l'amministrazione stessa (tale ultimo criterio non trova applicazione nelle ipotesi di cui all'art.3, comma terzo, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, per gli incarichi di docenza conferito da università degli studi o da enti pubblici e per le commissioni di concorso);
- h) abbiano in corso, anche in posizione di fuori ruolo, un incarico continuativo:
 - presso l'amministrazione interessata all'incarico stesso;
 - presso altra amministrazione, se abbiano altresì in corso, in diversa amministrazione, un altro incarico non continuativo*;
- h-bis) abbiano in corso un incarico di docenza privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) o d) per più di 30 giorni di calendario*.
- i) non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, od abbiano ommesso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza:
 - 1) il compenso derivante dall'incarico autorizzato o conferito;
 - 2) i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti.

Il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi incarico è subordinato alla verifica in concreto della compatibilità dell'incarico rispetto all'assenza di pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato come pure per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.

In ogni caso l'incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

Non può essere conferito o autorizzato alcun incarico, ivi compresi quelli interni alla giustizia amministrativa, ai magistrati che:

- a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, siano sospesi cautelativamente dal servizio, o abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una sanzione disciplinare non inferiore alla censura;
- b) siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- c) siano in anno sabbatico od in aspettativa, sino a quando non rientrino in servizio;
- d) siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico;
- e) senza giustificato motivo siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri;
- f) facciano parte di un T.A.R. o di una sezione staccata ovvero del C.G.A., qualora l'amministrazione interessata all'incarico sia un ente od un organo regionale od infraregionale la cui attività ricada nell'ambito della competenza giurisdizionale degli stessi (tale criterio, salvo particolari situazioni locali o ambientali, non trova applicazione per gli incarichi di docenza e per le commissioni di concorso);
- g) facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva competente a conoscere delle controversie o degli affari dell'amministrazione interessata all'incarico o - nel

Alle schede suddette dovrà essere allegata una dichiarazione della segreteria, attestante che l'interessato nel deposito delle sentenze non ha ritardi superiori al termine indicato alla lettera e). Analoga attestazione dovrà essere presentata, con cadenza semestrale, nel caso di incarichi di durata.

L'omessa comunicazione dei compensi di cui alla lettera i), n. 1, preclude l'autorizzazione o il conferimento di qualsiasi altro incarico, fermo il potere di autotutela del Consiglio di presidenza.

Ai fini della presente norma si intende per incarico continuativo quello di diretta collaborazione con organi di governo (capo di gabinetto, capo ufficio legislativo, consulente giuridico ministeriale), o quello allo stesso equiparabile presso le altre amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 3 del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, l'incarico che comporti un'applicazione superiore a due giorni alla settimana, nonché, in generale l'incarico di docenza che comporti, complessivamente, un impegno superiore alle 140 ore nell'arco dell'anno.

Resta fermo il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

*Modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 23 del 1° marzo 2018, adottata nella seduta dell'8 febbraio 2018.

caso esista un'unica sezione o che tutte le sezioni siano ugualmente competenti-nell'anno precedente abbiano fatto parte di collegi per la trattazione di cause od affari riguardanti l'amministrazione stessa (tale ultimo criterio non trova applicazione nelle ipotesi di cui all'art.3, comma terzo, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, per gli incarichi di docenza conferito da università degli studi o da enti pubblici e per le commissioni di concorso);

h) abbiano in corso, anche in posizione di fuori ruolo, un incarico continuativo:
- presso l'amministrazione interessata all'incarico stesso;
- presso altra amministrazione, se abbiano altresì in corso, in diversa amministrazione, un altro incarico non continuativo;

h-bis) abbiano in corso un incarico di docenza privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) o d) per più di 30 giorni di calendario.

i) non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, od abbiano ommesso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza:

- 1) il compenso derivante dall'incarico autorizzato o conferito;
- 2) i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti.

Alle schede suddette dovrà essere allegata una dichiarazione della segreteria, attestante che l'interessato nel deposito delle sentenze non ha ritardi superiori al termine indicato alla lettera e). Analoga attestazione dovrà essere presentata, con cadenza semestrale, nel caso di incarichi di durata.

L'omessa comunicazione dei compensi di cui alla lettera i), n. 1, preclude l'autorizzazione o il conferimento di qualsiasi altro incarico, fermo il potere di autotutela del Consiglio di presidenza.

Ai fini della presente norma si intende per incarico continuativo quello di diretta collaborazione con organi di governo (capo di gabinetto, capo ufficio legislativo, consulente giuridico ministeriale), o quello allo stesso equiparabile presso le altre amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 3 del D.P.R.6 dicembre 1993 n. 418, l'incarico che comporti un'applicazione superiore a due giorni alla settimana, nonché, in generale l'incarico di docenza che comporti, complessivamente, un impegno superiore alle 140 ore nell'arco dell'anno.

Resta fermo il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

Art. 5⁴

1. Il conferimento degli incarichi da parte del Consiglio di Presidenza deve essere preceduto da un interpello fra tutti i magistrati.

L'interpello è effettuato ogni due anni, per le seguenti categorie omogenee:

⁴ Articolo 5 sostituito con delibera del 12 aprile 2012.

- componente della Commissione Tributaria Centrale;
 - presidente o componente di commissioni di disciplina, di commissioni di valutazioni e controllo;
 - presidente o componente di commissioni (anche di concorso) o di comitati presso amministrazioni pubbliche,
 - componente del Comitato di verifica per le cause di servizio (ex C.P.P.O);
 - componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica;
 - presidente di collegio arbitrale;
 - componente di organismi tecnici e ausiliari di organi politici e di organi di rilievo costituzionale nei casi previsti dalla legge;
2. I magistrati interessati potranno manifestare la disponibilità ad assumere gli incarichi per una o più delle suddette categorie. Non ha effetto la disponibilità espressa per categorie diverse o più limitate ovvero soggetta a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'interpello.
3. La Segreteria della I Commissione permanente comunica ai magistrati entrati in servizio durante il periodo di vigenza dell'interpello che gli stessi, entro 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, hanno facoltà di esprimere la propria disponibilità ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al successivo comma 5.
4. In sede di interpello, in relazione agli incarichi già conferiti nel biennio precedente, l'interessato dichiara se essi siano ancora in corso o si siano esauriti per qualsiasi ragione.
5. In esito all'interpello viene redatto un unico elenco con l'indicazione del tipo di incarico per il quale ciascun magistrato ha manifestato la propria disponibilità, nonché degli incarichi conferiti nel biennio precedente e di quelli ancora in corso.

Art. 6

Non possono essere conferiti od autorizzati, per la durata di un anno solare, altri incarichi nei confronti di quei magistrati che abbiano percepito complessivamente nell'anno solare precedente- per incarichi di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere - emolumenti superiori al sessantacinque per cento della retribuzione media della qualifica di appartenenza dei magistrati stessi.

Tale criterio potrà essere derogato a seguito dell'istituzione del fondo perequativo di cui al D.P.R.6 dicembre 1993 n. 418, nonché per gli incarichi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 217 del 2001 convertito dalla legge 317 del 2001.

Titolo secondo
Criteri specifici

Capo primo
Incarichi arbitrali

Art. 7

L'incarico deve concernere esclusivamente lo svolgimento di funzioni di presidente di collegio arbitrale.

Art. 8

La controversia cui si riferisce l'incarico deve avere almeno una parte pubblica. Nella nozione di parte pubblica si devono intendere esclusivamente:

- d) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- e) gli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici;
- f) ogni altro soggetto che, in base ad una legge o ad un atto di concessione, operi come stazione appaltante in luogo dei soggetti di cui alle lettere a) e b) che precedono.

L'arbitrato deve concernere, comunque, una controversia emersa esclusivamente e direttamente in relazione a rapporti sorti per la gestione di servizi pubblici, esecuzione forniture pubbliche, attività di interesse generale non avente carattere industriale o commerciale, e comportanti l'assunzione di funzioni pubbliche e/o l'obbligo della osservanza della normativa europea e/o nazionale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica.

Art. 9

L'incarico è conferito dal Consiglio di Presidenza. Le parti, nonché gli eventuali arbitri già designati, potranno, tuttavia, formulare concorde richiesta nominativa al Consiglio stesso che provvederà in conformità ai criteri vigenti.

Art. 10

Condizione imprescindibile per il conferimento o la autorizzazione è che il petitum della controversia arbitrale debba essere determinato o determinabile.

Art. 11

Fermi restando i criteri impeditivi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), i) e j), non possono essere conferiti od autorizzati incarichi arbitrali a magistrati che:

- a) abbiano ottenuto dal Consiglio di Presidenza o dalla camera arbitrale un incarico arbitrale nello stesso anno solare in cui è pervenuta la richiesta per l'autorizzazione od il conferimento del nuovo incarico;
- b) abbiano un incarico, anche non continuativo, presso l'amministrazione comunque interessata alla controversia arbitrale;

- c) abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte o difensore una delle parti o degli arbitri della vertenza arbitrale;
- d) siano ancora iscritti all'albo della camera arbitrale dopo avere ottenuto dal Consiglio di Presidenza - nel corso di tale iscrizione - un'autorizzazione allo svolgimento di un incarico arbitrale.

Art.12⁵

Al conferimento dell'incarico di presidente del collegio arbitrale il Consiglio di Presidenza provvede individuando il magistrato da designare, scegliendolo, con le modalità di seguito indicate, fra coloro che hanno manifestato la loro disponibilità a seguito di un apposito interpello da espletarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Annualmente, fatta salva l'assunzione della qualifica di Consigliere nel corso dell'anno, i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità vengono ripartiti in due elenchi: nel secondo, convenzionalmente denominato "Elenco B", vengono inseriti i magistrati con qualifica di referendario e di primo referendario T.A.R.; nel primo convenzionalmente denominato "Elenco A" vengono inseriti tutti gli altri magistrati.

L'incarico arbitrale il cui petitum è inferiore a un milione di euro è conferito a uno dei magistrati inseriti nell'Elenco B; l'incarico arbitrale il cui petitum è pari o superiore al medesimo importo è conferito a uno dei magistrati inseriti nell'Elenco A.

L'individuazione del magistrato all'interno di ciascun elenco avviene mediante sorteggio.

La rinuncia al conferimento dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dagli elenchi per una durata pari a 5 anni.

Il conferimento di un incarico ad un magistrato incluso nell'elenco B non preclude il conferimento di altro incarico per i primi tre anni dal conseguimento della qualifica di Consigliere.

Sono inclusi negli elenchi i magistrati in ruolo e i magistrati togati in servizio presso il C.G.A. per la Regione Siciliana che non hanno mai espletato incarichi arbitrali o di collaudo autorizzati o conferiti e che non hanno usufruito dell'allineamento stipendiale.

Art. 13

Una volta costituito il fondo di perequazione dei compensi per incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, l'ammontare dei compensi da computare ai fini di cui all'art.12 che precede sarà dato dagli importi effettivamente percepiti dal magistrato.

Art. 14⁶

⁵ Articolo sostituito con delibera del 23 settembre 2005.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre e fermi restando gli impedimenti contenuti nei criteri generali ed in quelli specifici in precedenza indicati, in caso di arbitrato di rilevante entità e in ogni caso di petitum pari o superiore ai cinquantamiloni di euro, può conferire l'incarico ad un magistrato individuato- in base alla formula di cui all'art.12 che precede- fra quelli che hanno maturato il trattamento economico inerente alle funzioni direttive superiori.

Capo secondo
Commissioni di concorso ed altri incarichi da conferire

Art. 15⁷

1. Il magistrato da designare per il conferimento è individuato, tra i magistrati che abbiano dato la propria disponibilità, nel rispetto del principio della rotazione.
2. Al fine di garantire la rotazione e l'equa distribuzione degli incarichi saranno prioritariamente considerati:
 - i magistrati che nei due anni successivi alla cessazione di un precedente incarico conferito non siano stati destinatari di ulteriore conferimento;
 - i magistrati che non abbiano in corso incarichi autorizzati conferiti o soggetti ad autorizzazione (con esclusione degli incarichi di docenza).
3. Ai fini del conferimento, il Consiglio tiene conto del numero e della tipologia degli incarichi già conferiti e autorizzati, espletati ed in corso di svolgimento, e può considerare la natura dell'incarico da conferire, in relazione anche all'esperienza ed alla eventuale specifica professionalità di cui è in possesso il magistrato.
4. La rinuncia o la non accettazione dell'incarico da parte del magistrato che abbia dato la propria disponibilità, non giustificata da gravi e documentati motivi, comporta la sua cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5 e l'esclusione per lo stesso di partecipare ai successivi due interpelli.
5. In caso di necessità e urgenza, debitamente motivate, il Consiglio può individuare il destinatario del conferimento anche in deroga ai criteri di preferenza indicati dalla presente deliberazione.
6. Nell'ipotesi in cui l'esito dell'interpello annuale non consenta di conferire un incarico per il quale una legge statale imponga obbligatoriamente la presenza di un magistrato amministrativo - per l'assenza di domande e/o per successive rinunce - il Consiglio conferisce d'ufficio l'incarico al magistrato con minore anzianità di servizio, salva la possibilità di valutarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività istituzionale e fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

⁶ Articolo annullato in riferimento all'art. 12 (nella versione originaria) da T.A.R. Lazio n. 7256/2003 e n. 7258/2003. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

⁷ Articolo sostituito con delibera del 12 aprile 2012.

Capo terzo

Incarichi di studio e ricerca ed incarichi non diversamente regolati.

Art. 16⁸

Per incarico di studio e ricerca deve intendersi un'attività di elaborazione intellettuale di principi, istituti e nozioni giuridiche, avente carattere ricognitivo, compilativo o innovativo, di natura generale e astratta, per nulla collegata alla soluzione di specifiche questioni da definire dall'autorità conferente attraverso l'adozione di atti amministrativi.

Al termine dell'espletamento dell'incarico di studio e ricerca, e comunque non oltre trenta giorni da tale termine, sentita l'amministrazione conferente, il magistrato depositerà presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa l'elaborato di studio, in relazione al quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa valuterà l'opportunità di disporre la messa a disposizione in biblioteca per finalità di consultazione.

*Sono comunque vietati gli incarichi di studio, ricerca e collaborazione presso le regioni nonché presso gli enti territoriali e locali.*⁹

Art. 16 bis¹⁰

3. Non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, né a preventiva comunicazione, la partecipazione a titolo gratuito a comitati scientifici, a comitati di redazione e comitati di direzione di riviste giuridiche ricomprese nell'elenco "riviste Scientifiche dell'area 12" elaborato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
4. La partecipazione a comitati scientifici, a comitati di redazione e a comitati di direzione di altre riviste è soggetta a comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e conseguente presa d'atto o ad autorizzazione qualora sia previsto un compenso."

Art. 17¹¹

In caso di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza, il magistrato da designare, sia per gli incarichi di studio che per quelli non diversamente regolati, è individuato con l'applicazione degli stessi criteri di cui al precedente art. 12, avuto riguardo anche alla natura dell'incarico da conferire.

⁸ Modificato con delibere del 28 marzo e del 16 maggio 2003.

⁹ Criterio annullato da Consiglio di Stato, sentenza n. 4406/2003.

¹⁰ Articolo introdotto con delibera del CPGA n. 21 del 4 marzo 2021, adottata nella seduta del Plenum del 26 febbraio 2021.

¹¹ Comma annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002, n. 9366/2002, n. 7256/2003, e n. 7258/2003. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

Fermi restando i criteri impeditivi contenuti nel precedente art. 4, non possono essere conferiti incarichi ai magistrati che abbiano ottenuto dal consiglio di presidenza, nello stesso anno solare, il conferimento di un incarico di identica natura.

Capo quarto

Incarichi di docenza, partecipazione a seminari e convegni

Art. 18

L'incarico di insegnamento può essere svolto dal magistrato amministrativo nei seguenti casi:

- a) a seguito di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza;
- b) a seguito di incarico attribuito da una pubblica amministrazione;
- c) a seguito di incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un'attività di formazione scientifica e culturale. In particolare, per gli incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici:
 - 1) il magistrato cui è conferito l'incarico deve richiedere l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
 - 2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze, fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi;
 - 3) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, va prodotto lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione il magistrato deve dichiarare che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti comunicare i mutamenti intervenuti;
 - 4) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;¹²
- d) presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite. Al riguardo:
 - 1) per l'attività di docenza va richiesta, per ogni singolo corso, l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
 - 2) è fatto assoluto divieto di connotazione di attività d'impresa (art. 60 del T.U. n.3/57 del pubblico impiego), a tal uopo avendo riguardo a parametri quali il numero degli allievi per corso, che di norma non dovrà comunque superare le 60 unità, l'assetto organizzativo e l'eventuale approntamento di strutture logistiche e/o umane;
 - 3) è fatto divieto espresso di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet;

¹² Il punto c) è stato modificato con delibera del 19 ottobre 2007.

4) è fatto obbligo di rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi;

5) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;

6) l'attività non deve incidere sull'attività istituzionale del magistrato¹³.

Il magistrato non potrà svolgere incarichi di cui alle lettere c) o d) che richiedano un impegno complessivo per lezioni frontali superiore a 40 giorni di docenza, intesi come giorni di calendario non frazionabili e onnicomprensivi di tutte le attività di docenza svolte con una delle formule di cui al presente articolo. Non è consentito l'utilizzo della formula del convegno diretto o aperto ai corsisti per superare i predetti limiti.¹⁴

L'incarico di insegnamento comunque prestato deve attenersi ad una formazione scientifica e culturale di livello universitario o post-universitario, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 3, lett. d) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

Gli incarichi di insegnamento ai corsi di preparazione per l'accesso ai ruoli della magistratura amministrativa non possono essere autorizzati in favore dei magistrati amministrativi¹⁵:

- f) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
- g) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza e di magistrati addetti al Consiglio di Presidenza;
- h) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, degli organi direttivi delle associazioni di categoria;
- i) che facciano parte, ovvero abbiano fatto parte nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione, delle commissioni di concorso per l'accesso ai Tribunali amministrativi regionali o al Consiglio di Stato;
- j) che svolgono o abbiano svolto nell'ultimo triennio dalla domanda di autorizzazione le funzioni di Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, di Segretario delegato al Consiglio di Stato e Segretario delegato per i TT.AA.RR.

L'interdizione all'insegnamento si applica altresì al triennio successivo alla cessazione di tutti i predetti incarichi.

¹³ Il punto d) è stato inserito con delibera del 19 ottobre 2007.

¹⁴ Comma inserito con delibera dell'8 febbraio 2018.

¹⁵ Comma sostituito con delibera del 21 aprile 2021, n. 39, adottata nella seduta del *Plenum* del 25 marzo 2021. Il testo previgente del comma, inserito con delibera dell'8 febbraio 2018, era il seguente: "Non è autorizzabile l'insegnamento in corsi di preparazione per i concorsi di referendario di Tar e di consigliere di Stato con le modalità organizzative di cui alle lettere c) e d) del comma 1".

Restano in vigore le ulteriori disposizioni in tema di incarichi di docenza non incompatibili con il disposto delle presenti norme.¹⁶

Costituisce grave illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, lo svolgimento di un incarico di insegnamento di cui alle lettere c) o d) del comma 1 senza autorizzazione del Consiglio di Presidenza.¹⁷

Art. 18-bis¹⁸

Il magistrato che intende assumere un incarico di docenza dovrà preventivamente attestare, con apposita dichiarazione scritta:

- a) quali siano gli emolumenti pattuiti a titolo di compensi per l'attività svolta;
- b) che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, inclusi rimborsi, compensi per cessione di diritti di autore inerenti materiali d'aula, per sé, per il proprio coniuge (o convivente o partner dell'unione civile), per i propri parenti entro il senso grado o per i propri affini entro il quarto grado;
- c) l'inesistenza di rapporti di coniugio, di convivenza, o di rapporti derivanti da unioni civili o da vincoli fiduciari, di parentela entro il sesto grado e di affinità entro il quarto grado con i responsabili della gestione del corso, con gli organi di direzione e amministrazione dell'organismo, o che comunque controllino tali organismi, per interposta persona fisica o giuridica;
- d) di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti ai corsi o all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono, che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la sua indipendenza o il prestigio del proprio ruolo;
- e) se i partecipanti ai corsi sono vincolati ad adottare manuali e testi di cui il magistrato sia autore.

Il magistrato che ha reso le dichiarazioni di cui sopra, dovrà prontamente aggiornarle, senza nessun indugio, nel caso in cui intervengano mutamenti di sorta.

Art. 19

In caso di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza, il magistrato da designare è individuato avuto riguardo alla peculiarità dell'incarico da conferire e alle disponibilità degli interessati

Ogni altro incarico di insegnamento – esclusa la partecipazione a convegni o a seminari, purché contenuti nei limiti di cui al successivo art. 22 - è soggetto ad

¹⁶ Comma inserito con delibera del 19 ottobre 2007.

¹⁷ Comma inserito con delibera dell'8 febbraio 2018.

¹⁸ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

autorizzazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.418 del 1993.

Art. 20

Nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione il magistrato deve indicare:

- a) la materia insegnata e la modalità di svolgimento dell'incarico di docenza in base alle ipotesi di cui al precedente art.18;
- b) l'ente pubblico o il gestore della struttura privata che conferisce l'incarico di insegnamento;
- c) il numero dei giorni e delle ore di lezione complessivamente impiegati, nonché i compensi relativi all'insegnamento stesso.

Il magistrato deve, altresì, dichiarare, nel caso in cui l'insegnamento indicato alla lett. c) dell'art.18 si svolga in struttura appartenente a società od associazione, di non farne parte e di non avere, direttamente o per interposta persona, partecipazioni e/o interessi con il soggetto della struttura e che analoghe partecipazioni o interessi non abbiano i propri familiari, affini o conviventi.

Art. 21

Nel caso di insegnamento in struttura privata, il magistrato non deve partecipare ad iniziative pubblicitarie della struttura stessa che lo riguardino. In violazione di tale disposizione il Consiglio di Presidenza revocherà l'autorizzazione.

Il nominativo del magistrato amministrativo che svolge attività di docenza non deve essere utilizzato a fini di pubblicità dei corsi. Il magistrato che si rende disponibile ad assumere tali incarichi avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo del suo nominativo o della sua immagine a fini di promozione pubblicitaria. Dopo la conclusione dei termini per l'iscrizione ai corsi è consentita la pubblicazione del calendario delle lezioni con indicazione nominativa dei docenti; è fatta salva la possibilità per gli interessati di ottenere informazioni dettagliate attraverso una apposita e specifica richiesta.¹⁹

Art. 22 ²⁰

¹⁹ Comma aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

²⁰ Articolo sostituito con delibera dell'8 ottobre 2015. Il testo previgente era il seguente:

“La partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento, nonché lo svolgimento – in qualità di docente – di lezioni o corsi che comportino – una tantum o comunque senza il carattere della continuità o ripetitività – un impegno non superiore alle tre giornate, sono soggetti, se retribuiti, alla sola presa d'atto (), da parte del Consiglio di Presidenza, salvi gli effetti di cui al precedente art. 6, primo comma. A tal fine, il magistrato dovrà preventivamente inviare apposita comunicazione, corredata dalla prescritta scheda incarichi completa dell'importo percepito, all'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza che curerà le necessarie annotazioni.*

Le attività non retribuite di cui al precedente comma, nonché le attività indicate nell'art. 53, comma sesto, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono soggette ad alcuna presa d'atto.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 l'attività di docenza svolta presso enti pubblici o privati, a titolo oneroso o gratuito, ove svolta in forma non continuativa non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza né a presa d'atto, come anche la partecipazione a convegni e seminari, fermo restando il limite complessivo dei compensi di cui all'art. 6, il cui rispetto dovrà essere attestato dal magistrato nelle comunicazioni di cui al comma seguente.²¹

Il magistrato che svolga le attività di cui al comma 1 è tenuto ad informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza semestrale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti e la propria situazione nel deposito dei provvedimenti.²²

Non rientra nel regime di cui ai precedenti commi, e necessita comunque di autorizzazione ai sensi dell'art. 18, l'insegnamento, anche se occasionale, su incarico conferito da una struttura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), per l'insegnamento in corsi di preparazione per magistrati.²³

Art. 22-bis²⁴

Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, le norme a seguire disciplinano le condizioni alle quali il CPGA potrà autorizzare i magistrati a collaborare con soggetti privati nell'organizzazione e nella conduzione di corsi di insegnamento post-universitario per la preparazione ai concorsi o per l'accesso alle professioni legali.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli a seguire i corsi e le iniziative di docenza delle università e degli enti pubblici, o controllati da enti pubblici, anche locali e le docenze nell'ambito delle Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui alla delibera del 6 aprile 2006.

Art. 22-ter²⁵

I magistrati amministrativi sono autorizzati a svolgere l'incarico di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), alle seguenti condizioni:

- a) che siano previste adeguate condizioni di accesso alla formazione per i non abbienti;
- b) che ogni attività svolta dal magistrato per i corsi di preparazione sia compresa nel limite dei 40 giorni di cui all'art. 18;

(*) *Le richieste di presa d'atto non possono superare, nel corso dell'anno, il numero massimo di 15. (c.p. 21.12.2000)*

²¹ Periodo modificato con delibera dell'8 febbraio 2018.

²² Periodo modificato con delibera dell'8 febbraio 2018.

²³ Comma aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

²⁴ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

²⁵ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

c) che l'organizzazione, complessivamente intesa, di un corso di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), da parte di operatore professionale del settore, non sia riferibile alla persona del magistrato amministrativo quale elemento caratterizzante il corso medesimo; a tal fine è fatto divieto al magistrato di assumere l'incarico di direttore o di coordinatore scientifico di tali corsi, salva la possibilità di partecipazione al comitato scientifico.

d) che l'attività di insegnamento venga svolta, con la presenza fisica del docente in aula, in un'unica sede e con possibilità di collegamento in streaming con non più di tre sedi.

A tali fini, ed anche allo scopo di consentire al CPGA di verificare le condizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), ogni organismo privato, di qualunque natura (societaria o associativa, profit o non profit) che intende avvalersi della collaborazione di magistrati amministrativi, in qualità di docenti, tutor, componenti di comitati scientifici per la tenuta di corsi di preparazione post-universitaria per le professioni legali o per l'accesso ai concorsi di magistratura, deve espressamente chiederne l'autorizzazione al CPGA nella stessa lettera di conferimento dell'incarico al magistrato o in un atto separato, fornendo a corredo quanto indicato nell'art. 22-quater, a pena di diniego dell'autorizzazione.

Art. 22-quater ²⁶

Dovranno essere prodotte a corredo dell'istanza di cui alla disposizione che precede:

a) COPIA dell'atto costitutivo, dello statuto, della certificazione camerale ove sussistente, o attestazione della sua inesistenza, con indicazione nominativa di soci, associati e titolari di cariche di amministrazione, rappresentanza, direzione o responsabilità, comunque denominate;

b) ATTESTAZIONE circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis;

c) ATTESTAZIONE circa gli emolumenti descritti all'art. 18-bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti di autore, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato – a qualunque titolo - nei tre anni precedenti a quello della richiesta;

d) COPIA dell'ultimo bilancio approvato dell'organismo che richiede di potersi avvalere della collaborazione del magistrato amministrativo;

e) RELAZIONE descrittiva dei criteri di organizzazione del corso, comprensiva del programma di insegnamento e dell'indicazione nominativa di altri docenti, nonché della descrizione della pubblicità effettuata o da effettuarsi;

f) IMPEGNO a consentire ad incaricati del CPGA l'accesso e il controllo ai corsi di formazione, allo scopo di poter verificare il rispetto delle direttive del CPGA in ordine alla tenuta ed allo svolgimento della docenza da parte del magistrato;

²⁶ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

g) CREDENZIALI di accesso ai corsi, quando svolti on-line mediante piattaforme informatiche riservate ai soli corsisti, al fine di effettuare i controlli di cui sopra, nonché credenziali di accesso al sito della scuola, qualora ad accesso riservato, nonché ad ogni materiale scientifico e didattico ad accesso riservato;

h) CALENDARIO completo delle lezioni nelle quali si richiede la collaborazione del magistrato amministrativo come docente, con indicazione esatta dei luoghi di svolgimento delle stesse, ai fini di cui sopra.

i) IMPEGNO a consegnare al CPGA copia completa dell'elenco degli iscritti ai corsi o alle iniziative di formazione comunque denominati, con relativa contabilità (comprensiva degli incassi, delle spese e degli emolumenti comunque erogati per lo svolgimento del corso, anche a terzi) e modulistica di iscrizione.

Art. 22-quinquies²⁷

La richiesta di autorizzazione ad avvalersi della collaborazione di magistrati amministrativi deve essere rivolta al CPGA dal rappresentante legale dell'organismo di cui all'art. 22-quater.

Art. 22-sexies²⁸

Il Consiglio di Presidenza effettua entro il 30 aprile di ogni anno un controllo a campione sugli incarichi di insegnamento di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) e d), sorteggiando un numero di magistrati pari a un quinto di quelli autorizzati a detti incarichi. La prima commissione riferisce al plenum l'esito del controllo entro il successivo 30 giugno.

Nel caso in cui l'impegno a consentire ed a collaborare ai controlli di cui all'art. 22-quater non dovesse essere onorato dall'organismo, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata ed al magistrato sarà vietata ogni ulteriore collaborazione.

Art. 22-septies²⁹

Il magistrato autorizzato ad insegnare in uno dei corsi di preparazione per concorsi pubblici di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d), potrà svolgere docenze o partecipare a convegni che prevedono sotto qualsiasi forma un compenso per il magistrato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, entro i seguenti limiti:

a) 10 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 30 giorni;

b) 15 giorni all'anno se l'autorizzazione riguardi corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 20 giorni.

²⁷ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

²⁸ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

²⁹ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

Il magistrato è tenuto ad includere nella comunicazione a consuntivo di cui all'art. 22 le informazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22-quater e, precisamente:

ATTESTAZIONE circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis;

ATTESTAZIONE circa gli emolumenti descritti all'art. 18-bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti di autore, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato – a qualunque titolo - nei tre anni precedenti a quello della richiesta.

Art. 22-octies³⁰

Le attività di docenza devono essere svolte dai magistrati nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti che sono in atto sottoposti o possono essere sottoposti al proprio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto. Nel caso in cui il magistrato dovesse illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali da lui trattati e definiti, ispirerà la propria esposizione a una ancora più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrà cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti.

In sede di richiesta di autorizzazione all'insegnamento / disponibilità all'insegnamento, i magistrati:

- a) si impegnano espressamente ad osservare il codice etico dei magistrati amministrativi anche nell'ambito dell'insegnamento, nei rapporti con allievi, altri docenti, e ente che conferisce l'incarico di docenza e suoi rappresentanti;
- b) si impegnano a comunicare tempestivamente all'organo di autogoverno ogni sopravvenuta circostanza ostativa;
- c) si impegnano all'osservanza delle seguenti ulteriori regole etiche da intendersi come declinazione del codice etico del magistrato con specifico riferimento alla funzione di insegnamento:
 - c.1) non intrattengono relazioni intime con allieve/allievi in costanza del corso di insegnamento;
 - c.2) rispettano il principio di eguaglianza nel rapporto con allieve/i tenendo un comportamento distaccato ispirato a sobrietà, equilibrio, riservatezza, cortesia;
 - c.3) ferma restando la libertà di insegnamento, si impegnano a esporre contenuti didattici secondo criteri di oggettività, completezza, aggiornamento, indicando le

³⁰ Articolo aggiunto con delibera dell'8 febbraio 2018.

varie tesi su un dato argomento, i pro e i contro di ognuna, favorendo lo sviluppo, nei discenti, dell'autonomia di giudizio e del senso critico;

per i soli insegnamenti su incarico di terzi o presso la propria abitazione:

- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a fornire al CPGA, entro 10 giorni dall'autorizzazione dell'incarico, le credenziali di accesso al sito internet del corso autorizzato;
- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a non pubblicizzare

l'immagine del magistrato sul sito internet del corso in alcun modo, neppure sotto forma di calendari di lezioni, salvo quanto previsto dall'art. 21;

- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a consentire accessi ispettivi nella sede dell'insegnamento, da parte di componenti dell'organo di autogoverno o funzionari delegati, anche senza preavviso;
- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a corrispondere tempestivamente a ogni richiesta di informazioni o chiarimenti sull'attività di insegnamento, chiesta dall'organo di autogoverno.

Disposizioni Finali

Art. 23

Il magistrato che è tenuto a chiedere l'autorizzazione per l'accettazione di incarichi di qualsiasi natura deve presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, l'apposita scheda, di cui al modello allegato al presente testo, debitamente compilata e sottoscritta. Lo stesso magistrato deve dar comunicazione di tale richiesta al presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato il magistrato medesimo.

Non si darà seguito all'istruttoria ed alla definizione della pratica di autorizzazione in assenza della mancata od incompleta compilazione nonché della mancata sottoscrizione della scheda. In tal caso, al magistrato interessato deve essere richiesto tempestivamente di integrare la documentazione mancante.

Art. 24

Il provvedimento che conferisce od autorizza un incarico, è comunicato al presidente titolare dell'ufficio giurisdizionale o della sezione consultiva nonché, se diverso, al presidente della sezione interna ove è assegnato il magistrato interessato all'incarico

stesso. Il presidente dell'organo giurisdizionale o della sezione consultiva dovrà verificare che l'interessato non versi nel ritardo di cui alla lettera e) dell'art. 4 dei criteri generali. Nel caso versi in tale ritardo, dovrà darne immediata comunicazione (anche a mezzo fax) al Consiglio di Presidenza attestando che l'assegnazione delle cause o degli affari al predetto magistrato sia avvenuta nel rispetto dei criteri in materia di carichi di lavoro stabiliti dal consiglio stesso.

Art. 25

Il presidente dell'organo giurisdizionale o della sezione consultiva, ferme restando le cause di astensione obbligatoria previste dalla normativa vigente, dovrà, altresì, tenere conto delle suddette comunicazioni nella formazione dei collegi e nell'assegnazione degli affari, curando in particolare di evitare che il magistrato partecipi, per la durata dell'incarico e nell'anno successivo al suo esaurimento, a collegi che giudichino su vertenze od affari che riguardino l'amministrazione o l'ente interessato all'incarico cui si riferisce il provvedimento di conferimento o di autorizzazione. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione sarà richiamata l'attenzione del magistrato su quanto precede.

Art. 26 ³¹

Fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma primo e secondo del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, ai fini dell'attuazione del terzo comma dello stesso articolo, alla bacheca riservata, presso ogni T.A.R. od il Consiglio di Stato, alle comunicazioni riguardanti gli avvocati, deve essere affisso l'avviso che presso l'ufficio del segretario generale del tribunale o della sezione del consiglio stesso è disponibile l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nei confronti dei magistrati in servizio presso la sede giurisdizionale o consultiva di appartenenza.

Art. 27

La violazione delle prescrizioni in materia di autorizzazione degli incarichi sarà valutata ai fini disciplinari, ai sensi anche dell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 28 ³²

La commissione permanente competente per gli incarichi, salva la possibilità di condurre accertamenti su casi particolari, cura una verifica annuale sulle dichiarazioni rese dai magistrati in occasione della richiesta di autorizzazione e/o sulla completezza delle informazioni che gli stessi devono rendere allo scopo. Ai fini della predetta verifica, il Consiglio di Presidenza provvede ad individuare, mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuare entro il mese di maggio, i nominativi di 10 magistrati estratti tra coloro che hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di

³¹ Articolo annullato da T.A.R. Lazio n. 9254/2002 e n. 9366/2002. Le predette sentenze sono state annullate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 3681/2010 e n. 3679/2010.

³² Articolo modificato con delibera dell'11 aprile 2003

autorizzazione nel primo anno del biennio immediatamente precedente all'anno del sorteggio stesso.

La commissione potrà, se necessario, chiedere informazioni e chiarimenti sull'attività istituzionale svolta dai magistrati sorteggiati al presidente della sezione giurisdizionale e consultiva cui gli stessi sono assegnati o sulle dichiarazioni e la documentazione in possesso degli uffici competenti a trattare tutte le procedure relative agli incarichi. Potrà, altresì, acquisire dagli interessati le dichiarazioni rese dalle amministrazioni in ordine ai compensi percepiti per gli incarichi conferiti od autorizzati.

Nel caso in cui dalla verifica dovessero emergere difformità od irregolarità, la commissione deve darne comunicazione al magistrato interessato per le controdeduzioni.

La commissione stessa, esaurita la verifica, presenterà entro lo stesso anno una relazione al Consiglio sull'attività compiuta. Il Consiglio di Presidenza, all'esito della stessa verifica, deciderà se investire il presidente del Consiglio di Stato, per la valutazione - ai fini disciplinari delle violazioni dei criteri che dovessero emergere dalla verifica medesima.

Art. 29

I presenti criteri entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

Incarico di componente del collegio consultivo tecnico

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 24 novembre 2020, adottata nella seduta del 20 novembre 2020¹.

Art. 1

Incarico di componente del collegio consultivo tecnico

1. I magistrati amministrativi possono assumere esclusivamente l'incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 215 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)².

Art. 2

Autorizzazione

1. Salve le ipotesi di richiesta nominativa o su accordo delle parti soggette al regime dell'autorizzazione, gli altri incarichi possono essere assunti su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o delle città metropolitane, nonché delle parti medesime, e sono soggetti al regime del conferimento³.

2. Il Consiglio di Presidenza autorizza o conferisce l'incarico in conformità ai criteri vigenti e nel rispetto della presente delibera.

3. Ogni ipotesi di cessazione dell'incarico, inclusi la rinuncia allo stesso e l'esaurimento del mandato, deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza⁴.

4. In ragione della peculiarità degli incarichi di cui all'articolo 1, la disciplina recata dalla presente delibera è in rapporto di specialità rispetto a quella contenuta nella delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, e successive modificazioni

¹ Modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024, e precedentemente con delibere n. 65 del 25 ottobre 2023, n. 49 del 19 luglio 2023 e n. 3 del 18 gennaio 2021.

² Articolo sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“I magistrati amministrativi possono assumere esclusivamente l'incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto legge n. 76 del 2020”*.

³ Le parole *“nonché delle parti medesime,”* sono state aggiunte con delibera n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024. Comma precedentemente modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“Salve le ipotesi di richiesta nominativa o su accordo delle parti di cui al comma secondo dell'articolo 6, soggette al regime dell'autorizzazione, gli altri incarichi possono essere assunti su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano o delle città metropolitane, e sono soggetti al regime del conferimento”*.

⁴ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024.

(Norme generali per il conferimento o l'autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi)⁵.

Art. 2 bis⁶

Parere

1. La segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa comunica al capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente che vi è stata la proposizione dell'istanza di autorizzazione per l'incarico di presidente del collegio consultivo tecnico. Il capo dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti, formula il proprio parere sulla opportunità del rilascio della autorizzazione.

2. Per "capo dell'Ufficio giudiziario" si intende il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato più anziano per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nella Sezione da lui presieduta; il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nella sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S.; il Presidente Aggiunto del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nella sezione consultiva del C.G.A.R.S.; il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per le istanze presentate dai magistrati amministrativi che prestano servizio nel Tribunale da lui presieduto; il Presidente del T.A.R. del Lazio per le istanze presentate dai magistrati che prestano servizio presso la prima sezione del T.A.R. del Lazio; il Presidente della Sezione con rilevanza esterna del T.A.R. del Lazio di cui all'art. 1 co. 5 della L. 1034/1971 per le istanze presentate dai magistrati che prestano servizio presso la Sezione da lui presieduta; il Presidente della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale per i magistrati amministrativi che prestano servizio presso la sezione staccata da lui presieduta⁷.

3. Per i magistrati addetti al Servizio per l'informatica e per quelli che siano componenti dell'Ufficio studi o dell'Ufficio del massimario, oltre al parere del capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza, deve essere allegato alla istanza di autorizzazione anche il parere reso, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio per l'informatica o dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, nella qualità di direttore dell'Ufficio studi e dell'Ufficio del massimario⁸.

⁵ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024.

⁶ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

⁷ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 25 ottobre 2023 adottata nella seduta dell'11 ottobre 2023. Il testo precedente era il seguente: *"Per "capo dell'Ufficio giudiziario" si intende il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, il Presidente della sede del Tribunale amministrativo regionale o il Presidente della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale, a seconda dell'ufficio di appartenenza del magistrato"*.

⁸ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024.

4. In occasione del rientro in servizio o del trasferimento ad altro ufficio giudiziario, il magistrato è tenuto a comunicare al capo dell'ufficio di assegnazione gli incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico non ancora esauriti⁹.

Art. 3 Incompatibilità e revoca

1. Non possono assumere l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico i magistrati che:

- a) siano sottoposti a procedimento disciplinare, risultino sospesi cautelativamente dal servizio, od abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una delle sanzioni disciplinari indicate all'articolo 19, primo comma, numeri 2 e 3 del regio decreto n. 511 del 1946;
- b) siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio, nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;
- c) siano in aspettativa, fino a quando non rientrino in servizio¹⁰;
- d) siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico o con il legale rappresentante, l'amministratore e il socio dell'impresa concorrente o contraente;
- e) senza giustificato motivo, siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri;
- f) abbiano un incarico, anche non continuativo, presso la medesima stazione appaltante o presso altra amministrazione comunque interessata all'affidamento ed all'esecuzione dell'appalto;
- g) per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione, si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora riportate all'allegato A al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, n. 12)¹¹;
- h) nel caso degli incarichi di cui all'art. 218 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico¹²;

⁹ Comma aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024.

¹⁰ Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024. Il testo precedente era il seguente: "*c) siano in fuori ruolo o in aspettativa, fino a quando non rientrino in servizio*".

¹¹ Lettera sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo precedente era il seguente: "*g) per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte l'amministrazione interessata o una delle parti del contratto,*" introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 3 del 18 gennaio 2021, adottata nella seduta del 15 gennaio 2021, che a sua volta aveva modificato quello approvato con delibera n. 65 del 24 novembre 2020 che di seguito si riporta: "*g) abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte l'amministrazione interessata o una delle parti del contratto*".

¹² Lettera modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo precedente era il seguente: "*h) nel caso degli incarichi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva*

i) non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, o abbiano ommesso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza, i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti;

l) abbiano già in corso di esecuzione tre analoghi incarichi¹³;

l-bis) se in fuori ruolo, se addetti al Servizio per l'informatica, se componenti dell'Ufficio massimario e dell'Ufficio studi o se autorizzati allo svolgimento di una docenza di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera h-bis) della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, e successive modificazioni, abbiano già in corso un analogo incarico¹⁴.

2. Per le ipotesi sottoposte al regime dell'autorizzazione, il magistrato trasmette ai soggetti designanti e al Consiglio una specifica attestazione, redatta su sua richiesta dalla Segreteria dell'Ufficio o degli Uffici di appartenenza, relativa all'esito ed ai dati principali delle controversie di cui sono state parti l'amministrazione interessata o uno degli altri contraenti, che il magistrato ha trattato, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, nei due anni precedenti alla designazione. In difetto di espressa opposizione di uno o più tra i designanti nel termine non prorogabile di trenta giorni dall'invio dell'attestazione, l'istanza è autorizzabile dal Consiglio. Ove l'attestazione sia negativa, la trasmissione ai soggetti designanti non ha luogo e l'istanza è immediatamente autorizzabile dal Consiglio¹⁵.

3. Per le ipotesi sottoposte al regime del conferimento, l'attestazione di cui al comma precedente è acquisita dalla Segreteria del Consiglio di Presidenza in ordine alla proposta di conferimento formulata dalla Commissione competente. Ove l'attestazione sia positiva, la Segreteria la trasmette ai soggetti designanti ai fini dell'eventuale opposizione alla nomina. In difetto di espressa opposizione di uno o più tra i designanti nel termine non prorogabile di trenta giorni dall'invio dell'attestazione, l'incarico è conferito dal Consiglio¹⁶.

4. In ogni caso l'incarico non può essere autorizzato o conferito quando l'espletamento dello stesso, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.

5. Si applica l'articolo 6, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001. Anche a tali fini, il magistrato amministrativo già autorizzato a svolgere uno o più incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico dichiara, con

specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico," introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 3 del 18 gennaio 2021, adottata nella seduta del 15 gennaio 2021, che a sua volta aveva modificato quello approvato con delibera n. 65 del 24 novembre che di seguito si riporta: "*h) facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva specificamente competente a conoscere delle controversie o degli affari della amministrazione interessata all'incarico*".

¹³ Lettera inserita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023

¹⁴ Lettera l-bis) inserita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024.

¹⁵ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

¹⁶ Comma sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024. Il previgente comma 3 è diventato comma 4.

comunicazione annuale, da trasmettersi al Consiglio di Presidenza entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei compensi lordi percepiti, nell'anno precedente, per ciascun incarico ricevuto. La dichiarazione va resa anche se negativa¹⁷.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti l'incarico già autorizzato o conferito può essere revocato con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

7. L'accertamento delle cause di incompatibilità e di revoca è svolto d'ufficio dal Consiglio di Presidenza che si avvale degli uffici amministrativi interessati.

Art. 4 Designazione

1. In caso di richiesta non nominativa proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane, nonché dalle parti, il Consiglio di Presidenza individua il magistrato amministrativo cui conferire l'incarico scegliendolo, nel rispetto del principio di rotazione e mediante sorteggio, fra coloro che hanno manifestato la disponibilità a seguito di periodico interpello. In ossequio al principio di rotazione, i magistrati che abbiano avuto autorizzazione, conferimento o che abbiano comunque svolto incarichi dello stesso tipo nei due anni antecedenti non sono ricompresi tra i soggetti sorteggiabili¹⁸.

2. I nominativi dei magistrati amministrativi che hanno manifestato la disponibilità sono inseriti in un apposito elenco.

3. Sono inclusi nell'elenco unicamente i magistrati amministrativi in ruolo al momento dell'interpello.

4. La rinuncia al conferimento dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dall'elenco per la durata pari a 1 anno¹⁹.

¹⁷ Comma (previgente comma 4) modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024. Il testo originario, inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023, era il seguente: *“Si applica l'articolo 6, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001. Anche a tali fini, il magistrato amministrativo già autorizzato a svolgere uno o più incarichi di presidente di collegio consultivo tecnico dichiara, con comunicazione semestrale al Consiglio di Presidenza, l'entità e il titolo dei compensi percepiti per ciascun incarico ricevuto. La dichiarazione va resa anche se negativa”*.

¹⁸ Le parole *“nonché dalle parti”* e il secondo periodo sono stati aggiunti con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024. Comma precedentemente modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023. Il testo originario era il seguente: *“Salvo richiesta nominativa o su accordo delle parti, di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto legge n. 76 del 2020, in caso di richiesta non nominativa proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane, il Consiglio di Presidenza individua il magistrato amministrativo cui conferire l'incarico scegliendolo, nel rispetto del principio di rotazione e mediante sorteggio, fra coloro che hanno manifestato la disponibilità a seguito di periodico interpello”*.

¹⁹ Il testo antecedente alle modifiche apportate con delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 18 dicembre 2024, adottata nella seduta del 17 dicembre 2024, era il seguente: *“Il sorteggio dei magistrati amministrativi è effettuato nel rispetto del criterio per cui i conferimenti aventi ad oggetto appalti con valore complessivo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere conferiti unicamente ai magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a quella di Consigliere”*.

5. Il collocamento in posizione di fuori ruolo costituisce causa di impedimento al conferimento dell'incarico nonché di sospensione dall'elenco, fatto salvo il completamento dell'incarico eventualmente in corso.
6. La segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, prima del conferimento dell'incarico di presidente del collegio consultivo tecnico, acquisisce il parere del capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del richiedente. Il parere è espresso tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei collegi giudicanti²⁰.
7. Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2 bis²¹.

Art. 5 Fondo perequativo

1. Al fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 della legge n. 137 del 2002 affluiscono gli emolumenti dovuti ai magistrati del Consiglio di Stato e dei T.A.R. per la partecipazione a collegi consultivi tecnici a seguito di conferimento.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli emolumenti di cui al primo comma devono versare le somme dovute, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale, istituito a norma del vigente regolamento che disciplina l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R., precisando la natura dell'incarico cui si riferiscono le somme versate nonché il nominativo del magistrato titolare dell'incarico stesso, distinguendo gli emolumenti dalle somme dovute a titolo di rimborso spese.
3. Delle somme affluite al fondo, una quota pari a 80 % viene destinata a remunerare il magistrato titolare dell'incarico. Allo stesso magistrato viene destinata l'eventuale somma versata al fondo a titolo di rimborso spese. La parte residua è ripartita tra i magistrati amministrativi in molo e quelli fuori ruolo presso il C.G.A. per la Regione siciliana, con esclusione di tutti gli altri magistrati collocati fuori ruolo.
4. La ripartizione tra le diverse quote, comprese le somme dovute a titolo di rimborso spese, viene effettuata con apposito provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa, con cadenza semestrale.

²⁰ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

²¹ Comma inserito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 49 del 19 luglio 2023, adottata nella seduta del 5 luglio 2023.

Fondo di perequazione

Delibera del 12 settembre 2002, e successive modifiche.

Art. 6

Decorrenza

I criteri di cui ai precedenti articoli si applicano agli incarichi individuali dal primo comma dell'articolo 1, conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché a quelli in corso aventi ad oggetto prestazioni compensate periodicamente, per gli emolumenti corrisposti successivamente alla stessa data.

Le modifiche apportate all'art. 3 con deliberazione del 1 luglio 2005, si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di approvazione della modifica, nonché a quelli in corso aventi ad oggetto prestazioni compensate periodicamente ,per gli emolumenti corrisposti successivamente all'approvazione della modifica.³³

Art. 7

Norma transitoria e finale

Le somme che affluiscono al fondo ad iniziativa del singolo magistrato e al netto delle ritenute fiscali in relazione ad incarichi autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 luglio 2002 n. 137 sono utilizzate per iniziative assistenziali a favore dei magistrati e delle relative famiglie in presenza di particolari motivi atti a giustificare tale tipo di intervento.

Analogamente si provvede nel caso di versamenti volontari effettuati al fondo da magistrati al di fuori delle ipotesi previste dal presente regolamento

³³ comma inserito con delibera del 1 luglio 2005

Tabella delle aliquote

Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 settembre 2002

TABELLA DELLE ALIQUOTE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3	
Importi calcolati su base annua	Aliquota
fino a 2.000 euro	80%
Da 2.001 a 10.000 euro	60%
Oltre 10.001 euro	50%



.....

DICHIARAZIONE

Visto l'art. 4, lett. e) della delibera 18 dicembre 2001 (*Norme generali sul conferimento e l'autorizzazione degli incarichi nei confronti dei magistrati amministrativi*), così come modificato nella seduta del Consiglio di Presidenza dell'8 febbraio 2007

SI ATTESTA

che il Ref. /I Ref. /Cons....., in servizio presso, NON risulta in ritardo nel deposito delle sentenze (o dei pareri), rispetto al termine di 45 giorni stabilito dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Direttore della Sezione